

REGIONE  
TOSCANA



Repubblica Italiana

# BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 18

mercoledì, 31 marzo 2010

Firenze

Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze - Fax: 055 - 4384620

Portineria

tel. 055-438.46.22

E-mail:

redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

## SOMMARIO

**SEZIONE I****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2010, n. 34/R

**Regolamento di attuazione dell'articolo 113 quarter del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).** pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2010, n. 35/R

**Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana").** "5

**Testo coordinato del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana)).** "35

**SEZIONE II****CORTE COSTITUZIONALE  
- Ricorsi**

RICORSO 4 marzo 2010, n. 33

**Ricorso contro la Regione Toscana per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 8 comma 2 della L.R. 23 dicembre 2009, n. 77.** "74

**SEZIONE III****PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
- Ordinanze**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2010, n. 8

**OPCM n. 3800/2009: ulteriori rimborsi al Comune di Viareggio per le spese sostenute a seguito dell'incidente ferroviario del 29/06/2009.** "76

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2010, n. 9

**Ordinanza PCM 3850/2010. Approvazione Piano degli Interventi.** "76

## SEZIONE I

### LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2010, n. 34/R

**Regolamento di attuazione dell'articolo 113 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).**

La Giunta regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
emana

il seguente regolamento:

#### SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto (articolo 113 quater reg. (CE) n. 1234/2007)

Art. 2 - Ambito di applicazione (articolo 113 quater reg. (CE) n. 1234/2007)

Art. 3 - Condizioni per l'adozione delle misure (articolo 113 quater reg. (CE) n. 1234/2007)

Art. 4 - Adozione delle misure e definizione delle norme di commercializzazione (articolo 113 quater reg. (CE) n. 1234/2007)

Art. 5 - Modalità di richiesta delle misure (articolo 113 quater reg. (CE) n. 1234/2007)

#### PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 42, comma 4 dello Statuto della Regione Toscana;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e in particolare l'articolo 113 quater che disciplina le norme di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 11 febbraio 2010;

Visto il parere della direzione generale della Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 23 febbraio 2010, n. 170;

Visto il parere della commissione consiliare competente espresso nella seduta del 3 marzo 2010;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 22 marzo 2010, n. 387;

Considerato quanto segue:

1. il mercato del vino è soggetto a cicli economici e produttivi che determinano una fluttuazione del mercato e delle vendite anche di rilevante entità. La produzione vitivinicola è altresì soggetta, in particolari annate, a risentire dell'andamento climatico che può influire sostanzialmente sul prodotto che successivamente sarebbe immesso sul mercato;

2. sulla base dell'esperienza acquisita, l'adozione di una misura finalizzata a migliorare e stabilizzare il mercato dei vini può effettivamente contribuire al miglioramento e alla stabilizzazione del mercato;

3. al fine di applicare in Regione Toscana le norme dell'articolo 113 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) è opportuno definire attraverso un regolamento di attuazione i soggetti competenti, gli ambiti di applicazione, i presupposti per l'adozione delle misure, le modalità di richiesta delle misure stesse;

4. la situazione produttiva vitivinicola toscana è una viticoltura di qualità, contando quarantatre denominazioni di origine (DO), di cui sette denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG) e trentasei denominazioni di origine controllata (DOC), e sei indicazioni geografiche tipiche (IGT) che interessano la gran parte delle produzioni vitivinicole in Toscana. Si ritiene pertanto opportuno riservare ad esse la possibilità di adottare le misure di miglioramento e stabilizzazione previste dal regolamento comunitario ed individuare nei consorzi volontari di tutela i soggetti competenti a richiedere l'adozione delle misure;

5. sulla base degli accertamenti effettuati sul settore vitivinicolo e dei precedenti atti emanati, si stabiliscono i principali presupposti che determinano la necessità di adottare una misura finalizzata a migliorare e stabilizzare il mercato dei vini;

6. per rispondere in modo efficace ai tempi ed alle esigenze contingenti del mercato ed adottare norme che siano conformi a quanto disposto dalle condizioni generali dell'articolo 113 quater reg. (CE) n. 1234/2007 è opportuno attribuire alla Giunta regionale la possibilità di adottare, di volta in volta ed in relazione alla tipologia di prodotto su cui si interviene, con propria deliberazione, le misure destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini stabilendo norme di commercializzazione;

7. per una corretta applicazione della misura che comporta il blocco temporaneo delle vendite di vino e in

considerazione del fatto che conservare in azienda percentuali di prodotto troppo elevate potrebbe comportare problemi di stoccaggio e tenuto conto dei tempi in cui mediamente i vini toscani raggiungono la maturità si è stabilito che il blocco della quantità non vada oltre il 30 per cento del prodotto e che la durata massima non sia superiore a trentasei mesi;

si approva il presente regolamento

#### Art. 1

Oggetto (articolo 113 quater reg. (CE) n. 1234/2007)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 113 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), disciplina le procedure per l'attuazione delle misure finalizzate a migliorare e stabilizzare il mercato dei vini, di seguito indicate misure.

#### Art. 2

Ambito di applicazione

(articolo 113 quater reg. (CE) n. 1234/2007)

1. Le misure possono avere ad oggetto uve, mosti e vini, sia atti a divenire sia certificati, di una denominazione di origine (DO) o di una indicazione geografica tipica (IGT), anche limitatamente ad una particolare tipologia di prodotto purché chiaramente identificabile.

#### Art. 3

Condizioni per l'adozione delle misure

(articolo 113 quater reg. (CE) n. 1234/2007)

1. Per l'adozione di una misura per un determinato prodotto deve verificarsi sul mercato dei vini almeno una delle seguenti condizioni:

- a) variazioni consistenti del mercato;
- b) aumento delle giacenze;
- c) diminuzione delle richieste di imbottigliamento;
- d) particolare andamento climatico;
- e) altre condizioni tali da giustificare l'adozione di una misura.

#### Art. 4

Adozione delle misure e definizione delle norme di commercializzazione

(articolo 113 quater reg. (CE) n. 1234/2007)

1. La Giunta regionale con proprio atto, a seguito del verificarsi di una delle condizioni di cui all'articolo 3, può disporre, sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative, l'adozione delle misure stabilen-

do norme di commercializzazione nel rispetto di quanto previsto all'articolo 113 quater reg. (CE) n. 1234/2007.

2. La Giunta regionale disciplina le modalità di monitoraggio delle misure e delle norme di commercializzazione adottate.

3. L'atto con cui la Giunta regionale dispone l'adozione delle misure stabilendo norme di commercializzazione è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) secondo le disposizioni in materia di pubblicità degli atti regionali.

4. Nel caso in cui la misura adottata riguardi il blocco temporaneo delle vendite di vino tale misura ha una durata massima di trentasei mesi e il blocco temporaneo può essere disposto fino alla percentuale massima del 30 per cento della produzione complessiva effettiva di vino dell'annata di riferimento.

5. La Giunta regionale comunica alla commissione consiliare competente le misure adottate, le norme di commercializzazione e i successivi risultati rilevati dal monitoraggio.

#### Art. 5

Modalità di richiesta delle misure

(articolo 113 quater reg. (CE) n. 1234/2007)

1. L'adozione di una misura, qualora ricorra almeno una delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1 per il prodotto interessato, può essere richiesta alla competente struttura della Giunta regionale dal Consorzio volontario di tutela delle denominazione di origine interessata o dell'indicazione geografica tipica, di seguito indicato Consorzio di tutela.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere:

- a) la tipologia di prodotto interessata;
- b) una dettagliata relazione riportante l'analisi della situazione produttiva, delle prospettive di mercato, sulla base dei dati di produzione e di commercializzazione, del particolare andamento climatico o delle altre condizioni, finalizzata a comprovare le reali difficoltà di mercato del prodotto allegando idonea documentazione;
- c) la misura che si intende adottare al fine di migliorare e stabilizzare il mercato dei vini e l'obiettivo perseguito.

3. La richiesta di cui al comma 1 deve essere inoltrata entro il 30 giugno precedente alla vendemmia dell'annata cui si riferisce la produzione soggetta alla misura. Tale richiesta può altresì essere inoltrata entro il 10 agosto precedente alla vendemmia dell'annata cui si riferisce la produzione soggetta alla misura nel caso in cui la misura stessa venga richiesta a seguito del particolare andamen-

to climatico. La richiesta può essere inoltrata anche in via telematica in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

4. Per la stessa tipologia di prodotto possono essere richieste più misure purché adeguatamente motivate e rispondenti ai criteri generali dell'articolo 113 quater reg. (CE) n. 1234/2007.

5. La Giunta regionale può disporre la sospensione o la variazione della misura, su richiesta, opportunamente motivata, del Consorzio di tutela e inoltrata, anche in via telematica, alla competente struttura della Giunta regionale.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 25 marzo 2010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE marzo 2010, n. 35/R

**Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana").**

La Giunta regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
emana

il seguente regolamento:

#### SOMMARIO

#### PREAMBOLO

- Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 1 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 2 - Modifica al capo I del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 6 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 5 - Modifica all'articolo 7 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 6 - Modifica all'articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 7 - Introduzione dell'articolo 9 bis nel d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 8 - Modifiche all'articolo 10 del d.p.g.r. 46/R/2004

- Art. 9 - Modifiche all'articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 13 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 11 - Introduzione dell'articolo 13 bis nel d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 12 - Abrogazione dell'articolo 14 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 13 - Modifiche all'articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 14 - Modifiche all'articolo 16 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 15 - Sostituzione dell'articolo 17 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 16 - Sostituzione dell'articolo 18 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 17 - Abrogazione dell'articolo 19 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 18 - Abrogazione dell'articolo 20 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 19 - Abrogazione dell'articolo 21 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 20 - Abrogazione dell'articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 21 - Sostituzione dell'articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 22 - Abrogazione dell'articolo 24 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 23 - Sostituzione dell'articolo 25 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 24 - Modifiche all'articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 25 - Introduzione dell'articolo 26 bis nel d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 26 - Modifiche all'articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 27 - Introduzione dell'articolo 27 bis nel d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 28 - Sostituzione dell'articolo 28 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 29 - Sostituzione dell'articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 30 - Abrogazione dell'articolo 30 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 31 - Introduzione del titolo II bis nel d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 32 - Introduzione dell'articolo 30 bis nel d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 33 - Sostituzione dell'allegato A del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 34 - Introduzione dell'allegato C nel d.p.g.r. 46/R/2004

#### PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana");

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 04 febbraio 2010;

Visto il parere della direzione generale della Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 15 febbraio 2010, n. 166;

Visto il parere delle competenti commissioni consiliari, espresso nella seduta del 05 marzo 2010;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 09 marzo 2010;

Visto l'ulteriore parere della direzione generale della Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2010, n. 388;

Considerato quanto segue

1. tenuto conto del fatto che l'attività agrituristicamente rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 37 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) si è specificato che la modulistica da utilizzare per la presentazione in via telematica della dichiarazione d'inizio attività agrituristicamente (DIA) è quella messa a disposizione nel sito istituzionale dello sportello unico delle attività produttive (SUAP);

2. al fine di tener conto di eventuali ritardi nell'avvio della procedura telematica e di eventuali situazioni in cui non vi sia la presenza del SUAP, si sono comunque indicati in uno specifico allegato (C) i dati e le modalità di presentazione della DIA e della relazione agrituristicamente. Inoltre, si è specificato nello stesso allegato che i procedimenti relativi agli interventi edilizi sugli immobili e sugli impianti devono essere già conclusi al momento della presentazione della DIA per l'avvio dell'attività agrituristicamente e ciò al fine di chiarire il rapporto tra i procedimenti relativi agli immobili e agli impianti e l'avvio dell'attività;

3. per assicurare che la presentazione della relazione agrituristicamente trasmessa tramite la rete regionale SUAP non comporti ulteriori oneri da parte dell'imprenditore si è strutturata la presentazione telematica della DIA in modo tale che l'imprenditore accedendo al sistema

SUAP può con lo stesso collegamento informatico compilare sia la DIA sia la relazione agrituristicamente accedendo direttamente all'anagrafe regionale delle aziende agricole per i dati relativi all'azienda;

4. per assicurare la corretta applicazione dell'obbligo di utilizzare nella preparazione, nella somministrazione, nella degustazione, nell'assaggio di prodotti e nell'organizzazione di eventi promozionali esclusivamente prodotti aziendali integrati da prodotti di origine e/o certificati toscani nel rispetto della filiera corta, sono indicati nel dettaglio quali sono questi prodotti;

5. al fine di tener conto delle nuove finalità della legge e in particolare della finalità relativa allo sviluppo del turismo giovanile si è provveduto a definire specifici requisiti per camere destinate ad ospitare giovani fino a venticinque anni di età e loro eventuali accompagnatori, anche sotto forma di turismo-lavoro giovanile. Inoltre, relativamente ai requisiti per l'ospitalità in spazi aperti sono introdotti specifici requisiti per i camper, in considerazione della rilevanza che ha assunto il turismo "en plein air";

6. al fine di adeguare le disposizioni relative ai requisiti igienico sanitari per la preparazione e la somministrazione di pasti alimenti e bevande e per l'attività di macellazione di animali allevati in azienda ai vigenti regolamenti comunitari applicati in Regione Toscana con il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale) sono state apportate le necessarie modifiche regolamentari. In particolare, sono stati abrogati gli articoli che stabiliscono specifici requisiti igienico sanitari dei locali da utilizzare per la preparazione e la somministrazione dei pasti in quanto i requisiti da rispettare sono ora indicati nelle norme comunitarie. Riguardo ai requisiti dei locali per la macellazione di animali allevati in azienda e destinati alla somministrazione pasti, questi sono stati modificati sempre alla luce della suddetta normativa comunitaria;

7. di accogliere parzialmente le osservazioni inserite nel parere della competente commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;

si approva il presente regolamento:

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 1 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'articolo 1 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento attua le disposizioni della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana), di seguito denominata legge.”

Art. 2

Modifica al capo I del d.p.g.r. 46/R/2004

1. La rubrica del capo I del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituita dalla seguente:

“Principalità dell’attività agricola”.

Art. 3

Sostituzione dell’articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L’articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

Dichiarazione di inizio attività agrituristica

1. La dichiarazione di inizio attività agrituristica (DIA) è presentata al comune tramite lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) in via telematica utilizzando la modulistica messa a disposizione nel sito istituzionale del SUAP, dall’imprenditore agricolo proprietario dell’azienda o comunque titolare di altro diritto reale o personale di godimento su di essa, con esclusione del contratto di comodato.

2. La DIA contiene quanto indicato nell’allegato C al presente regolamento.

3. L’archivio regionale delle aziende agrituristiche di cui all’articolo 28 della legge è tenuto dall’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA).

Art. 4

Sostituzione dell’articolo 6 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L’articolo 6 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

Relazione

1. La relazione agrituristica è presentata nell’ambito della dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all’articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrici agricoli e di impresa agricola), tramite il fascicolo aziendale. L’allegato C al presente regolamento contiene le modalità e i dati necessari per la presentazione della relazione agrituristica.”

Art. 5

Modifica all’articolo 7 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. Il comma 6 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

“6. L’apposita stampa dei requisiti inerenti la classificazione dichiarati dall’imprenditore agricolo al momento della presentazione della DIA deve essere esposta al pubblico all’interno dell’agriturismo in luogo ben visibile.”

Art. 6

Modifica all’articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. Al comma 1 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/2004 le parole “autorizzata all’esercizio delle” sono sostituite dalle seguenti: “che svolge”.

Art. 7

Introduzione dell’articolo 9 bis nel d.p.g.r. 46/R/2004

1. Dopo l’articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/2004 è aggiunto il seguente:

“Art. 9 bis

Limiti di esercizio delle attività agrituristiche

1. Le attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) e d) della legge sono svolte in azienda nei limiti massimi derivanti dal calcolo della principalità dell’attività agricola effettuato con la relazione agrituristica di cui all’articolo 7 e fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari.”

Art. 8

Modifiche all’articolo 10 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. La rubrica dell’articolo 10 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituita dalla seguente:

“Degustazione e assaggio di prodotti e organizzazioni di eventi promozionali”.

2. Il comma 1 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

“1. La degustazione e l’assaggio di prodotti e l’organizzazione di eventi promozionali è svolta con prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, come definiti all’articolo 13.

3. Al comma 2 dell’articolo 10 del d.p.r.g. 46/R/2004 la parola “aziendali” è sostituita dalle seguenti: “di cui al comma 1”.

Art. 9

Modifiche all’articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. Al comma 1 dell’articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2004 sono soppresse le seguenti parole: “e, per le aziende agrituristiche venatorie, esclusivamente nei territori dell’azienda destinati alle attività venatorie.”

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2004 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Le attività di cui all'articolo 14 della legge possono essere organizzate dall'azienda agricola singolarmente o mediante forme di collaborazione di cui all'articolo 5, comma 2 della legge nel rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza.”

3. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2004 è aggiunto il seguente comma:

“2 ter. La Giunta regionale con regolamento disciplina i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge afferenti ai servizi sociali e di servizio per le comunità locali.”

4. Dopo il comma 2 ter, dell'articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2004 è aggiunto il seguente comma:

“2 quater. La Giunta regionale con regolamento disciplina i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 14 della legge denominate fattorie didattiche.

#### Art. 10

Sostituzione dell'articolo 13 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'articolo 13 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

#### “Art. 13

Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande

1. Ai sensi dell'articolo 15 della legge nella somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande, nelle degustazioni e assaggi, e negli eventi promozionali sono utilizzati prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani.

2. I prodotti aziendali sono quelli prodotti in azienda originati nel territorio regionale e quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni anche esterne. Sono equiparati ai prodotti aziendali quelli prodotti da aziende agricole locali e/o regionali con le quali l'imprenditore sottoscrive accordi. Per i prodotti degli allevamenti un periodo significativo dell'ultima fase deve essere svolto in azienda nel territorio regionale.

3. I prodotti certificati toscani sono quelli a denominazione d'origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), agriqualità, biologici, prodotti agricoli tradizionali e vini a denominazione d'origine (DO).

4. I prodotti di origine toscana, anche se non certificati toscani, sono quelli prodotti da aziende agricole e agroalimentari situate nel territorio toscano e anche se

trasformati, ottenuti comunque da prodotti coltivati, allevati, cacciati, pescati o raccolti nel territorio toscano. Per le aziende situate in prossimità dei confini amministrativi regionali, sono prodotti locali anche quelli prodotti da aziende agricole e agroalimentari situate nei comuni non toscani confinanti, secondo gli stessi principi di cui al primo alinea.

5. L'origine e la provenienza dei prodotti è indicata agli ospiti insieme al prezzo delle pietanze, tramite informazioni scritte riportate nella lista delle pietanze. In particolare sono indicati quali sono i prodotti aziendali propri e la provenienza degli altri prodotti impiegati.

6. Per il completamento delle pietanze da somministrare è consentito l'utilizzo di ingredienti complementari, quali spezie coloniali e altri non ottenibili in Toscana, nonché la somministrazione di prodotti di uso comune dell'ospitalità tradizionale.

7. E' consentito l'utilizzo dei prodotti indispensabili per diete speciali per motivi di salute.”

#### Art. 11

Introduzione dell'articolo 13 bis nel d.p.g.r. 46/R/2004

1. Dopo l'articolo 13 del d.p.g.r. 46/R/2004 è aggiunto il seguente:

#### “Art. 13 bis

Requisiti professionali per la somministrazione pasti alimenti e bevande

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge l'imprenditore che svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande o l'addetto che svolge tale attività, deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

a) possedere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) con iscrizione, anche a titolo provvisorio nell'anagrafe regionale, ai sensi della l.r. 45/2007;

b) essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di laurea attinente alla materia dell'alimentazione o della somministrazione di alimenti e bevande o attinente al settore agrario e forestale;

c) aver esercitato in proprio l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestatato la propria opera presso imprese esercenti l'attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, alla preparazione o all'amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;

d) avere frequentato con esito positivo il corso di

formazione obbligatoria per somministrazione di alimenti e bevande o il corso di operatore agrituristico del repertorio regionale dei profili professionali o analogo corso di formazione come disciplinato dalla vigente normativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.”

#### Art. 12

Abrogazione dell'articolo 14 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'articolo 14 del d.p.g.r. 46/R/2004 è abrogato.

#### Art. 13

Modifiche all'articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. Il comma 1 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2004 è abrogato.

2. Il comma 3 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2004 è abrogato.

#### Art. 14

Modifiche all'articolo 16 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. Il comma 2 dell'articolo 16 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

“2. Ai sensi dell' articolo 18, comma 6 della legge, gli impianti sportivi a carattere ricreativo sono realizzati nel rispetto dei regolamenti urbanistici comunali e a condizione che siano funzionali al soggiorno, all'ospitalità temporanea e che siano adeguatamente inseriti nel contesto rurale.”.

#### Art. 15

Sostituzione dell'articolo 17 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'articolo 17 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

#### “Art. 17

Idoneità dei locali per la preparazione e la somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 della legge la preparazione e la somministrazione per un numero di posti tavola non superiore a dodici, laddove è disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti, può essere svolta nella cucina dell'abitazione rispettando i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione.

2. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 22 nelle strutture agrituristiche con un numero di posti letto in camera non superiore a dodici è possibile utilizzare la cucina dell'abitazione, avente i requisiti di cui al comma 1, da parte degli ospiti, laddove è disponibile uno spazio ade-

guato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti.

3. Per gli ospiti che usufruiscono della somministrazione di alimenti, di pasti e di bevande, nonché per le attività di degustazione e di assaggio e per l'organizzazione di eventi promozionali, deve essere disponibile almeno un servizio igienico o in numero superiore in proporzione al numero degli utenti e alla tipologia di attività.

4. Nel caso in cui il locale per la preparazione dei pasti sia all'interno o nelle vicinanze dell'abitazione, è ammessa la possibilità di utilizzare i locali dell'abitazione quali spogliatoi e i servizi igienici dell'abitazione, purché diversi da quelli a disposizione del pubblico.”.

#### Art. 16

Sostituzione dell'articolo 18 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'articolo 18 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

#### “Art. 18

Piano di autocontrollo

1. Le aziende agricole che svolgono le attività di cui all'articolo 15 della legge devono dotarsi di un piano di autocontrollo commisurato alle attività svolte.

2. Entro il 31 dicembre 2010 la Giunta regionale adegua, nel rispetto del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari le procedure di autocontrollo di cui alla delibera della Giunta regionale 31 gennaio 2005, n. 136 (Linee guida per la gestione delle procedure di autocontrollo nelle aziende agricole che svolgono attività di preparazione e somministrazione pasti, alimenti e bevande, destinati alla consumazione sul posto in ambito agrituristico, in applicazione della disciplina igienico-sanitaria, di cui al D.Lgs. 155/97).”.

#### Art. 17

Abrogazione dell'articolo 19 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'articolo 19 del d.p.g.r. 46/R/2004 è abrogato.

#### Art. 18

Abrogazione dell'articolo 20 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'articolo 20 del d.p.g.r. 46/R/2004 è abrogato.

#### Art. 19

Abrogazione dell'articolo 21 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'articolo 21 del d.p.g.r. 46/R/2004 è abrogato.

## Art. 20

Abrogazione dell'articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2004 è abrogato.

## Art. 21

Sostituzione dell'articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

## “Art. 23

Macellazione di animali allevati in azienda ai fini della somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande, di degustazioni e di assaggio e di organizzazione di eventi promozionali nel rispetto del sistema della filiera corta

1. Fatto salvo il caso in cui l'azienda è dotata di strutture di macellazione a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, le specie e le quantità di animali allevati in azienda la cui macellazione è possibile ai fini della fornitura diretta al consumatore finale e allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 15 della legge, nonché le modalità da attuare per la macellazione, seguono le indicazioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 31 agosto 2009, n. 746 (Linee guida per la fornitura di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagoforni macellati nell'azienda agricola ai sensi dell'articolo 10, punto 2, lettera A) del d.p.g.r. 1 agosto 2006, n. 40/R).

2. E' consentita la macellazione in azienda di animali di specie suina e ovicaprina con il limite massimo di tre unità di grosso bestiame (UGB) l'anno, secondo le modalità per la visita sanitaria stabilite dalle apposite linee guida regionali per la macellazione per il consumo privato delle carni da approvare entro 31 dicembre 2010 e con l'applicazione dei relativi diritti sanitari di cui al tariffario regionale.

3. Fatto salvo il caso in cui l'azienda non riutilizzi gli scarti della macellazione per l'ammendamento dei terreni, previo compostaggio in strutture a norma del regolamento (CE) n. 1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), il trasporto degli scarti della macellazione, non depositabili negli appositi container, può essere differito oltre le ventiquattro ore e documentato tramite un registro di carico e scarico. La conservazione degli stessi avviene in appositi imballi a perdere (sacchi di plastica chiusi con un laccio) completi della

data di confezionamento e riposti in apposito congelatore utilizzato esclusivamente per tale scopo.

4. Nel caso in cui il locale per la macellazione sia all'interno o nelle vicinanze dell'abitazione, è ammessa la possibilità di utilizzare i locali dell'abitazione quali spogliatoi e i servizi igienici dell'abitazione, purché diversi da quelli a disposizione del pubblico.”

## Art. 22

Abrogazione dell'articolo 24 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'articolo 24 del d.p.g.r. è abrogato.

## Art. 23

Sostituzione dell'articolo 25 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'articolo 25 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

## “Art. 25

Requisiti dei locali per la lavorazione delle carni

1. La lavorazione delle carni ottenute dalla macellazione aziendale o extra aziendale è consentita utilizzando l'eventuale locale adibito per la preparazione dei pasti, degli alimenti e delle bevande o comunque altro locale abilitato ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).”

## Art. 24

Modifiche all'articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. Al comma 5 dell'articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2004 all'inizio del comma sono inserite le seguenti parole: “Salvo quanto indicato all'articolo 26 bis, la”.

2. Il comma 6 dell'articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

“6. E' consentita la sistemazione di un letto supplementare aggiuntivo per bambini di età non superiore a dodici anni, su richiesta del cliente, senza che ciò determini un aumento del numero complessivo dei posti letto indicati nella DIA, come previsto dall'articolo 12, comma 2 della legge.”

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2004 è aggiunto il seguente:

“7 bis. Le camere non poste in alloggi agrituristici indipendenti devono essere dotate di servizi igienici

nella misura minima di uno ogni quattro persone, calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati e senza tenere conto delle frazioni. Per le unità abitative indipendenti è sufficiente un servizio igienico in ogni unità.”.

#### Art. 25

Introduzione dell'articolo 26 bis nel d.p.g.r. 46/R/2004

1. Dopo l'articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2004 è aggiunto il seguente:

#### “Art. 26 bis

Utilizzo di camere con particolari requisiti strutturali

1. Il soggiorno e il pernottamento di giovani fino a venticinque anni di età e dei loro eventuali accompagnatori, anche sotto forma di turismo-lavoro giovanile è consentito anche nelle camere aventi i seguenti requisiti strutturali minimi:

a) igienico strutturali di cui all'articolo 26, commi 1, 2, 3 e 4;

b) superficie minima delle camere di 8 metri quadrati per le camere a un letto e 12 metri quadrati per le camere a due letti, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni letto in più;

c) a ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto purché sia comunque garantita la cubatura di 9 metri cubi per ogni posto letto aggiunto;

d) un servizio wc ogni dieci posti letto, un bagno o doccia ogni dodici posti letto, un lavabo ogni quattro posti letto, senza tenere conto delle frazioni e calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati;

2. Il locale o i locali comuni di soggiorno, se presenti, devono essere dimensionati nel rapporto minimo di 0,50 metri quadrati ogni posto letto, con un minimo di 8 metri quadrati. Tali locali possono coincidere con la sala da pranzo.”.

#### Art. 26

Modifiche all'articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. Prima del comma 1 dell'articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2004 è inserito il seguente:

“01. Ai sensi dell'articolo 13 della legge l'attività di ospitalità in spazi aperti può essere svolta in aziende con una superficie minima corrispondente alle ore lavoro necessarie per l'iscrizione nell'anagrafe regionale con la qualifica di IAP ai sensi della l.r. 45/2007.”.

2. L'alinea del comma 2 dell'articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituita dalla seguente:

“2. Per lo svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti, di cui all'articolo 20 della legge, devono essere previsti un servizio wc ogni sei persone, un lavabo e una doccia al chiuso con acqua calda, nonché un

servizio di lavanderia ogni dodici persone, senza tenere conto delle frazioni. Devono, inoltre essere rispettati i seguenti requisiti:”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2004 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Nel calcolo del numero dei posti massimi realizzabili per l'agricampeggio deve essere rispettato il valore di sei ospiti ogni ettaro di superficie agricola aziendale. Nei casi di frazione di ettaro, fino a 5000 metri quadrati compresi, si arrotonda per difetto e oltre 5000 metri quadrati per eccesso.”.

4. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2004 è aggiunto il seguente:

“2 ter. Per veicoli ricreazionali di cui all'articolo 13, comma 1 della legge si intendono i caravan e gli autocaravan.”.

#### Art. 27

Introduzione dell'articolo 27 bis nel d.p.g.r. 46/R/2004

1. Dopo l'articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2004 è aggiunto il seguente:

#### “Art. 27 bis

Requisiti per l'ospitalità di camper in spazi aperti

1. Per lo svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti di cui all'articolo 20 della legge, rivolta esclusivamente a camper, denominata agrisosta camper, oltre a quanto indicato nell'articolo 27, comma 01, devono essere previsti i seguenti requisiti:

a) superficie delle piazzole non inferiore a 30 metri quadrati e le stesse devono essere sistemate a prova di acqua e di polvere tramite l'inerbimento del terreno o l'uso di autobloccanti e comunque in modo permeabile;

b) fornitura di acqua potabile e di energia elettrica;

c) illuminazione dell'area;

d) un pozzetto agibile per le acque di scarico e uno scarico idoneo per i wc chimici;

e) dispositivi di prevenzione incendi.

2. Nel calcolo del numero dei posti massimi realizzabili per l'agrisosta camper deve essere rispettato il valore di sei ospiti per ogni ettaro di superficie agricola aziendale. Nei casi di frazione di ettaro, fino a 5000 metri quadrati compresi, si arrotonda per difetto e oltre cinquemila metri quadrati per eccesso.”.

#### Art. 28

Sostituzione dell'articolo 28 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'articolo 28 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

#### “Art. 28

Requisiti per lo svolgimento delle attività agrituristiche di cui all'articolo 14 della legge

1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 11, commi 2 ter e 2 quater, per lo svolgimento delle attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive, escursionistiche, e di ippoturismo, ai sensi dell'articolo 21 della legge deve essere previsto almeno un servizio igienico ogni quindici ospiti, senza tenere conto delle frazioni e, all'interno degli edifici aziendali, deve essere individuato un locale di dimensioni commisurate al numero dei fruitori delle attività agrituristiche, da destinare all'accoglienza degli ospiti.”.

Art. 29

Sostituzione dell'articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 29

Conduzione e controllo delle piscine

1. La conduzione e il controllo delle piscine è esercitata nel rispetto della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine a uso natatorio) e del relativo regolamento di attuazione.

2. Il responsabile dell'igiene, della funzionalità della piscina e della sicurezza dei bagnanti è il titolare dell'azienda agricola o altri soggetti da lui formalmente incaricati.”

Art. 30

Abrogazione dell'articolo 30 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'articolo 30 del d.p.g.r. 46/R/2004 è abrogato.

Art. 31

Introduzione del titolo II bis nel d.p.g.r. 46/R/2004

1. Dopo il titolo II del d.p.g.r. 46/R/2004 è aggiunto il seguente:

“Titolo II bis Vigilanza e controllo”.

Art. 32

Introduzione dell'articolo 30 bis nel d.p.g.r. 46/R/2004

1. Dopo l'articolo 30 del d.p.g.r. 46/R/2004 è aggiunto il seguente:

“Art. 30 bis  
Vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6 della legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, definisce apposite linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo annuale che i comuni e le province devono effettuare sull'osservanza della legge .

2. Ferme restando le competenze previste dalle norme vigenti in materia igienico sanitaria, le Aziende unità sanitarie locali (Aziende USL) possono predisporre specifici piani mirati per la vigilanza e il controllo degli aspetti strutturali e igienico sanitari stabiliti dalla disciplina regionale per le attività agrituristiche in raccordo e coordinamento con i comuni.”

Art. 33

Sostituzione dell'allegato A del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'allegato A del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 34

Introduzione dell'allegato C nel d.p.g.r. 46/R/2004

1. E' introdotto l'allegato C al d.p.g.r. 46/R/2004.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 25 marzo 2010

SEGUONO ALLEGATI

**ALLEGATO A****PARTE I**

Determinazione delle ore lavoro per realizzare la condizione di principalità di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a) della l.r. 30/2003

**1. PREMESSA**

L'imprenditore agricolo che sceglie la condizione di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a) della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) per realizzare la principalità può determinare le ore lavoro occorrenti per l'attività agricola e per le attività agrituristiche con il metodo standard di seguito illustrato o attraverso una documentata dimostrazione. Le tabelle sotto riportate hanno validità esclusiva per la dimostrazione della principalità prevista dalla l.r. 30/2003 e pertanto non utilizzabili per altri fini.

L'imprenditore agricolo che determina le ore lavoro con una documentata dimostrazione deve quantificare le ore effettive che prevede di impiegare, per il triennio successivo, nell'attività agricole e nell'attività agriturbistica, assicurandosi che ogni anno sussista la principalità dell'attività agricola.

**2. METODO STANDARD PER LA DETERMINAZIONE DELLE ORE LAVORO NECESSARIE ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA**

L'imprenditore agricolo che sceglie di determinare le ore lavoro necessarie per l'attività agricola con il metodo standard applica le tabelle A, B e C, dove sono indicate le ore lavoro massime teoricamente determinate per le principali colture ed allevamenti e dichiara nella relazione di cui all'articolo 7 della legge:

- 1) le caratteristiche produttive dell'azienda;
- 2) che l'azienda è condotta secondo i criteri di ordinaria conduzione agricola;
- 3) che l'azienda è condotta secondo gli eventuali disciplinari di produzione a cui è assoggettata;
- 4) se procede alla trasformazione e/o alla commercializzazione dei prodotti aziendali e in che misura.

Le province possono apportare, con riferimento al proprio territorio, variazioni in aumento, fino al 30 per cento, rispetto ai valori delle tabelle A, B e C.

Le province possono prevedere, con riferimento al proprio territorio, colture ed allevamenti non previste dal presente allegato e attribuire agli stessi specifici valori.

Le province sono tenute a dare ampia diffusione alle proprie determinazioni di cui ai punti precedenti attraverso la pubblicazione sul BURT.

Tabella A - Coltivazione ore standard/ettaro/anno

Prodotto <sup>1</sup>	Coltivazione <sup>2</sup> (ore/ha/anno)	Trasformazione <sup>3</sup> (ore/ha/anno)	Commercializzazione <sup>4</sup> (ore/ha/anno)
Cereali, oleaginose, favino (escluso mais)	25	+10%	+20%
Foraggiere ed erba	70	+10%	+20%
Frutta	450	+20%	+20%
Mais e riso, barbabietole	70	+10%	+20%
Ortaggi	600	+20%	+20%
Prati-pascolo, pascolo	15	0	+10%

<sup>1</sup> Se un ettaro è a coltura promiscua si considerano le ore impiegate nella coltura prevalente. Per le colture ortive ripetute nello stesso anno sulla stessa superficie le ore sono raddoppiate. Per le colture in serra le ore sono da incrementare del 30%.

<sup>2</sup> Nei casi in cui il fondo aziendale risulti avere una pendenza media ponderata superiore all'8 per cento le ore previste per le coltivazioni sono incrementate del 10 per cento. La media ponderata deve essere documentata a cura e spese dell'imprenditore richiedente.

<sup>3</sup> I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

<sup>4</sup> I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

Olivi	350	+10%	+20%
Vite	500	+20%	+20%
Florovivaismo	2100	+20%	+20%

I valori del tempo lavoro relativi a seminativi, oliveti e vigneti sopra indicati sono ridotti del 25 per cento nel caso di terreni condotti solamente nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/1993, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/1994, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/1971 e (CE) n. 2529/2001.

Tabella B - Silvicoltura - ore standard/ettaro/anno

Tipologia	Coltivazione/taglio (ore/ha/anno)	Commercializzazione <sup>5</sup> (ore/ha/anno)
Impianto coltivazione -Arboricoltura da legno	300	0
Taglio Bosco d'alto fusto	150 <sup>6</sup>	+20%
Taglio Bosco ceduo	110 <sup>7</sup>	+20%
Coltivazione Castagneto da frutto	150	+20%
Cura e manutenzione delle superfici boscate	10	0

Tabella C1 - Zootecnia - ore standard/capo/anno

Allevamento <sup>8</sup>	Allevamento (ore/capo/anno)	Trasformazione prodotto <sup>9</sup> (ore/capo/anno)	Commercializzazione prodotto <sup>10</sup> (ore/capo/anno)
Bovini ed equini da carne	40	+10%	+20%
Bovini da latte	60	+ 20%	+20%
Equini da trekking e da lavoro	50	0	0
Ovini caprini	12	+ 10%	+20%
Suini	20	+ 10%	+20%
Bassa corte <sup>11</sup>	1,50	+ 10%	+10%

Per allevamenti di selvaggina da penna e di leporidi si applica la tabella degli avicunicoli. Per gli allevamenti di ungulati si applica la tabella dei suini. Per gli allevamenti di struzzi si applica la tabella degli ovicapri equiparando 2 struzzi ad un capo di ovicapri.

Tabella C2 - Zootecnia - Tabella ore standard/arnia/anno

Allevamento	fino a 50 arnie (ore/arnia/anno)	da 51 a 200 arnie (ore/arnia/anno)	oltre 200 arnie (ore/arnia/anno)	Trasformazione (ore/arnia/anno)	Commercializzazione prodotto <sup>12</sup> (ore/arnia/anno)
Api	10	9	8	20%	+20%

<sup>5</sup> I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della legna tagliata ovvero del frutto di castagno raccolto.

<sup>6</sup> Si considerano le superfici che sono annualmente sottoposte a taglio.

<sup>7</sup> Si considerano le superfici che sono annualmente sottoposte a taglio.

<sup>8</sup> Nel caso di capi allevati in stalla (escluso brado o semibrado) i valori sono incrementati del 10 per cento per allevamenti in box e del 20 per cento per la stabulazione fissa.

<sup>9</sup> I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

<sup>10</sup> I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

<sup>11</sup> I valori attribuiti agli allevamenti di bassa corte si applicano solo ad allevamenti con un numero di capi superiore a 50 unità.

<sup>12</sup> I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

## 2.1 DISPOSIZIONI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE A, B e C

Per colture e allevamenti condotti secondo il metodo biologico o con tecniche di produzione integrata (Agriqualità) i valori indicati nelle tabelle A, B, e C sono incrementati rispettivamente del 20 per cento e del 10 per cento.

Per le aziende agricole il cui tempo lavoro per l'attività agricola risulti inferiore o uguale a 2.080 ore, i valori indicati indicate nelle tabelle A, B e C sono incrementate del 10 per cento al fine di considerare l'attività gestionale complessiva dell'azienda. Per le aziende agricole il cui tempo lavoro per l'attività agricola risulti superiore a 2.080 ore e inferiore o uguale a 4.160 ore, l'incremento è del 5 per cento.

Nel caso in cui, ad un eventuale controllo, l'attività agricola dell'azienda risulti dopo la presentazione della DIA per attività agrituristica, esercitata in modo non conforme agli eventuali disciplinari di produzione o non condotta secondo i criteri di ordinaria conduzione agricola, i valori indicati nelle tabelle A, B e C sono, con riferimento alle produzioni non adeguatamente esercitate, ridotte da un minimo del 50 per cento a un massimo del 100 per cento.

Il comune può chiedere alla provincia la verifica sul permanere dei requisiti oggetti in base ai quali è stata avviata l'attività agrituristica, con riferimento a quanto previsto articolo 25, comma 3 della legge.

## 3. METODO STANDARD PER LA DETERMINAZIONE DELLE ORE LAVORO NECESSARIE ALLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

L'imprenditore agricolo che sceglie di determinare le ore lavoro necessarie alle attività agrituristiche con il metodo standard applica la tabella D dove sono indicate le ore lavoro forfettarie per le attività agrituristiche.

Per l'applicazione dei dati di cui alla tabella D si considerano i posti e il periodo di apertura, a prescindere da quanto effettivamente svolto.

Tabella D - Tipologia attività - ore standard/posto/anno

Tipologia attività agrituristica	Ore lavoro/anno <sup>13</sup>
Agriturismo: solo ospitalità in camere e unità abitative	80 / posto letto
Agriturismo: ospitalità in camere e unità abitative con colazione	95 / posto letto
Agriturismo: ospitalità in camere e unità abitative con mezza pensione	120 / posto letto
Agriturismo: ospitalità in camere e unità abitative con pensione completa	135 / posto letto
Agriturismo: solo ristorazione	25 / posto tavola / pasto <sup>14</sup>
Agricampeggio	8 / ospite
Agriturismo: attività didattiche, etc. (art.14 l.r. 30/2003)	4 ore / giorno / attività <sup>15</sup>
Agriturismo: attività didattiche, etc. (art.14 l.r. 30/2003) con ristorazione	6 ore / giorno / attività <sup>16</sup>
Agriturismo: eventi promozionali (art.16 l.r. 30/2003)	25 / giorno-evento <sup>17</sup>
Agriturismo: degustazione	3 ore / giorno / degustazione <sup>18</sup>

## 4. CONDIZIONI DI AGEVOLAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA PRINCIPALITÀ DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA ALLE AZIENDE DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 1 DELLA L.R. 30/2003

<sup>13</sup> Le attività sono considerate con durata annuale. Nel caso di esercizio dell'attività con apertura di durata inferiore all'anno solare si deve ridurre proporzionalmente le ore lavoro necessarie per la conduzione delle attività agrituristiche.

<sup>14</sup> Si deve far riferimento a ogni singolo posto tavola per ogni singolo pasto. Nel caso di somministrazione di due pasti al giorno (pranzo e cena) le ore lavoro indicate devono essere raddoppiate.

<sup>15</sup> Per determinare le ore lavoro standard riferite all'attività didattiche, ricreative etc., si prescinde dal numero dei partecipanti e si calcola sui giorni di durata del corso, indipendentemente dalle ore effettivamente svolte.

<sup>16</sup> Nel caso di corsi durante i quali è prevista la somministrazione pasti si devono sommare, alle ore previste per l'organizzazione del corso, le ore necessarie per la preparazione e somministrazione pasti fissate forfettariamente per ogni giorno del corso.

<sup>17</sup> Per determinare le ore lavoro standard riferite agli eventi promozionali, si prescinde dal numero dei partecipanti e si moltiplica per il numero degli eventi.

<sup>18</sup> L'attività di degustazione è considerata forfettariamente per ogni giorno di iniziativa di degustazione.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'articolo 26, comma 1 della legge, l'imprenditore agricolo per la determinazione della principalit  dell'attivit  agricola pu  applicare la seguente tabella E:

Tabella E - Agevolazioni di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge

Tipologia <sup>19</sup>	Ore lavoro <sup>20</sup> /unit� <sup>21</sup> /anno
aziende agricole che esercitano attivit� agrituristiche fino a 8 posti letto	- 20% rispetto ai valori di cui alla tabella D o delle ore previste in caso di documentata dimostrazione.
aziende agricole che esercitano attivit� agrituristiche da 9 a 15 posti letto	- 5% rispetto ai valori di cui alla tabella D o delle ore previste in caso di documentata dimostrazione.
aziende agricole che esercitano attivit� agrituristiche con prevalente superficie boscata	- 5% rispetto ai valori di cui alla tabella D o delle ore previste in caso di documentata dimostrazione.
aziende agricole che esercitano attivit� agrituristiche situate in zona montana (1.991/52)	- 20% rispetto ai valori di cui alla tabella D o delle ore previste in caso di documentata dimostrazione.

## PARTE II

Determinazione della produzione lorda vendibile agricola e delle entrate dell'attivit  agrituristica per realizzare la condizione di principalit  di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b) della l.r. 30/2003

### 1. PREMESSA

L'imprenditore agricolo che sceglie la condizione di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b) della legge per realizzare la principalit  pu  determinare la produzione lorda vendibile agricola annua (PLV) con il metodo standard, di seguito illustrato o attraverso una documentata dimostrazione. Le tabelle sotto riportate hanno validit  esclusiva per la determinazione della principalit  prevista dalla l.r. 30/2003 e pertanto non utilizzabili per altri fini.

L'imprenditore agricolo che sceglie di determinare la PLV con una documentata dimostrazione deve quantificare la PLV agricola che prevede, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e le entrate dell'attivit  agrituristica, determinate in base ai prezzi che si prevede di applicare al netto dell'eventuale intermediazione dell'agenzia e al grado di utilizzo delle strutture, provvedendo di anno in anno a verificare la sussistenza della principalit  dell'attivit  agricola con riferimento alle effettive rese e gli effettivi incassi derivanti dall'attivit  agrituristica.

### 2. METODO STANDARD PER LA DETERMINAZIONE DELLA PLV AGRICOLA

L'imprenditore agricolo che sceglie di determinare la PLV agricola con il metodo standard applica le tabelle A, B e C, dove   indicata la PLV per le principali colture e allevamenti e dichiara nella relazione di cui all'articolo 7 della legge:

- 1) le caratteristiche produttive dell'azienda;
- 2) che l'azienda   condotta secondo i criteri di ordinaria attivit  agricola;
- 3) che l'azienda   condotta secondo gli eventuali disciplinari di produzione a cui   assoggettata;

<sup>19</sup> Le aziende sono suddivise per limiti di ricettivit  e per particolari conduzioni produttive o localizzative.

<sup>20</sup> Le ore lavoro possono essere determinate sia tramite l'applicazione del metodo standard, sia attraverso una documentata dimostrazione.

<sup>21</sup> Per unit  si intendono le voci di cui alla tabella "D".

4) se procede alla trasformazione e/o alla commercializzazione dei prodotti aziendali e in che misura.

Le province possono apportare, con riferimento al proprio territorio, variazioni in aumento fino al 30 per cento rispetto ai valori di cui alle tabelle A, B e C.

Le province possono prevedere, con riferimento al proprio territorio, colture e allevamenti non previsti dal presente allegato e attribuire agli stessi specifici valori.

Le province sono tenute a dare ampia diffusione alle proprie determinazioni di cui ai punti precedenti attraverso la pubblicazione sul BURT.

I valori della PLV agricola calcolati con il metodo standard devono essere confrontati con le entrate presunte derivanti dall'attività agrituristica, entrate che si ottengono moltiplicando il prezzo medio applicato dall'azienda per il numero di posti letto abbattuti del 50 per cento, per il numero dei giorni di apertura della struttura, abbattuti del 50 per cento.

Tabella A - Coltivazione - PLV standard/ettaro/anno

Prodotto <sup>22</sup>	Coltivazione (€/ha/anno)	Trasformazione <sup>23</sup> (€/ha/anno)	Commercializzazione del prodotto trasformato <sup>24</sup> (€/ha/anno)
Cereali	650	+5%	+20%
Frutta	7.500	+10%	+25%
Mais	1.800	+5%	+10%
Oleaginose	350	+5%	+20%
Ortaggi	4.000	+10%	+25%
Prato	300	0	+10%
Olivi	2.800	+15%	+20%
Olivi (olio a denominazione di origine)	2.800	+15%	+30%
Vite (vino a denominazione di origine)	7.500	+20%	+50%
Vite (vino da tavola)	5.000	+20%	+30%

Tabella B - Silvicoltura - PLV standard/ettaro/anno

Tipologia	Coltivazione/taglio (€/ha/anno)	Commercializzazione <sup>25</sup> (€/ha/anno)
Coltivazione Arboricoltura da legno	2.200	+20%
Bosco ad alto fusto	1.000 <sup>26</sup>	+10%
Bosco ceduo	500 <sup>27</sup>	+10%
Coltivazione Castagneto da frutto	2.200	+20%

Tabella C1 - Zootecnia - PLV standard/capo/anno

Allevamento	fino a 10 capi (€/capo/anno)	da 10 a 50 capi (€/capo/anno)	oltre 50 capi (€/capo/anno)	Trasformazione prodotto <sup>28</sup> (€/capo/anno)	Commercializzazione prodotto <sup>29</sup> (€/capo/anno)
Bovini da latte	2.000	2.300	2.700	+10%	+20%

<sup>22</sup> Se un ettaro è a coltura promiscua si considera la PLV relativa alla coltura prevalente. Nel caso in cui sono praticate coltivazioni ripetute, si deve considerare il valore derivante dalla somma delle coltivazioni praticate.

<sup>23</sup> I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

<sup>24</sup> I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

<sup>25</sup> I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della legna tagliata ovvero del frutto di castagno raccolto.

<sup>26</sup> Si considerano le superfici che sono annualmente sottoposte a taglio e manutenzione.

<sup>27</sup> Si considerano le superfici che sono annualmente sottoposte a taglio e manutenzione.

<sup>28</sup> I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

<sup>29</sup> I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

Bovini da carne	1.600	1.800	2.000	+ 5%	+10%
Equini da carne	500	600	600	+ 5%	+10%
Equini da trekking	600	600	600	0	0
Ovini caprini	150	170	200	+10%	+20%
Suini	200	180	180	+ 5%	+20%
Bassa corte <sup>30</sup>	0	0	3	+ 5%	+10%

Tabella C2 - Zootecnia - PLV standard/arnia/anno

Allevamento	Allevamento (€/arnia/anno)	Trasformazione (€/arnia/anno)	Commercializzazione prodotto <sup>31</sup> (€/arnia/anno)
Api	100	+5%	+30%

## 2.1 DISPOSIZIONI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE A, B e C

Per colture e allevamenti condotti secondo il metodo biologico o con tecniche di produzione integrata i valori indicati nelle tabelle A, B e C sono incrementati rispettivamente del 20 per cento e del 10 per cento.

Nel caso in cui, ad un eventuale controllo, l'attività agricola dell'azienda risulti dopo la presentazione della DIA per attività agrituristica, esercitata in modo non conforme agli eventuali disciplinari di produzione o non condotta secondo i criteri di ordinaria conduzione agricola, i valori indicati nelle tabelle A, B e C sono, con riferimento alle produzioni non adeguatamente esercitate, ridotte da un minimo del 50 per cento a un massimo del 100 per cento.

Il comune può chiedere alla provincia la verifica sul permanere dei requisiti oggetti in base ai quali è stata avviata l'attività agrituristica, con riferimento a quanto previsto articolo 25, comma 3 della legge.

## 3. CONDIZIONI DI AGEVOLAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA PRINCIPALITÀ DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA ALLE AZIENDE DI CUI ALL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DELLA L.R. 30/2003

Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dell'articolo 26, comma 1 della legge, l'imprenditore agricolo per la determinazione della principalità dell'attività agricola può applicare la seguente tabella D:

Tabella D - Agevolazioni di cui all'articolo 26, comma 1 della legge

Tipologia <sup>32</sup>	PLV agricola <sup>33</sup> /posto letto <sup>34</sup> /anno <sup>35</sup>
aziende agricole che esercitano attività agrituristiche fino a 8 posti letto	1.000,00 Euro
aziende agricole che esercitano attività agrituristiche da 9 a 15 posti letto	2.000,00 Euro
aziende agricole che esercitano attività agrituristiche con prevalente superficie boscata	3.000,00 Euro
aziende agricole autorizzate per attività agrituristiche situate in zona montana (l. 991/52)	1.500,00 Euro

La principalità è dimostrata quando, applicando all'azienda i valori previsti dalle tabelle A, B, C, si raggiunge l'importo fissato dalla tabella D.

<sup>30</sup> I valori attribuiti agli allevamenti di bassa corte si applicano solo ad allevamenti con un numero di capi superiore a 50 unità.

<sup>31</sup> I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiari di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

<sup>32</sup> Le aziende sono suddivise per limiti di ricettività e per particolari conduzioni produttive o localizzative.

<sup>33</sup> La PLV agricola può essere determinata sia tramite l'applicazione del metodo standard, sia mediante una documentata dimostrazione.

<sup>34</sup> Il posto letto è eventualmente comprensivo di 1^ colazione e di ristorazione

<sup>35</sup> L'attività agrituristica è considerata con durata annuale. Nel caso di attività agrituristica con apertura di durata inferiore all'anno solare, si deve ridurre proporzionalmente la PLV agricola necessaria per posto letto.

**ALLEGATO C****PARTE I**  
**PRESENTAZIONE DELLA DIA E DELLA RELAZIONE AGRITURISTICA**

*Il presente allegato ha lo scopo di indicare quali sono le modalità e i dati richiesti all'imprenditore agricolo che presenta dichiarazione d' inizio dell'attività agrituristica e non costituisce modulistica da utilizzare per la presentazione della DIA stessa.*

*I dati del presente allegato saranno comunque riorganizzati e integrati ai sensi del capo III della legge regionale 23 luglio 2009, n.40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) ai fini della presentazione in via telematica della DIA.*

**MODALITA':**

*L'imprenditore collegandosi allo sportello SUAP, accede al sistema per la compilazione della DIA per l'inizio attività agrituristica.*

**Il modello DIA comprende:**

- la parte generale,*
- il quadro aggiuntivo specifico (Y) per le dichiarazioni inerenti la singola attività*
- il quadro aggiuntivo (X) per la relazione agrituristica di cui all'art. 7 della l.r. 30/03*

*Durante la compilazione della DIA alcuni dati dovranno essere inseriti direttamente dall'imprenditore e altri saranno "recuperati" dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla l.r. 23/ 2000.*

*Alla banca dati generata tramite la presentazione della DIA, nonché all'Archivio regionale delle aziende agrituristiche generato ai sensi dell' art. 28 della l.r. 30/03, possono accedere i soggetti pubblici che lo richiedono per motivi istituzionali.*

**DATI RICHIESTI SPECIFICI PER L'ATTIVITA' AGRITURISTICA:****Del quadro aggiuntivo Y fanno parte:**

- Le dichiarazioni specifiche sul possesso da parte dell'imprenditore dei requisiti morali per svolgere agriturismo (art. 8 l.r. 30/03), dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti nonché la presenza dei requisiti igienico sanitari e strutturali indicati nella l.r. 30/2003 e nel regolamento di attuazione.*
- La classificazione (art. 9 l.r. 30/03) della struttura, la cui stampa dovrà essere esposta al pubblico in azienda sia per la comunicazione al cliente che per eventuali controlli da parte della Provincia*
- Periodo di apertura (dato che potrà essere variato senza ripresentazione della DIA) i cui dati saranno utilizzati per gli eventuali controlli.*

**Del quadro aggiuntivo X fa parte:**

*-La relazione agrituristica (art. 7 l.r. 30/03)*

*I dati relativi alla relazione agrituristica risiedono nel sistema informativo di ARTEA.*

*La modalità di informatizzazione della relazione agrituristica possono essere le seguenti :*

- a) relazione compilata e sottoscritta da parte dell'imprenditore durante la presentazione della DIA per l'avvio delle attività agrituristiche presso lo sportello SUAP;*
- b) relazione compilata nel sistema informativo ARTEA precedentemente alla presentazione della suddetta DIA; in tal caso durante la compilazione della DIA saranno richiamati in automatico i contenuti della relazione agrituristica.*

**Avvertenze:**

*-Nel caso in cui l'imprenditore abbia effettuato interventi edilizi su immobili e impianti, i relativi procedimenti devono essere conclusi prima della presentazione della DIA per l'avvio dell'attività agrituristica.*

*-I dati sulla consistenza aziendale e sul piano colturale sono "recuperati" in automatico dal sistema ARTEA al Sistema SUAP.*

*-I dati informatizzati durante la presentazione della DIA incrementano e possono modificare i dati presentati nell'ambito della dichiarazione unica aziendale (DUA) presso ARTEA.*

*-Le modifiche inserite nella DUA (esempio piano colturale, variazioni sulla relazione agrituristica compreso il quadro relativo agli accordi,ecc.) che non determinano una variazione delle attività agrituristiche (limiti o tipologia di attività) già esercitate, non comportano l'obbligo di variare la DIA presentata.*

*-Gli accordi di cui all'articolo 4 del regolamento sono comunicati al comune tramite l'aggiornamento della relazione agrituristica.*

**DICHIARAZIONE D'INIZIO ATTIVITA'**  
**ATTIVITA' AGRITURISTICHE**

(Art. 8 – L.R. 30/2003)

**Sportello Unico Attività Produttive**  
**Comune di .....**

Il sottoscritto: Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera

Data di nascita \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_)

Cittadinanza \_\_\_\_\_

Residenza: Comune di \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_)

Via/P.zza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

**Titolare dell'azienda agricola**       **Legale rappresentante della Società**

**CF**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**P. IVA**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

denominazione o ragione sociale \_\_\_\_\_

con sede   legale nel Comune di \_\_\_\_\_

(Prov. \_\_\_\_\_) Via/P.zza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

iscritto al registro Imprese della C.C.I.A.A. di Sezione \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

non iscritto alla C.C.I.A.A. in quanto esentato ai sensi dell'art.2, comma 3, Legge 25 marzo 1997, n. 77

**per le seguenti attività agrituristiche:** dati recuperati in automatico dal quadro della relazione agrituristicca

x	Tipologia attività	n. posti ospiti
...	ricezione in camere (art.12, comma 1)	
...	ricezione in camere per Ospitalità giovanile	
...	ricezione in unità abitative indipendenti (art.12, comma 1)	
...	ospitalità in spazi aperti (art.13, comma 1)	
...	ospitalità agri sosta camper	
...	somministrazione di alimenti, pasti e bevande per ..... posti tavola (art.XXX, comma XX)	
...	degustazione ed assaggio dei prodotti aziendali (art.15, comma 2)	
...	organizzazione di eventi promozionali per prodotti aziendali tradizionali o di qualità (art.16)	n. eventi....
...	attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo (art.14)	
...	attività di Fattoria Didattica (art. 2 ter)	
...	attività Sociali e di Servizio per le comunità locali (art. 2 ter)	

**COMUNICA***Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L.R. 30/2003***[ ] AVVIO ATTIVITÀ****[ ] MODIFICA CLASSIFICAZIONE***Per MODIFICHE o CESSAZIONI (tipologia attività e ricettività) sarà utilizzata apposita modulistica***con inizio dell'attività dalla data:**

[ ] di presentazione della presente DIA

[ ] dalla data del \_\_\_\_\_

[ ] dalla data che sarà successivamente comunicata (art. 11 l.r. 30/03 c. 1 lett c)

*DICHIARA (quadro Y)*

- che la struttura dove viene svolta l'attività di ospitalità è in possesso dei requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dalla L.R. 30/2003, dal relativo regolamento regionale di attuazione, nonché dalla normativa vigente;

**DICHIARA ED AUTOCERTIFICA (art. 8 l.r. 30/03) (QUADRO Y)***- di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;**- di non aver riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, a meno che non abbia ottenuto la riabilitazione, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità ovvero di frode nella preparazione degli alimenti;**- di non essere sottoposto a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modifiche ovvero di non essere stato dichiarato delinquente abituale;**- di non essere sottoposto a misure di prevenzione o abbia procedimenti penali in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione, ai sensi della legislazione antimafia;**- di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 e successive modifiche e di cui all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n.59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti) e successive modifiche.****La struttura agrituristica adotta la seguente denominazione:***

.....
-------

**CLASSIFICAZIONE (art. 9 l.r. 30/03) (QUADRO Y)***(di questa parte deve essere prodotta una stampa ed esposta in azienda)**Ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 30/2003 e del regolamento di attuazione n.46/R del 2004 e smi*

- al fine della autocertificazione della classificazione ai sensi del regolamento n.46/R della Regione Toscana<sup>3</sup>
- al fine di variazione della classificazione già posseduta

**DICHIARA ED AUTOCERTIFICA**

di possedere tutti i requisiti obbligatori previsti dall'allegato B del regolamento di attuazione della l.r. 30/03 per l'attribuzione di **una spiga**.

di possedere i seguenti requisiti previsti dall'allegato B del regolamento di attuazione della l.r. 30/03 per l'attribuzione delle **spighe aggiuntive**:

- a) vendita diretta dei prodotti;
- b) almeno uno dei requisiti sotto elencati:
  - o allevamenti di specie autoctone o a denominazione di origine;
  - o allevamenti biologici e/o Agriqualità;
  - o altri tipi di allevamento bovino, ovino, suino, caprino, animali di bassa corte e struzzi;
  - o coltivazioni di prodotti a denominazione di origine;
  - o presenza orto familiare;
- o in alternativa, in quanto azienda che esercita attività di ristorazione:
  - o ristorazione con prevalenza di prodotti aziendali e comunque esclusivamente del comprensorio su cui insiste l'azienda e/o ristorazione con menù esclusivi del comprensorio su cui insiste l'azienda.

**ATTRIBUZIONE DI DUE SPIGHE**

di possedere, oltre a quanto sopra specificato, i seguenti requisiti previsti dall'allegato B del regolamento di attuazione della l.r. 30/03 per l'attribuzione di due spighe.

**Almeno 5 tra quelli indicati nel successivo quadro "elenco dei requisiti a scelta" dell'allegato B del regolamento**

Oppure:

**Almeno 4 tra quelli indicati nel successivo quadro "elenco dei requisiti a scelta" dell'allegato B del regolamento in quanto in possesso di uno dei seguenti requisiti**

- o coltivazioni di prodotti tradizionali;
- o coltivazioni biologiche e/o coltivazioni Agriqualità;

Oppure:

**Almeno 3 tra quelli indicati nel successivo quadro "elenco dei requisiti a scelta" dell'allegato B del regolamento in quanto in possesso del seguente requisito**

- o gestione curata da imprenditore dotato di attestato di qualifica di operatore agrituristico conseguito partecipando a corsi professionali specifici. Dalla pubblicazione del presente regolamento, a questo fine, sono validi solo i corsi organizzati da soggetti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia di formazione professionale;

**ATTRIBUZIONE DI TRE SPIGHE**

di possedere, oltre a quanto sopra specificato, i seguenti requisiti previsti dall'allegato B del regolamento di attuazione della l.r. 30/03 per l'attribuzione di tre spighe.

- o gestione curata da imprenditore dotato di attestato di qualifica di operatore agrituristico conseguito partecipando a corsi professionali specifici. Dalla pubblicazione del presente regolamento, a questo fine, sono validi solo i corsi organizzati da soggetti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia di formazione professionale.

**Almeno 9 tra quelli indicati nel successivo quadro "elenco dei requisiti a scelta" dell'allegato B del regolamento**

Oppure:

**Almeno 8 tra quelli indicati nel successivo quadro "elenco dei requisiti a scelta" dell'allegato B del regolamento in quanto in possesso di uno dei seguenti requisiti**

- o coltivazioni di prodotti tradizionali;
- o coltivazioni biologiche e/o coltivazioni Agriqualità

<i>Elenco dei requisiti a scelta – parte I dell'allegato B del regolamento</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ <i>Gestione curata da imprenditore agricolo professionale (Iap);</i></li> <li>❑ <i>attuazione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti;</i></li> <li>❑ <i>adozione anche parziale di impianti adeguati al risparmio delle risorse idriche ed energetiche;</i></li> <li>❑ <i>utilizzo anche parziale di fonti energetiche alternative e/o a basso impatto ambientale;</i></li> <li>❑ <i>recupero di fabbricati aziendali collocati in aree di pregio ambientale e/o recupero di edifici classificati di interesse storico e architettonico;</i></li> <li>❑ <i>presenza di fabbricati di particolare pregio storico;</i></li> <li>❑ <i>presenza di fabbricati restaurati con criteri di bioarchitettura e/o con l'utilizzo di materiali naturali e tradizionali e/o nel rispetto dei criteri architettonici del territorio che ospita l'azienda;</i></li> <li>❑ <i>presenza di fabbricati arredati con elementi tipici della tradizione rurale e/o di particolare pregio storico;</i></li> <li>❑ <i>presenza di testimonianze botaniche, architettoniche, storiche in azienda;</i></li> <li>❑ <i>disponibilità di spazi comuni per momenti di incontro tra imprenditore e ospiti;</i></li> <li>❑ <i>spazio esterno attrezzato con barbecue e/o forno esterno e/o arredi in materiali naturali e rispettosi della tradizione;</i></li> <li>❑ <i>allevamenti di specie autoctone o a denominazione di origine;</i></li> <li>❑ <i>allevamenti biologici e/o Agriqualità;</i></li> <li>❑ <i>altri tipi di allevamento bovino, ovino, suino, caprino, animali di bassa corte e struzzi;</i></li> <li>❑ <i>coltivazioni di prodotti a denominazione di origine;</i></li> <li>❑ <i>presenza orto familiare;</i></li> <li>❑ <i>coltivazioni di prodotti tradizionali;</i></li> <li>❑ <i>coltivazioni biologiche e/o coltivazioni Agriqualità;</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ <i>gestione curata da imprenditore dotato di attestato di qualifica di operatore agriturismo conseguito partecipando a corsi professionali specifici. Dalla pubblicazione del presente regolamento, a questo fine, sono validi solo i corsi organizzati da soggetti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia di formazione professionale;</i></li> <li>❑ <i>azienda faunistico-venatoria e/o azienda agriturismo-venatoria;</i></li> <li>❑ <i>attrezzature per attività sportive all'aperto;</i></li> <li>❑ <i>percorso naturalistico didattico attrezzato;</i></li> <li>❑ <i>disponibilità di locale attrezzato per la degustazione;</i></li> <li>❑ <i>disponibilità di locale attrezzato per la vendita dei prodotti;</i></li> <li>❑ <i>trasformazione e lavorazione dei prodotti;</i></li> <li>❑ <i>visite guidate alle attività aziendali;</i></li> <li>❑ <i>passeggiate a cavallo;</i></li> <li>❑ <i>trekking a piedi e/o passeggiate in bicicletta;</i></li> <li>❑ <i>altre attività sportive e ricreative legate alla valorizzazione e alla conoscenza dell'ambiente rurale;</i></li> <li>❑ <i>corsi di cucina;</i></li> <li>❑ <i>corsi di degustazione e assaggio;</i></li> <li>❑ <i>corsi di artigianato legato alle attività rurali;</i></li> <li>❑ <i>attività didattiche per gli ospiti;</i></li> <li>❑ <i>attività didattiche per bambini;</i></li> <li>❑ <i>attività didattico-ambientale;</i></li> <li>❑ <i>orto didattico;</i></li> <li>❑ <i>ristorazione con prevalenza di prodotti aziendali e comunque esclusivamente del comprensorio su cui insiste l'azienda;</i></li> <li>❑ <i>ristorazione con menù esclusivi del comprensorio su cui insiste l'azienda;</i></li> <li>❑ <i>divulgazione delle conoscenze relative alle lavorazioni e/o alla trasformazione dei prodotti aziendali;</i></li> <li>❑ <i>divulgazione delle conoscenze relative alle attrezzature moderne e antiche utilizzate per le produzioni aziendali.</i></li> </ul>

#### **MENZIONI AGGIUNTIVE**

*Ai sensi dell'allegato B – parte II- del regolamento di attuazione della l.r. 30/03, il sottoscritto intende avvalersi della seguente menzione aggiuntiva in quanto in possesso dei corrispondenti requisiti*

<b>Menzioni aggiuntive</b>	<b>Requisiti posseduti</b>



**PRESENTA LA RELAZIONE SULLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE**

a titolo di presupposto per la completa presentazione della DIA per lo svolgimento delle attività agrituristiche” ai sensi dell’art. 8 della l.r. 30/03

a titolo di comunicazione e aggiornamento della relazione già presentata

**per le seguenti attività 4:**

...	ricezione in camere fino per n. .... posti letto (art.12, comma 1)
...	ricezione in unità abitative indipendenti per n. .... posti letto (art.12, comma 1)
...	ospitalità in spazi aperti per n. ....(art.13, comma 1)
...	somministrazione di alimenti, pasti e bevande per n. .... posti tavola (art.XXX, comma XX)
...	degustazione ed assaggio dei prodotti aziendali (art.15, comma 2)
...	organizzazione di eventi promozionali per prodotti aziendali tradizionali o di qualità (art.16)
...	attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo (art.14)per n. ....
...	attività di Fattoria didattica (art.XXX, comma XX)
...	attività Sociali e di servizio per le comunità locali (art.XXX, comma XX)

A tal fine dichiara

-ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di essere consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall’art. 76 del sopra citato D.P.R., e che le notizie e i dati di seguito riportati corrispondono a verità e possono essere soggetti a controlli;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

- di essere informato che l’accesso ai dati presenti nell’ Archivio regionale delle aziende agrituristiche possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica, ai sensi dell’art.28 della l.r. 30/03.

(Data..... Firma .....

**SEZIONE I – AZIENDA AGRICOLA**

**Tutti i dati sotto indicati sono recuperati dal sistema Artea mediante la DUA**

**1. NOTIZIE SULL’AZIENDA E SULL’IMPRESA**

A) Ubicazione e caratteristiche dell’azienda

B) Tipo di impresa

C) Titolo di possesso dei terreni

D) Rapporto impresa - lavoro

conduzione diretta ha .....

conduzione con salariati ha .....

altro ha .....

<sup>4</sup> barrare con una X, la o le attività agrituristiche per cui viene presentata la relazione e indicare i posti ospite

2. SUPERFICIE AZIENDALE ...  
 3. CONSISTENZA DEGLI ALLEVAMENTI...  
 4. PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI...  
 5. STRUTTURE AZIENDALI  
 5.1. FABBRICATI ABITATIVI

N° di riferimento in planimetria e dati catastali					Condizioni <sup>5</sup>	Precedentemente utilizzato <sup>6</sup>	Interventi effettuati <sup>7</sup>	Previsione d'uso o uso <sup>8</sup>	Unità Abitative o camere	Posti letto
Toponimo	nct/nceu.	Fg.	pc	sub				utilizzati a scopo agrituristico		

## 5.2. ANNESSI AGRICOLI

N° di riferimento in planimetria e dati catastali					Condizioni	Precedentemente utilizzato <sup>9</sup>	interventi effettuati	previsione d'uso o uso	Unità Abitative o camere	Posti letto
Toponimo	nct/nceu.	Fg.	pc	sub				utilizzati a scopo agrituristico		

## 6 - ATTIVITA' LAVORATIVA

## 6.1. Disponibilità di mano d'opera espressa in ore per l'attività agricola

	Situazione attuale		Situazione prevista per il triennio successivo	
	n° addetti <sup>10</sup> (riferito all'anno)	Ore lavorative annue	n° addetti (riferito all'anno)	Ore lavorative annue
<b>TOTALE attività agricole</b>				

## 6.2. Disponibilità di mano d'opera espresso in ore per l'attività agrituristica

	Situazione attuale		Situazione prevista per il triennio successivo	
	n° addetti (riferito all'anno)	Ore lavorative annue	n° addetti (riferito all'anno)	Ore lavorative annue
<b>TOTALE att. agrituristiche</b>				

**SEZIONE 2 - AGRITURISMO**

**I dati sotto indicati devono essere indicati durante la compilazione della relazione agrituristica inserendoli nel sistema Artea**

**1. DATI RELATIVI ALLE CAMERE**

<sup>5</sup> scadente, normale, buono

<sup>6</sup> sì/no

<sup>7</sup> invariata, demolizione, demolizione con trasferimento di volumetrie, interventi di sostituzione edilizia, alienazione, ristrutturazione per agriturismo, destinazione a fini agrituristici senza interventi edilizi

<sup>8</sup> abitazione propria, agriturismo, inutilizzato, etc.

<sup>9</sup> cantina, stalla, fienile, inutilizzato, etc.

<sup>10</sup> indicare in unità di addetti o eventualmente la percentuale di impegno degli stessi riferito all'attività annua

<b>Camere totali n. _____ di cui:</b>				
<b>Singole con bagno</b> n. _____	<b>Doppie con bagno</b> n. _____	<b>Triple con bagno</b> n. _____	<b>Quadruple con bagno</b> n. _____	<b>Altre camere con posti letto</b> n. ___ con bagno
<b>Singole senza bagno</b> n. _____	<b>Doppie senza bagno</b> n. _____	<b>Triple senza bagno</b> n. _____	<b>Quadruple senza bagno</b> n. _____	<b>Altre camere con posti letto</b> n. ___ senza bagno
<b>Unità Abitative totali n. _____ di cui:</b>				
Unità Abitativa n. _____ posti letto n. _____ con servizio di cucina e bagno, denominata .....				
Unità Abitativa n. _____ posti letto n. _____ con servizio di cucina e bagno, denominata .....				
Unità Abitativa n. _____ posti letto n. _____ con servizio di cucina e bagno, denominata .....				
Unità Abitativa n. _____ posti letto n. _____ con servizio di cucina e bagno, denominata .....				

**1.1 Camere con particolari requisiti strutturali (Art. 26 bis Regolamento di attuazione l.r. 30/03)**

<b>Camere totali n. _____ di cui:</b>
n..... camere con posti letto: .....
n..... camere con posti letto: .....

**2. DATI RELATIVI ALL'AGRICAMPEGGIO**

N. PIAZZOLE	N. POSTI OSPITI
N. Servizi wc	N. docce all'aperto
N. Lavandini	N. docce al chiuso con acqua calda
N. Servizi lavabiancheria	

**2.1 DATI RELATIVI ALL'AREA SOSTA CAMPER (ART. 27 bis regolamento di attuazione)**

N. PIAZZOLE	N. POSTI OSPITI
-------------	-----------------

**3 ATTIVITÀ DIDATTICHE, CULTURALI, RICREATIVE, Ecc. (Art. 14 l.r.30/03)****SCHEDE ATTIVITÀ <sup>2</sup>**

.....

Tipologia attività (didattica, ricreativa, culturale, etc.) .....

Struttura utilizzata (locali adoperati, n. servizi igienici, etc..) .....

Connessione con le tradizioni locali o con l'attività aziendale SI NO

**3. EVENTI PROMOZIONALI PER PRODOTTI AZIENDALI TRADIZIONALI O DI QUALITÀ (Art. 16 l.r.30/03)**

Indicazione del periodo di svolgimento e sui prodotti certificati presentati

.....

**4. SOMMINISTRAZIONE PASTI, ALIMENTI E BEVANDE<sup>3</sup> (Art. 15 l.r. 30/03)**

Indicazione dei locali o strutture aziendali in cui si intende svolgere la somministrazione degli alimenti

.....

n. posti tavola .....

Indicazioni sulla la provenienza dei prodotti impiegati nella somministrazione di alimenti, pasti e bevande (Art. 15 l.r.30/03)

.....

<sup>2</sup> deve essere compilata una scheda per ciascuna attività didattica, ricreativa e culturale che si intende attivare

**5 DEGUSTAZIONE ED ASSAGGIO DEI PRODOTTI AZIENDALI (Art.15 comma 2 l.r. 30/03)**

*Attività di somministrazione di prodotti aziendali senza che questi abbiano subito per tale scopo operazioni di particolare manipolazione e cottura.*

*Prodotti aziendali oggetto dell'attività di degustazione e assaggio.*

*Locali o strutture aziendali in cui è consentita la degustazione e l'assaggio (è sufficiente indicare quali sono i locali utilizzando la stessa dizione riportata nella planimetria catastale)*

**6.Svolgimento attività agrituristiche in forma di collaborazione**

*INDICARE LE ALTRE AZIENDE AGRICOLE CON CUI SONO STIPULATI ACCORDI AI SENSI DELL'ART. 5/2 DELLA LR. 30/2003, NONCHE' L'OGGETTO DELL'ACCORDO*

7	<i>attività di Fattoria didattica (art.2, comma 2 lettera c l.r. 30/2003)</i>	<i>didattica (art.2, comma 2 lettera c l.r. 30/2003)</i>
8	<i>attività Sociali e di servizio per le comunità locali (art.2, comma 2 lettera c l.r. 30/2003)</i>	<i>(art.2, comma 2 lettera c l.r. 30/2003)</i>

*Le attività di cui ai punti precedenti saranno attivabili dall'adozione da parte della Giunta Regionale delle delibere indicate all'articolo 11, commi 2 ter e 2 quater del regolamento di attuazione n. 46/R del 2004.*

**SEZIONE 3 – PRINCIPALITA' DELL'ATTIVITA' AGRITURISTICA** *I dati sotto indicati in parte devono essere indicati durante la compilazione della relazione agrituristiche inserendoli nel sistema Artea, e in parte (a fondo grigio) sono recuperati dal programma*

*Per l'applicazione delle tabelle standard l'imprenditore dichiara che l'azienda è condotta secondo i criteri di ordinaria conduzione agricola, nonché secondo gli eventuali disciplinari di produzione a cui è assoggettata*

**Agevolazioni articolo 26 Lr. 30/03**

*Il sottoscritto dichiara di volersi avvalere delle agevolazioni previste dall'articolo 26 comma 1 della l.r. 30/03, che non possono essere cumulate tra loro, e a tal fine fa presente che la propria azienda:*

*è situata in territori classificati montani ai sensi della legislazione vigente -Rif. L. 991/52 (art.26, comma 1 lett. a)*

*presenta superficie prevalentemente boscata (art.26, comma 1 lett. b)*

*o comunque la presente richiesta DIA per attività agrituristiche è limitata a:*

*numero posti letto complessivi inferiore o uguale a 8 (art.26, comma 1 lett. c)*

*numero posti letto complessivi da 9 a 15 (art.26, comma 1 lett. c)*

**8.2 – Schema criterio e metodo prescelto articolo 6 Lr. 30/03**

*(Indicare il criterio e il metodo scelto tramite una X e se ricorrono agevolazioni tramite SI/NO)*

CRITERIO	METODO		AGEVOLAZIONI
	Metodo standard	Metodo a specifica dimostrazione	Art. 26 L.R. n. 30/03
<i>TEMPO LAVORO – art. 6 comma 3 lett. a) Il tempo impiegato per lo svolgimento dell'attività agrituristiche nel corso dell'anno solare è inferiore al tempo utilizzato nell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile, tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione.</i>			

<p><i>PLV - art. 6 comma 3 lett. b)</i>  <i>il valore della produzione lorda vendibile agricola annua, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, è maggiore rispetto alle entrate dell'attività agrituristica, al netto dell'eventuale intermediazione dell'agenzia.</i></p>			
--	--	--	--

*Sia per il metodo standard, relativo al criterio delle ore lavoro e della PLV, è necessaria la compilazione del successivo quadro I, o del quadro II secondo quanto scelto e secondo le indicazioni contenute nell'allegato A del regolamento di attuazione della l.r. 30/03.*

*Per il metodo a specifica dimostrazione, relativo al criterio delle ore lavoro e della PLV, è necessario presentare una relazione tenendo conto delle indicazioni contenute nell'allegato A parte IV del regolamento. Per il metodo a specifica dimostrazione l'imprenditore si impegna a fornire su eventuale richiesta i documenti ai sensi del regolamento di attuazione della l.r. 30/03.*

*Segue la compilazione **automatica** delle sezioni del quadro I o II come sottoindicato:*

- *Quadro I*
- *Quadro II*

*La parte seguente è predisposta con le note presenti nel regolamento di attuazione della l.r. 30/2003 al fine di facilitare la comprensione. Per quanto riguarda gli aspetti generali e di dettaglio si deve fare comunque riferimento al DPGR del 3 agosto 2004, n. 46/R.*

**--QUADRO I--**

**Determinazione delle ore lavoro  
per realizzare la condizione di principalit  di cui all'articolo 6, c.3, lettera a) della l.r. 30/2003**

*Tabella A - Coltivazione - ore standard/ettaro/anno*

Ordinamento colturale <sup>36</sup>	ha	Ore coltivazione <sup>37</sup>		maggiorazioni			Totale ore lavoro
		(ore/ha/anno)	(ore/anno)	Trasformazione <sup>38</sup> (ore/ha/anno)	Commercializzazio ne <sup>39</sup> (ore/ha/anno)	Altro (specificare)	
<i>Cereali, oleaginose, favino (esc. mais)</i>	25			+10%	+20%		
<i>Foraggiere ed erbai</i>	70			+10%	+20%		
<i>Frutteti</i>	450			+20%	+20%		
<i>Mais e riso, barbabietole</i>	70			+10%	+20%		
<i>Ortaggi</i>	600			+20%	+20%		
<i>Prati-pascolo, pascolo</i>	15			0	+10%		
<i>Oliveti</i>	350			+10%	+20%		
<i>Vigneti</i>	500			+20%	+20%		
<i>Florovivaismo</i>	2100			+20%	+20%		
<i>Altro</i>							

*I valori del tempo lavoro relativi a seminativi, oliveti e vigneti sopra indicati sono ridotti del 25 per cento nel caso di terreni condotti solamente nel rispetto delle regole di condizionalit  di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003.*

<sup>36</sup> Se un ettaro   a coltura promiscua si considerano le ore impiegate nella coltura prevalente. Per le colture ortive ripetute nello stesso anno sulla stessa superficie le ore sono raddoppiate. Per le colture in serra le ore sono da incrementare del 30%.

<sup>37</sup> Nei casi in cui il fondo aziendale risulti avere una pendenza media ponderata superiore all'8 per cento le ore previste per le coltivazioni sono incrementate del 10 per cento. La media ponderata deve essere documentata a cura e spese dell'imprenditore richiedente.

<sup>38</sup> I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantit  prodotta

<sup>39</sup> I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantit  prodotta.

**Tabella B - Silvicultura - ore standard/ettaro/anno**

Silvicultura	ha	Ore coltivazione/taglio		maggiorazioni		Totale ore lavoro
		(ore/ha/anno)	(ore/anno)	Commercializzazioni <sup>40</sup> (ore/ha/anno)	Altro (specificare)	
Impianto coltivazione - Arboricoltura da legno		300		0		
Taglio Bosco alto fusto		150 <sup>41</sup>		+20%		
Taglio Bosco ceduo		110 <sup>42</sup>		+20%		
Coltivazione Castagneto da frutto		150		+20%		
Cura e manutenzione delle superfici boscate		10		0		
Altro						

**Tabella C1 - Zootecnia - ore standard/capo/anno**

Allevamento <sup>43</sup>	n. capi	Ore allevamento		maggiorazioni			Totale ore lavoro
		(ore/capo/anno)	(ore/anno)	Trasformazione prodotto <sup>44</sup> (ore/capo/anno)	Commercializzazione e prodotto <sup>45</sup> (ore/capo/anno)	Altro (specificare)	
Bovini ed equini da carne		40		+10%	+20%		
Bovini da latte		60		+20%	+20%		
Equini da trekking e da lavoro		50		0	0		
Ovini caprini		12		+10%	+20%		
Suini		20		+10%	+20%		
Bassa corte <sup>46</sup>		1,50 (min. 50 capi)		+10%	+10%		
Altro							

**Tabella C2 - Zootecnia - Tabella ore standard/arnia/anno**

n. arnie	Ore allevamento		maggiorazioni			Totale ore lavoro
	(ore/arnia/anno)	(ore/anno)	Trasformazione (ore/arnia/anno)	Commercializzazione prodotto <sup>47</sup> (ore/arnia/anno)	Altro (specificare)	
	10 ore fino a 50 arnie 9 ore da 51 a 200 arnie 8 ore oltre 200 arnie		+20%	+20%		

40 I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della legna tagliata ovvero del frutto di castagno raccolto.

41 Si considerano le superfici che sono annualmente sottoposte a taglio.

42 Si considerano le superfici che sono annualmente sottoposte a taglio

43 Nel caso di capi allevati in stalla (escluso brado o semibrado) i valori sono incrementati del 10 per cento per allevamenti in box e del 20 per cento per la stabulazione fissa

44 I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

45 I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

46 I valori attribuiti agli allevamenti di bassa corte si applicano solo ad allevamenti con un numero di capi superiore a 50 unità.

47 I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

**Tabella D - Tipologia attività - ore standard/posto/anno**

Tipologia attività agrituristica	Unità <sup>48</sup>	Ore <sup>49</sup> standard/ posto/anno	Precisazioni <sup>50</sup> (* Coeff. periodo attività (n. gg/365)	totale ore lavoro
Agriturismo: solo ospitalità in camere e unità abitative		80 / posto letto		
Agriturismo: ospitalità in camere e unità abitative con colazione		95 / posto letto		
Agriturismo: ospitalità in camere e unità abitative con mezza pensione		120 / posto letto		
Agriturismo: ospitalità in camere e unità abitative con pensione completa		135 / posto letto		
Agriturismo: solo ristorazione		25 / posto tavola / pasto		
Agricampeggio		8 / ospite		
Agriturismo: attività didattiche, etc. (art.14 l.r. 30/2003)		4 ore / giorno / attività		
Agriturismo: attività didattiche, etc. (art.14 l.r. 30/2003) con ristorazione		6 ore / giorno / attività		
Agriturismo: eventi promozionali (art.16 l.r. 30/2003)		25 / giorno-evento		
Agriturismo: degustazione		3 ore / giorno / degustazione		

**Comparazione (in automatico)**

TAB 1

Totale Tabelle a,b,c1, c2	Totale ore in agricoltura
A	
B	
C1	
C2	

TAB2

Totale Tabella D	Agevolazioni art. 26 l.r. 30/03 (indicare la percentuale di agevolazione)	Totale ore in agriturismo
	- 20%	
	- 5%	

In rapporto ai limiti di ospitalità per le attività agrituristiche dichiarate è soddisfatto il criterio della  
 principalità dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica  SI  NO

Note presenti nel regolamento di attuazione DPGR 3 agosto 2004, n. 46/R - Allegato A parte I  
 con riferimento alla tabella D Tipologia attività – ore standard/posto /anno

Ristorazione: Si deve far riferimento a ogni singolo posto tavola per ogni singolo pasto. Nel caso di somministrazione di due pasti al giorno (pranzo e cena) le ore lavoro indicate devono essere raddoppiate.  
 Attività didattiche: Per determinare le ore lavoro standard riferite all'attività didattiche, ricreative etc., si prescinde dal numero dei partecipanti e si calcola sui giorni di durata del corso, indipendentemente dalle ore effettivamente svolte.

<sup>48</sup> Posto letto, posti agricampeggio, posti tavola (raddoppiati se la somministrazione prevede pranzo e cena), giorni attività, giorni eventi, giorni degustazione.

<sup>49</sup> L'attività agrituristica è considerata con durata annuale. Nel caso di attività agrituristica con apertura di durata inferiore all'anno solare si deve ridurre proporzionalmente le ore lavoro necessarie per la conduzione delle attività agrituristiche

<sup>50</sup> Calcolare il valore in proporzione \* se l'attività è annuale indicare 1 (=365/365), se inferiore ad un anno indicare il coefficiente: es. 0,54 =200/365 (200 giorni di attività su 365)

*Attività didattiche con ristorazione: Nel caso di corsi durante i quali è prevista la somministrazione pasti si devono sommare, alle ore previste per l'organizzazione del corso, le ore necessarie per la preparazione e somministrazione pasti fissate forfettariamente per ogni giorno del corso.*

*Eventi promozionali: Per determinare le ore lavoro standard riferite agli eventi promozionali, si prescinde dal numero dei partecipanti e si moltiplica per il numero degli eventi.*

*Degustazione: L'attività di degustazione è considerata forfettariamente per ogni giorno di iniziativa di degustazione.*

**--QUADRO II--**

**Determinazione della produzione lorda vendibile agricola e delle entrate dell'attività agrituristica per realizzare la condizione di principalità di cui all'articolo 6, c. 3, lettera b) della l.r. 30/2003**

**Tabella A - Coltivazione - PLV standard/ettaro/anno**

Ordinamento colturale <sup>51</sup>	ha	Plv coltivazione		maggiorazioni			Totale Plv
		(€/ha/anno)	(€/anno)	Trasformazione <sup>52</sup> (€/ha/anno)	Commercializzazione del prodotto trasformato <sup>53</sup> (€/ha/anno)	Altro (specificare)	
Cereali		650		+5%	+20%		
Frutteti		7.500		+10%	+25%		
Mais e riso		1.800		+5%	+10%		
Oleaginose		350		+5%	+20%		
Ortaggi		4.000		+10%	+25%		
Prato		300		0	+10%		
Oliveti		2.800		+15%	+20%		
Oliveti (olio a denominazione di origine)		2.800		+15%	+30%		
Vigneti (vino a denominazione di origine)		7.500		+20%	+50%		
Vite (vino da tavola)		5.000		+20%	+30%		
Altro							

**Tabella B - Silvicultura - PLV standard/ettaro/anno**

Silvicultura	ha	Plv coltivazione/taglio		maggiorazioni		Totale Plv
		(€/ha/anno)	(€/anno)	Commercializzazione <sup>54</sup> (€/ha/anno)	Altro (specificare)	
Coltivazione Arboricoltura da legno		2.200		+20%		
Bosco ad alto fusto		1.000 <sup>55</sup>		+10%		
Bosco ceduo		500 <sup>56</sup>		+10%		
Coltivazione Castagneto da frutto		2.200		+20%		
Altro						

51 Se un ettaro è a coltura promiscua si considera la PLV relativa alla coltura prevalente. Nel caso in cui sono praticate coltivazioni ripetute, si deve considerare il valore derivante dalla somma delle coltivazioni praticate.

52 I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta

53 I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta

54 I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della legna tagliata ovvero del frutto di castagno raccolto

55 Si considerano le superfici che sono annualmente sottoposte a taglio e manutenzione.

56 Si considerano le superfici che sono annualmente sottoposte a taglio e manutenzione

**Tabella C1 - Zootecnia - PLV standard/capo/anno**

Allevamento	n. capi	Plv allevamento		maggiorazioni			Totale Plv
		(€/capo/anno)	(€/anno)	Trasformazione e prodotto <sup>57</sup> (€/capo/anno)	Commercializzazione prodotto <sup>58</sup> (€/capo/anno)	Altro (specificare)	
Bovini da latte		2.000 fino a 10 capi 2.300 da 11 a 50 capi 2.700 oltre 50 capi		+10%	+20%		
Bovini da carne		1.600 fino a 10 capi 1.800 da 11 a 50 capi 2.000 oltre 50 capi		+ 5%	+10%		
Equini da carne		500 fino a 10 capi 600 oltre 11 capi		+ 5%	+10%		
Equini da trekking		600		0	0		
Ovini caprini		150 fino a 10 capi 170 da 11 a 50 capi 200 oltre 50 capi		+10%	+20%		
Suini		200 fino a 10 capi 180 oltre 11 capi		+ 5%	+20%		
Bassa corte <sup>59</sup>		3 oltre 50 capi		+ 5%	+10%		
Altro							

**Tabella C2 - Zootecnia - PLV standard/arnia/anno**

n. arnie	Plv allevamento		maggiorazioni			Totale Plv
	(€/arnia/anno)	(€/anno)	Trasformazione e prodotto (€/arnia/anno)	Commercializzazione <sup>60</sup> prodotto (€/arnia/anno)	Altro (specificare)	
	100		+5%	+30%		

**Comparazione (in automatico eccetto per il prezzo medio che deve essere indicato in tabella)**

TAB 1 - Tipologia attività - plv standard/posto/anno

**I DATI SOTTORIPORTATI SONO NECESSARI SOLO SE SI UTILIZZA IL METODO PLV STANDARD SENZA LE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 26 DELLA L.R. 30/2003.**

Tipologia attività agrituristica	Prezzo medio applicato	Unità posti letto	Abbattimento del 50% su $a \times b$ $c = \frac{axb}{2}$	Entrate presunte = $c \times$ giorni di apertura con abbattimento del 50 %	Totale entrate presunte in agriturismo
	a	b	c		
Agriturismo: solo ospitalità in camere e unità abitative					
Agriturismo: ospitalità in camere e unità abitative con colazione					

<sup>57</sup> I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta

<sup>58</sup> I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

<sup>59</sup> I valori attribuiti agli allevamenti di bassa corte si applicano solo ad allevamenti con un numero di capi superiore a 50 unità.

<sup>60</sup> I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta

Agriturismo: ospitalità in camere e unità abitative con mezza pensione					
Agriturismo: ospitalità in camere e unità abitative con pensione completa					
Agriturismo: solo ristorazione					
Agricampeggio					
Agriturismo: attività didattiche, etc. (art.14)					
Agriturismo: attività didattiche, etc. (art.14) con ristorazione					
Agriturismo: eventi promozional (art.16 )					
Agriturismo: degustazione					
<b>Totale complessivo TAB.1</b>					
<b>Totale complessivo TAB. A, B, C1,C2</b>					

TAB 2 - Tipologia attività - agevolazioni art. 26 l.r. 30/2003

I DATI SOTTORIPORTATI SONO NECESSARI SOLO SE SI UTILIZZA IL METODO PLV STANDARD CON LE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL' ART. 26 DELLA L.R. 30/2003.

Tipologia attività agrituristica	agevolazione Art. 26 l.r. 30/03				P <sub>lv</sub> agricola presunta (Somma Tab. A,B, C1, C2)	post <sub>i</sub> letto	p <sub>lv</sub> presunta /anno necessaria per i post <sub>i</sub> richiesti	Confronto
	p <sub>lv</sub> agricola presunta per posto letto / anno	giorni apertura richiesti	(*) coefficiente periodo di apertura *	p <sub>lv</sub> presunta richiesta per posto letto rispetto al coefficiente				La colonna <b>d</b> è maggiore o uguale alla colonna <b>f</b> ?
	<i>a</i>	<i>a l</i>	<i>b</i>	<i>c</i>				
			<i>a l / 365</i>	<i>a x b</i>				
Aziende agricole che esercitano attività agrituristica fino ad 8 posti letto	1.000,00							
Aziende agricole che esercitano e per attività agrituristica da 9 a 15 posti letto	2.000,00							
Aziende agricole che esercitano per attività agrituristica con prevalente superficie boscata	3.000,00							
Aziende agricole che esercitano attività agrituristica situate in zona montana(L.991/52)	1.500,00							

\* se è annuale indicare 1 (=365/365), se è inferiore ad un anno indicare il coefficiente: es 0,54=200/365 (200gg attività su 365)

In rapporto ai limiti di ospitalità per le attività agrituristiche dichiarate è soddisfatto il criterio della prevalenza dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica  SI  NO

## AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana"), pubblicato nel B.U. 13 agosto 2004, n. 33, parte prima, coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 21 dicembre 2005, n. 69/R;

- decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 2010, n. 35/R.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

**Testo coordinato del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana)).**

## INDICE

## Titolo I

## DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

## Titolo II

## ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO

## Capo I

## Principalità dell'attività agricola

Art. 3 - Dichiarazione di inizio attività agriturbistica

Art. 4 - Accordi scritti per disciplinare le forme di collaborazione

Art. 5 - Principalità della attività agricola

Art. 6 - Relazione

## Capo II

Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche

Art. 7 - Classificazione con le spighe

Art. 8 - Ulteriori indicazioni

Art. 9 - Targa identificativa

Art. 9 bis - Limiti di esercizio delle attività agrituristiche

## Capo III

Limiti e modalità di esercizio delle attività agrituristiche

Art. 10 - Degustazione e assaggio di prodotti e organizzazioni di eventi promozionali

Art. 11 - Attività di cui all' articolo 14 della l.r. 30/2003

Art. 12 - Utilizzo dell'abitazione principale dell'imprenditore ubicata nei centri abitati

Art. 13 - Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande

Art. 13 bis - Requisiti professionali per la somministrazione pasti alimenti e bevande

Art. 14 - Individuazione delle aree montane e delle aree svantaggiate

Art. 15 - Eventi promozionali

Art. 16 - Norme tecniche per la realizzazione dei servizi igienici, dei volumi tecnici e degli impianti sportivo-ricreativi

## Capo IV

Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza

## Sezione I

Requisiti igienico-sanitari per la produzione, la preparazione e la somministrazione di pasti, alimenti e bevande

Art. 17 - Idoneità dei locali per la preparazione e la somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande

Art. 18 - Piano di autocontrollo

Art. 19 - Requisiti dei locali per la somministrazione

Art. 20 - Requisiti dei locali per la preparazione dei pasti

Art. 21 - Requisiti dei locali per la preparazione e somministrazione di pasti nel corso degli eventi di cui all' articolo 16 della l.r 30/2003

Art. 22 - Requisiti dei locali per la preparazione dei prodotti aziendali

## Sezione II

Requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento dell'attività di macellazione di animali allevati in azienda

Art. 23 - Macellazione di animali allevati in azienda ai fini della somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande, di degustazioni e di assaggio e di organizzazione di eventi promozionali nel rispetto del sistema della filiera corta

Art. 24 - Quantità di animali e modalità di macellazione

Art. 25 - Requisiti dei locali per la lavorazione delle carni

### Sezione III

Requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza per l'ospitalità

Art. 26 - Requisiti delle camere e delle unità abitative

Art. 26 bis - Utilizzo di camere con particolari requisiti strutturali

Art. 27 - Requisiti per l'ospitalità in spazi aperti

Art. 27 bis - Requisiti per l'ospitalità di camper in spazi aperti

Art. 28 - Requisiti per lo svolgimento delle attività agrituristiche di cui all'articolo 14 della legge

### Sezione IV

Disposizioni per la conduzione delle piscine

Art. 29 - Conduzione e controllo delle piscine

Art. 30 - Controlli nella conduzione delle piscine

### Titolo II bis

#### VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 30 bis - Vigilanza e controllo

### Titolo III

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGATIVE

Art. 31 - Abrogazioni

Art. 32 - Norme transitorie per la classificazione

Allegato A

Allegato B

Allegato C

### Titolo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1<sup>1</sup>

Oggetto

*1. Il presente regolamento attua le disposizioni della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana), di seguito denominata legge.*

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento per centro abitato

si intendono i centri con popolazione non superiore a tremila abitanti, perimetrati negli atti della pianificazione comunale.

### Titolo II

#### ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO

#### Capo I<sup>2</sup>

##### Principalità dell'attività agricola

Art. 3<sup>3</sup>

##### Dichiarazione di inizio attività agrituristica

*1. La dichiarazione di inizio attività agrituristica (DIA) è presentata al comune tramite lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) in via telematica utilizzando la modulistica messa a disposizione nel sito istituzionale del SUAP, dall'imprenditore agricolo proprietario dell'azienda o comunque titolare di altro diritto reale o personale di godimento su di essa, con esclusione del contratto di comodato.*

*2. La DIA contiene quanto indicato nell'allegato C al presente regolamento.*

*3. L'archivio regionale delle aziende agrituristiche di cui all'articolo 28 della legge è tenuto dall'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA).*

Art. 4

Accordi scritti per disciplinare le forme di collaborazione

*1. Gli accordi scritti per disciplinare le forme di collaborazione di cui all'articolo 5 della legge sono comunicati ai comuni competenti.*

Art. 5

Principalità della attività agricola

*1. I criteri per la determinazione della principalità dell'attività agricola, di cui all'articolo 6, comma 3 della legge, sono indicati nell'allegato A al presente regolamento.*

Art. 6<sup>4</sup>

Relazione

*1. La relazione agrituristica è presentata nell'ambito della dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all'articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), tramite il fascicolo aziendale. L'allegato C al presente regolamento con-*

tiene le modalità e i dati necessari per la presentazione della relazione agrituristica.

## Capo II

### Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche

#### Art. 7

##### Classificazione con le spighe

1. Per la classificazione delle strutture ricettive agrituristiche è utilizzato il logo che rappresenta la spiga.

2. Le caratteristiche grafiche del logo che rappresenta la spiga sono definiti nell'allegato B, parte III.

3. Le strutture agrituristiche sono classificate con un numero di spighe, compreso fra uno e tre, che indica il livello qualitativo dell'offerta di ospitalità rurale.

4. L'attribuzione del livello di classificazione con le spighe avviene in relazione al possesso dei requisiti, distinti in obbligatori e facoltativi, elencati nell'allegato B, parte I.

5. Il possesso dei soli requisiti obbligatori consente il livello di classificazione minimo, pari ad una spiga.

6. <sup>5</sup> L'apposita stampa dei requisiti inerenti la classificazione dichiarati dall'imprenditore agricolo al momento della presentazione della DIA deve essere esposta al pubblico all'interno dell'agriturismo in luogo ben visibile.

#### Art. 8

##### Ulteriori indicazioni

1. La classificazione con le spighe può essere integrata con le menzioni aggiuntive previste nell'allegato B, parte III.

2. Ogni menzione aggiuntiva può essere utilizzata per individuare specifiche tipologie di ospitalità, le cui caratteristiche sono individuate nell'allegato B, parte III.

3. Le caratteristiche grafiche delle menzioni aggiuntive sono definite con atto del competente ufficio della Giunta regionale.

#### Art. 9

##### Targa identificativa

1. Ogni azienda agricola che svolge <sup>6</sup> attività agrituristiche deve apporre all'ingresso per gli ospiti dell'azienda la targa identificativa di cui all'allegato B, parte III.

2. <sup>7</sup> Le aziende autorizzate in data anteriore all'entra-

ta in vigore del regolamento si adeguano all'obbligo di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2006.

#### Art. 9 bis <sup>8</sup>

##### Limiti di esercizio delle attività agrituristiche

1. Le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) e d) della legge sono svolte in azienda nei limiti massimi derivanti dal calcolo della principalità dell'attività agricola effettuato con la relazione agrituristica di cui all'articolo 7 e fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari.

## Capo III

### Limiti e modalità di esercizio delle attività agrituristiche

#### Art. 10

##### Degustazione e assaggio di prodotti e organizzazioni di eventi promozionali <sup>9</sup>

1. <sup>10</sup> La degustazione e l'assaggio di prodotti e l'organizzazione di eventi promozionali è svolta con prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, come definiti all'articolo 13.

2. Qualora per la degustazione e l'assaggio dei prodotti di cui al comma 1 <sup>11</sup> non sia utilizzato materiale di carta o plastica biodegradabile devono essere disponibili strumenti per il lavaggio delle stoviglie e/o servizi di noleggio stoviglie.

3. Per la preparazione di spuntini e bevande offerti in degustazione ed assaggio è sufficiente disporre di uno spazio con piano di lavoro lavabile che può essere ricavato anche nella cucina o nel locale destinato agli assaggi e degustazioni.

4. Nel caso di preparazioni che richiedano la lavorazione e la cottura dei cibi sono necessari i requisiti igienico-sanitari previsti per la preparazione e somministrazione di pasti, alimenti e bevande. Possono essere utilizzate anche zone di cottura poste all'esterno degli edifici.

#### Art. 11

##### Attività di cui all'articolo 14 della l.r. 30/2003

1. Le attività di cui all'articolo 14 della legge organizzate all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda devono essere svolte nel comune ove ha sede il centro aziendale o nei comuni limitrofi e al di fuori dei centri abitati (parole soppresse) <sup>12</sup>.

2. Qualora le attività di cui all'articolo 14 della legge siano organizzate in strutture private al di fuori dei beni

fondari, queste devono essere di proprietà dell'imprenditore agricolo o comunque l'imprenditore deve avere sulle stesse un diritto reale o personale di godimento, con esclusione del contratto di comodato.

*2 bis.* <sup>13</sup> *Le attività di cui all'articolo 14 della legge possono essere organizzate dall'azienda agricola singolarmente o mediante forme di collaborazione di cui all'articolo 5, comma 2 della legge nel rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza.*

*2-ter.* <sup>14</sup> *La Giunta regionale con regolamento disciplina i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge afferenti ai servizi sociali e di servizio per le comunità locali.*

*2-quater.* <sup>15</sup> *La Giunta regionale con regolamento disciplina i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 14 della legge denominate fattorie didattiche.*

#### Art. 12

##### Utilizzo dell'abitazione principale dell'imprenditore ubicata nei centri abitati

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge, l'esercizio delle attività agrituristiche nei locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel centro abitato deve svolgersi in immobili che presentano caratteristiche di ruralità come definite negli strumenti della pianificazione comunale.

#### Art. 13 <sup>16</sup>

##### Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande

1. Ai sensi dell'articolo 15 della legge nella somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande, nelle degustazioni e assaggi, e negli eventi promozionali sono utilizzati prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani.

2. I prodotti aziendali sono quelli prodotti in azienda originati nel territorio regionale e quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni anche esterne. Sono equiparati ai prodotti aziendali quelli prodotti da aziende agricole locali e/o regionali con le quali l'imprenditore sottoscrive accordi. Per i prodotti degli allevamenti un periodo significativo dell'ultima fase deve essere svolto in azienda nel territorio regionale.

3. I prodotti certificati toscani sono quelli a denominazione d'origine protetta (DOP), a indicazione

*geografica protetta (IGP), agriqualità, biologici, prodotti agricoli tradizionali e vini a denominazione d'origine (DO).*

4. I prodotti di origine toscana, anche se non certificati toscani, sono quelli prodotti da aziende agricole e agroalimentari situate nel territorio toscano e anche se trasformati, ottenuti comunque da prodotti coltivati, allevati, cacciati, pescati o raccolti nel territorio toscano. Per le aziende situate in prossimità dei confini amministrativi regionali, sono prodotti locali anche quelli prodotti da aziende agricole e agroalimentari situate nei comuni non toscani confinanti, secondo gli stessi principi di cui al primo alinea.

5. L'origine e la provenienza dei prodotti è indicata agli ospiti insieme al prezzo delle pietanze, tramite informazioni scritte riportate nella lista delle pietanze. In particolare sono indicati quali sono i prodotti aziendali propri e la provenienza degli altri prodotti impiegati.

6. Per il completamento delle pietanze da somministrare è consentito l'utilizzo di ingredienti complementari, quali spezie coloniali e altri non ottenibili in Toscana, nonché la somministrazione di prodotti di uso comune dell'ospitalità tradizionale.

7. E' consentito l'utilizzo dei prodotti indispensabili per diete speciali per motivi di salute.

#### Art. 13 bis <sup>17</sup>

##### Requisiti professionali per la somministrazione pasti alimenti e bevande

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge l'imprenditore che svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande o l'addetto che svolge tale attività, deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

a) possedere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) con iscrizione, anche a titolo provvisorio nell'anagrafe regionale, ai sensi della l.r. 45/2007;

b) essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di laurea attinente alla materia dell'alimentazione o della somministrazione di alimenti e bevande o attinente al settore agrario e forestale;

c) aver esercitato in proprio l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, alla preparazione o all'amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore,

*in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;*

*d) avere frequentato con esito positivo il corso di formazione obbligatoria per somministrazione di alimenti e bevande o il corso di operatore agrituristico del repertorio regionale dei profili professionali o analogo corso di formazione come disciplinato dalla vigente normativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.*

*Art. 14<sup>18</sup>*

*Individuazione delle aree montane e delle aree svantaggiate*

*(Abrogato)*

*Art. 15*

*Eventi promozionali*

*1. <sup>19</sup> Abrogato.*

*2. L'attività di somministrazione di pasti, alimenti e bevande realizzata nel corso degli eventi deve essere accompagnata da un'attività di informazione sui prodotti presentati e sui relativi metodi di produzione.*

*3. <sup>20</sup> Abrogato.*

*Art. 16*

*Norme tecniche per la realizzazione dei servizi igienici, dei volumi tecnici e degli impianti sportivo-ricreativi*

*1. Ai sensi dell' articolo 18, comma 6 della legge, le nuove strutture per i servizi igienico-sanitari e i nuovi volumi tecnici possono essere realizzati a condizione che:*

- a) per comprovati motivi strutturali e di sicurezza, non sia possibile utilizzare le strutture esistenti;*
- b) e strutture e i volumi siano adeguatamente inseriti nel contesto rurale;*
- c) le tipologie, gli elementi architettonici e i materiali utilizzati siano tipici dell'edilizia rurale del luogo.*

*2. <sup>21</sup> Ai sensi dell' articolo 18, comma 6 della legge, gli impianti sportivi a carattere ricreativo sono realizzati nel rispetto dei regolamenti urbanistici comunali e a condizione che siano funzionali al soggiorno, all'ospitalità temporanea e che siano adeguatamente inseriti nel contesto rurale.*

*Capo IV*

*Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza*

*Sezione I*

*Requisiti igienico- sanitari per la produzione, la preparazione e la somministrazione di pasti, alimenti e bevande*

*Art. 17<sup>22</sup>*

*Idoneità dei locali per la preparazione e la somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande*

*1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 della legge la preparazione e la somministrazione per un numero di posti tavola non superiore a dodici, laddove è disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti, può essere svolta nella cucina dell'abitazione rispettando i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione.*

*2. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 22 nelle strutture agrituristiche con un numero di posti letto in camera non superiore a dodici è possibile utilizzare la cucina dell'abitazione, avente i requisiti di cui al comma 1, da parte degli ospiti, laddove è disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti.*

*3. Per gli ospiti che usufruiscono della somministrazione di alimenti, di pasti e di bevande, nonché per le attività di degustazione e di assaggio e per l'organizzazione di eventi promozionali, deve essere disponibile almeno un servizio igienico o in numero superiore in proporzione al numero degli utenti e alla tipologia di attività.*

*4. Nel caso in cui il locale per la preparazione dei pasti sia all'interno o nelle vicinanze dell'abitazione, è ammessa la possibilità di utilizzare i locali dell'abitazione quali spogliatoi e i servizi igienici dell'abitazione, purché diversi da quelli a disposizione del pubblico.*

*Art. 18<sup>23</sup>*

*Piano di autocontrollo*

*1. Le aziende agricole che svolgono le attività di cui all'articolo 15 della legge devono dotarsi di un piano di autocontrollo commisurato alle attività svolte.*

*2. Entro il 31 dicembre 2010 la Giunta regionale adegua, nel rispetto del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari le procedure di autocontrollo di cui alla delibera della Giunta regionale 31 gennaio 2005, n. 136 (Linee guida per la gestione delle procedure di autocontrollo nelle aziende agricole che svolgono attività di preparazione e somministrazione pasti, alimenti e bevande, destinati alla consumazione sul posto in ambito agrituristico, in applicazione della disciplina igienico-sanitaria, di cui al D.Lgs. 155/97).*

*Art. 19<sup>24</sup>*

*Requisiti dei locali per la somministrazione*

*(Abrogato)*

*Art. 20<sup>25</sup>**Requisiti dei locali per la preparazione dei pasti**(Abrogato)**Art. 21<sup>26</sup>**Requisiti dei locali per la preparazione e somministrazione di pasti nel corso degli eventi di cui all'articolo 16 della l.r. 30/2003**(Abrogato)**Art. 22<sup>27</sup>**Requisiti dei locali per la preparazione dei prodotti aziendali**(Abrogato)***Sezione II****Requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento dell'attività di macellazione di animali allevati in azienda***Art. 23<sup>28</sup>**Macellazione di animali allevati in azienda ai fini della somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande, di degustazioni e di assaggio e di organizzazione di eventi promozionali nel rispetto del sistema della filiera corta*

1. Fatto salvo il caso in cui l'azienda è dotata di strutture di macellazione a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, le specie e le quantità di animali allevati in azienda la cui macellazione è possibile ai fini della fornitura diretta al consumatore finale e allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 15 della legge, nonché le modalità da attuare per la macellazione, seguono le indicazioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 31 agosto 2009, n. 746 (Linee guida per la fornitura di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagoforni macellati nell'azienda agricola ai sensi dell'articolo 10, punto 2, lettera A) del d.p.g.r. 1 agosto 2006, n. 40/R).

2. E' consentita la macellazione in azienda di animali di specie suina e ovicaprina con il limite massimo di tre unità di grosso bestiame (UGB) l'anno, secondo le modalità per la visita sanitaria stabilite dalle apposite linee guida regionali per la macellazione per il consumo privato delle carni da approvare entro 31 dicembre 2010 e con l'applicazione dei relativi diritti sanitari di cui al tariffario regionale.

3. Fatto salvo il caso in cui l'azienda non riutilizzi gli scarti della macellazione per l'ammendamento dei

terreni, previo compostaggio in strutture a norma del regolamento (CE) n. 1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), il trasporto degli scarti della macellazione, non depositabili negli appositi container, può essere differito oltre le ventiquattro ore e documentato tramite un registro di carico e scarico. La conservazione degli stessi avviene in appositi imballi a perdere (sacchi di plastica chiusi con un laccio) completi della data di confezionamento e riposti in apposito congelatore utilizzato esclusivamente per tale scopo.

4. Nel caso in cui il locale per la macellazione sia all'interno o nelle vicinanze dell'abitazione, è ammessa la possibilità di utilizzare i locali dell'abitazione quali spogliatoi e i servizi igienici dell'abitazione, purché diversi da quelli a disposizione del pubblico.

*Art. 24<sup>29</sup>**Quantità di animali e modalità di macellazione**(Abrogato)**Art. 25<sup>30</sup>**Requisiti dei locali per la lavorazione delle carni*

1. La lavorazione delle carni ottenute dalla macellazione aziendale o extra aziendale è consentita utilizzando l'eventuale locale adibito per la preparazione dei pasti, degli alimenti e delle bevande o comunque altro locale abilitato ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).

**Sezione III****Requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza per l'ospitalità****Art. 26****Requisiti delle camere e delle unità abitative**

1. Al fine di tener conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici, ai sensi dell'articolo 19 comma.

2 della legge, è ammesso derogare alla normativa vigente consentendo:

a) un'altezza minima dei locali adibiti al soggiorno e

pernotto degli ospiti non inferiore a 2,50 metri di altezza. In caso di soffitti inclinati l'altezza media può essere di 2,50 metri con altezze minime non inferiori a 2 metri e nel caso di altezze in gronda inferiori a 2 metri l'utilizzo obbligatorio di appositi arredi può consentire di riportare l'altezza minima a 2 metri.

b) un'altezza minima dei locali adibiti a servizi igienici e dei corridoi non inferiore a 2,20 metri.

2. Al fine di tener conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della legge, per la superficie illuminante di ciascun locale è consentito derogare alla normativa vigente a condizione che sia garantito un rapporto areo-illuminante pari al valore di 1/14. Nel caso in cui vi sia una distanza della parete del fabbricato da altre strutture superiore ai 15 metri, il rapporto può essere ridotto ad 1/20 purché siano presenti idonei sistemi di ricambio di aria negli ambienti.

3. Per immobili di particolare pregio storico e architettonico sottoposti a vincoli di non modificabilità delle aperture esterne, possono essere consentite ulteriori deroghe a condizione che vi sia un progetto di intervento edilizio che garantisca, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico sanitarie dell'alloggio ottenibili prevedendo una maggiore superficie dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata illuminazione, con impianti di illuminazione autonomi, e una adeguata ventilazione resa possibile dalla dimensione, tipologia e localizzazione delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione ausiliaria.

4. Le deroghe concesse ai sensi del presente articolo sono valide solo per l'uso dei locali a fini agrituristici.

5. *Salvo quanto indicato all'articolo 26 bis, la* <sup>31</sup> ricettività delle camere ad uso agriturismo è determinata come segue:

- a) un posto letto ogni 9 metri quadrati;
- b) due posti letto ogni 14 metri quadrati;
- c) ulteriori posti letto sono autorizzati con un incremento di 5 metri quadrati per ogni letto.

6. <sup>32</sup> *E' consentita la sistemazione di un letto supplementare aggiuntivo per bambini di età non superiore a dodici anni, su richiesta del cliente, senza che ciò determini un aumento del numero complessivo dei posti letto indicati nella DIA, come previsto dall'articolo 12, comma 2 della legge.*

7. La frazione di superficie superiore a 0,50 metri quadrati è, in tutti i casi, arrotondata all'unità.

7 bis. <sup>33</sup> *Le camere non poste in alloggi agrituristici*

*indipendenti devono essere dotate di servizi igienici nella misura minima di uno ogni quattro persone, calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati e senza tenere conto delle frazioni. Per le unità abitative indipendenti è sufficiente un servizio igienico in ogni unità.*

*Art. 26 bis* <sup>34</sup>

*Utilizzo di camere con particolari requisiti strutturali*

1. *Il soggiorno e il pernottamento di giovani fino a venticinque anni di età e dei loro eventuali accompagnatori, anche sotto forma di turismo-lavoro giovanile è consentito anche nelle camere aventi i seguenti requisiti strutturali minimi:*

a) *igienico strutturali di cui all'articolo 26, commi 1, 2, 3 e 4;*

b) *superficie minima delle camere di 8 metri quadrati per le camere a un letto e 12 metri quadrati per le camere a due letti, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni letto in più;*

c) *a ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto purché sia comunque garantita la cubatura di 9 metri cubi per ogni posto letto aggiunto;*

d) *un servizio wc ogni dieci posti letto, un bagno o doccia ogni dodici posti letto, un lavabo ogni quattro posti letto, senza tenere conto delle frazioni e calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati.*

2. *Il locale o i locali comuni di soggiorno, se presenti, devono essere dimensionati nel rapporto minimo di 0,50 metri quadrati ogni posto letto, con un minimo di 8 metri quadrati. Tali locali possono coincidere con la sala da pranzo.*

*Art. 27*

*Requisiti per l'ospitalità in spazi aperti*

01. <sup>35</sup> *Ai sensi dell'articolo 13 della legge l'attività di ospitalità in spazi aperti può essere svolta in aziende con una superficie minima corrispondente alle ore lavoro necessarie per l'iscrizione nell'anagrafe regionale con la qualifica di IAP ai sensi della l.r. 45/2007.*

1. La superficie delle singole piazzole per l'ospitalità in spazi aperti non deve essere inferiore a 60 metri quadrati e le stesse devono essere sistemate a prova di acqua e di polvere tramite l'inerbimento del terreno o l'uso di autobloccanti e comunque in modo permeabile.

2. <sup>36</sup> *Per lo svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti, di cui all'articolo 20 della legge, devono essere previsti un servizio wc ogni sei persone, un lavabo e una doccia al chiuso con acqua calda, nonché un servizio di lavanderia ogni dodici persone, senza tenere*

conto delle frazioni. Devono, inoltre essere rispettati i seguenti requisiti:

a) devono essere localizzati in prossimità delle piazzole:

1) la fornitura di acqua potabile e di energia elettrica;

2) l'impianto di prevenzione incendi, da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti;

3) l'impianto elettrico a colonnine, da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con punti luce atti a consentire la fruizione della viabilità e l'illuminazione dei servizi;

4) l'installazione di recipienti lavabili per il servizio quotidiano di smaltimento dei rifiuti;

5) in caso di ospitalità di caravan e autocaravan, un pozzetto agibile per acque di scarico e uno scarico idoneo per w.c. chimici;

b) i servizi igienico-sanitari e i servizi di lavanderia non possono essere realizzati in strutture precarie o mobili. La lavanderia può essere realizzata anche all'aperto.

c) le attrezzature per il lavaggio stoviglie devono essere installate in uno spazio distinto da quello destinato alle attrezzature per il lavaggio biancheria.

*2 bis.* <sup>37</sup> Nel calcolo del numero dei posti massimi realizzabili per l'agricampeggio deve essere rispettato il valore di sei ospiti ogni ettaro di superficie agricola aziendale. Nei casi di frazione di ettaro, fino a 5000 metri quadrati compresi, si arrotonda per difetto e oltre 5000 metri quadrati per eccesso.

*2-ter.* <sup>38</sup> Per veicoli ricreazionali di cui all'articolo 13, comma 1 della legge si intendono i caravan e gli autocaravan.

#### *Art. 27 bis* <sup>39</sup>

*Requisiti per l'ospitalità di camper in spazi aperti*

1. Per lo svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti di cui all'articolo 20 della legge, rivolta esclusivamente a camper, denominata agrisosta camper, oltre a quanto indicato nell'articolo 27, comma 01, devono essere previsti i seguenti requisiti:

a) superficie delle piazzole non inferiore a 30 metri quadrati e le stesse devono essere sistemate a prova di acqua e di polvere tramite l'inerbimento del terreno o l'uso di autobloccanti e comunque in modo permeabile;

b) fornitura di acqua potabile e di energia elettrica;

c) illuminazione dell'area;

d) un pozzetto agibile per le acque di scarico e uno scarico idoneo per i wc chimici;

e) dispositivi di prevenzione incendi.

2. Nel calcolo del numero dei posti massimi realizzabili per l'agrisosta camper deve essere rispettato il

valore di sei ospiti per ogni ettaro di superficie agricola aziendale. Nei casi di frazione di ettaro, fino a 5000 metri quadrati compresi, si arrotonda per difetto e oltre cinquemila metri quadrati per eccesso.

#### *Art. 28* <sup>40</sup>

*Requisiti per lo svolgimento delle attività agrituristiche di cui all'articolo 14 della legge*

1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 11, commi 2 ter e 2 quater, per lo svolgimento delle attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive, escursionistiche, e di ippoturismo, ai sensi dell'articolo 21 della legge deve essere previsto almeno un servizio igienico ogni quindici ospiti, senza tenere conto delle frazioni e, all'interno degli edifici aziendali, deve essere individuato un locale di dimensioni commisurate al numero dei fruitori delle attività agrituristiche, da destinare all'accoglienza degli ospiti.

#### *Sezione IV*

*Disposizioni per la conduzione delle piscine*

#### *Art. 29* <sup>41</sup>

*Conduzione e controllo delle piscine*

1. La conduzione e il controllo delle piscine è esercitata nel rispetto della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine a uso natatorio) e del relativo regolamento di attuazione.

2. Il responsabile dell'igiene, della funzionalità della piscina e della sicurezza dei bagnanti è il titolare dell'azienda agricola o altri soggetti da lui formalmente incaricati.

#### *Art. 30* <sup>42</sup>

*Controlli nella conduzione delle piscine*

*(Abrogato)*

#### *Titolo II bis* <sup>43</sup>

*VIGILANZA E CONTROLLO*

#### *Art. 30 bis* <sup>44</sup>

*Vigilanza e controllo*

1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6 della legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, definisce apposite linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo annuale che i comuni e le province devono effettuare sull'osservanza della legge.

2. Ferme restando le competenze previste dalle norme vigenti in materia igienico sanitaria, le Aziende

*unità sanitarie locali (Aziende USL) possono predisporre specifici piani mirati per la vigilanza e il controllo degli aspetti strutturali e igienico sanitari stabiliti dalla disciplina regionale per le attività agrituristiche in raccordo e coordinamento con i comuni.*

Titolo III  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGATIVE

Art. 31  
Abrogazioni

1. Il regolamento 6 novembre 2000, n. 7 (Regolamento di attuazione dell' articolo 16 della l.r.17 ottobre 1994, n. 76 "Disciplina delle attività agrituristiche". Criteri generali e procedure per la classificazione delle strutture ricettive agrituristiche) è abrogato.

Art. 32  
Norme transitorie per la classificazione

1. <sup>45</sup> Le strutture agrituristiche che hanno ottenuto la classificazione sulla base del regolamento regionale n. 7/2000 devono presentare richiesta di nuova classificazione entro il 31 dicembre 2006.

Note

1. Comma così sostituito con D.p.g.r. 21 dicembre 2005, n. 69/R, art. 1.

2. Comma così sostituito con D.p.g.r. 21 dicembre 2005, n. 69/R, art. 2.

Allegati

All1 - Allegato A – Determinazione delle ore lavoro per realizzare la condizione di principalità di cui all' articolo 6, comma 3, lettera A) della l.r. 30/2003.

All2 - Allegato B – Criteri generali per la classificazione delle strutture ricettive e agrituristiche.

SEGUONO ALLEGATI

**PARTE I****Determinazione delle ore lavoro per realizzare la condizione di principalit  di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a) della l.r. 30/2003****1. PREMESSA**

L'imprenditore agricolo che sceglie la condizione di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a) della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attivit  agrituristiche in Toscana) per realizzare la principalit  pu  determinare le ore lavoro occorrenti per l'attivit  agricola e per le attivit  agrituristiche con il metodo standard di seguito illustrato o attraverso una documentata dimostrazione. Le tabelle sotto riportate hanno validit  esclusiva per la dimostrazione della principalit  prevista dalla l.r. 30/2003 e pertanto non utilizzabili per altri fini.

L'imprenditore agricolo che determina le ore lavoro con una documentata dimostrazione deve quantificare le ore effettive che prevede di impiegare, per il triennio successivo, nell'attivit  agricole e nell'attivit  agrituristica, assicurandosi che ogni anno sussista la principalit  dell'attivit  agricola.

**2. METODO STANDARD PER LA DETERMINAZIONE DELLE ORE LAVORO NECESSARIE ALL'ATTIVIT  AGRICOLA**

L'imprenditore agricolo che sceglie di determinare le ore lavoro necessarie per l'attivit  agricola con il metodo standard applica le tabelle A, B e C, dove sono indicate le ore lavoro massime teoricamente determinate per le principali colture ed allevamenti e dichiara nella relazione di cui all'articolo 7 della legge:

- 1) le caratteristiche produttive dell'azienda;
- 2) che l'azienda   condotta secondo i criteri di ordinaria conduzione agricola;
- 3) che l'azienda   condotta secondo gli eventuali disciplinari di produzione a cui   assoggettata;
- 4) se procede alla trasformazione e/o alla commercializzazione dei prodotti aziendali e in che misura.

Le province possono apportare, con riferimento al proprio territorio, variazioni in aumento, fino al 30 per cento, rispetto ai valori delle tabelle A, B e C.

Le province possono prevedere, con riferimento al proprio territorio, colture ed allevamenti non previste dal presente allegato e attribuire agli stessi specifici valori.

Le province sono tenute a dare ampia diffusione alle proprie determinazioni di cui ai punti precedenti attraverso la pubblicazione sul BURT.

Tabella A - Coltivazione ore standard/ettaro/anno

Prodotto <sup>1</sup>	Coltivazione <sup>2</sup> (ore/ha/anno)	Trasformazione <sup>3</sup> (ore/ha/anno)	Commercializzazione <sup>4</sup> (ore/ha/anno)
Cereali, oleaginose, favino (escluso mais)	25	+10%	+20%
Foraggiere ed erba	70	+10%	+20%
Frutta	450	+20%	+20%
Mais e riso, barbabietole	70	+10%	+20%
Ortaggi	600	+20%	+20%
Prati-pascolo, pascolo	15	0	+10%

<sup>1</sup> Se un ettaro   a coltura promiscua si considerano le ore impiegate nella coltura prevalente. Per le colture ortive ripetute nello stesso anno sulla stessa superficie le ore sono raddoppiate. Per le colture in serra le ore sono da incrementare del 30%.

<sup>2</sup> Nei casi in cui il fondo aziendale risulti avere una pendenza media ponderata superiore all'8 per cento le ore previste per le coltivazioni sono incrementate del 10 per cento. La media ponderata deve essere documentata a cura e spese dell'imprenditore richiedente.

<sup>3</sup> I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantit  prodotta.

<sup>4</sup> I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantit  prodotta.

Olivi	350	+10%	+20%
Vite	500	+20%	+20%
Florovivaismo	2100	+20%	+20%

I valori del tempo lavoro relativi a seminativi, oliveti e vigneti sopra indicati sono ridotti del 25 per cento nel caso di terreni condotti solamente nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/1993, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/1994, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/1971 e (CE) n. 2529/2001.

Tabella B - Silvicultura - ore standard/ettaro/anno

Tipologia	Coltivazione/taglio (ore/ha/anno)	Commercializzazione <sup>5</sup> (ore/ha/anno)
Impianto coltivazione -Arboricoltura da legno	300	0
Taglio Bosco d'alto fusto	150 <sup>6</sup>	+20%
Taglio Bosco ceduo	110 <sup>7</sup>	+20%
Coltivazione Castagneto da frutto	150	+20%
Cura e manutenzione delle superfici boscate	10	0

Tabella C1 - Zootecnia - ore standard/capo/anno

Allevamento <sup>8</sup>	Allevamento (ore/capo/anno)	Trasformazione prodotto <sup>9</sup> (ore/capo/anno)	Commercializzazione prodotto <sup>10</sup> (ore/capo/anno)
Bovini ed equini da carne	40	+10%	+20%
Bovini da latte	60	+ 20%	+20%
Equini da trekking e da lavoro	50	0	0
Ovini caprini	12	+ 10%	+20%
Suini	20	+ 10%	+20%
Bassa corte <sup>11</sup>	1,50	+ 10%	+10%

Per allevamenti di selvaggina da penna e di leporidi si applica la tabella degli avicunicoli. Per gli allevamenti di ungulati si applica la tabella dei suini. Per gli allevamenti di struzzi si applica la tabella degli ovicapri equiparando 2 struzzi ad un capo di ovicapri.

Tabella C2 - Zootecnia - Tabella ore standard/arnia/anno

Allevamento	fino a 50 arnie (ore/arnia/anno)	da 51 a 200 arnie (ore/arnia/anno)	oltre 200 arnie (ore/arnia/anno)	Trasformazione (ore/arnia/anno)	Commercializzazione prodotto <sup>12</sup> (ore/arnia/anno)
Api	10	9	8	20%	+20%

<sup>5</sup> I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della legna tagliata ovvero del frutto di castagno raccolto.

<sup>6</sup> Si considerano le superfici che sono annualmente sottoposte a taglio.

<sup>7</sup> Si considerano le superfici che sono annualmente sottoposte a taglio.

<sup>8</sup> Nel caso di capi allevati in stalla (escluso brado o semibrado) i valori sono incrementati del 10 per cento per allevamenti in box e del 20 per cento per la stabulazione fissa.

<sup>9</sup> I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

<sup>10</sup> I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

<sup>11</sup> I valori attribuiti agli allevamenti di bassa corte si applicano solo ad allevamenti con un numero di capi superiore a 50 unità.

<sup>12</sup> I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

## 2.1 DISPOSIZIONI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE A, B e C

Per colture e allevamenti condotti secondo il metodo biologico o con tecniche di produzione integrata (Agriqualità) i valori indicati nelle tabelle A, B, e C sono incrementati rispettivamente del 20 per cento e del 10 per cento.

Per le aziende agricole il cui tempo lavoro per l'attività agricola risulti inferiore o uguale a 2.080 ore, i valori indicati indicate nelle tabelle A, B e C sono incrementate del 10 per cento al fine di considerare l'attività gestionale complessiva dell'azienda. Per le aziende agricole il cui tempo lavoro per l'attività agricola risulti superiore a 2.080 ore e inferiore o uguale a 4.160 ore, l'incremento è del 5 per cento.

Nel caso in cui, ad un eventuale controllo, l'attività agricola dell'azienda risulti dopo la presentazione della DIA per attività agrituristica, esercitata in modo non conforme agli eventuali disciplinari di produzione o non condotta secondo i criteri di ordinaria conduzione agricola, i valori indicati nelle tabelle A, B e C sono, con riferimento alle produzioni non adeguatamente esercitate, ridotte da un minimo del 50 per cento a un massimo del 100 per cento.

Il comune può chiedere alla provincia la verifica sul permanere dei requisiti oggetti in base ai quali è stata avviata l'attività agrituristica, con riferimento a quanto previsto articolo 25, comma 3 della legge.

## 3. METODO STANDARD PER LA DETERMINAZIONE DELLE ORE LAVORO NECESSARIE ALLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

L'imprenditore agricolo che sceglie di determinare le ore lavoro necessarie alle attività agrituristiche con il metodo standard applica la tabella D dove sono indicate le ore lavoro forfettarie per le attività agrituristiche.

Per l'applicazione dei dati di cui alla tabella D si considerano i posti e il periodo di apertura, a prescindere da quanto effettivamente svolto.

Tabella D - Tipologia attività - ore standard/posto/anno

Tipologia attività agrituristica	Ore lavoro/anno <sup>13</sup>
Agriturismo: solo ospitalità in camere e unità abitative	80 / posto letto
Agriturismo: ospitalità in camere e unità abitative con colazione	95 / posto letto
Agriturismo: ospitalità in camere e unità abitative con mezza pensione	120 / posto letto
Agriturismo: ospitalità in camere e unità abitative con pensione completa	135 / posto letto
Agriturismo: solo ristorazione	25 / posto tavola / pasto <sup>14</sup>
Agricampeggio	8 / ospite
Agriturismo: attività didattiche, etc. (art.14 l.r. 30/2003)	4 ore / giorno / attività <sup>15</sup>
Agriturismo: attività didattiche, etc. (art.14 l.r. 30/2003) con ristorazione	6 ore / giorno / attività <sup>16</sup>
Agriturismo: eventi promozionali (art.16 l.r. 30/2003)	25 / giorno-evento <sup>17</sup>
Agriturismo: degustazione	3 ore / giorno / degustazione <sup>18</sup>

## 4. CONDIZIONI DI AGEVOLAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA PRINCIPALITÀ DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA ALLE AZIENDE DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 1 DELLA L.R. 30/2003

Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'articolo 26, comma 1 della legge, l'imprenditore agricolo per la determinazione della principalità dell'attività agricola può applicare la seguente tabella E:

<sup>13</sup> Le attività sono considerate con durata annuale. Nel caso di esercizio dell'attività con apertura di durata inferiore all'anno solare si deve ridurre proporzionalmente le ore lavoro necessarie per la conduzione delle attività agrituristiche.

<sup>14</sup> Si deve far riferimento a ogni singolo posto tavola per ogni singolo pasto. Nel caso di somministrazione di due pasti al giorno (pranzo e cena) le ore lavoro indicate devono essere raddoppiate.

<sup>15</sup> Per determinare le ore lavoro standard riferite all'attività didattiche, ricreative etc., si prescinde dal numero dei partecipanti e si calcola sui giorni di durata del corso, indipendentemente dalle ore effettivamente svolte.

<sup>16</sup> Nel caso di corsi durante i quali è prevista la somministrazione pasti si devono sommare, alle ore previste per l'organizzazione del corso, le ore necessarie per la preparazione e somministrazione pasti fissate forfettariamente per ogni giorno del corso.

<sup>17</sup> Per determinare le ore lavoro standard riferite agli eventi promozionali, si prescinde dal numero dei partecipanti e si moltiplica per il numero degli eventi.

<sup>18</sup> L'attività di degustazione è considerata forfettariamente per ogni giorno di iniziativa di degustazione.

Tabella E - Agevolazioni di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge

Tipologia <sup>19</sup>	Ore lavoro <sup>20</sup> /unità <sup>21</sup> /anno
aziende agricole che esercitano attività agrituristiche fino a 8 posti letto	- 20% rispetto ai valori di cui alla tabella D o delle ore previste in caso di documentata dimostrazione.
aziende agricole che esercitano attività agrituristiche da 9 a 15 posti letto	- 5% rispetto ai valori di cui alla tabella D o delle ore previste in caso di documentata dimostrazione.
aziende agricole che esercitano attività agrituristiche con prevalente superficie boscata	- 5% rispetto ai valori di cui alla tabella D o delle ore previste in caso di documentata dimostrazione.
aziende agricole che esercitano attività agrituristiche situate in zona montana (l.991/52)	- 20% rispetto ai valori di cui alla tabella D o delle ore previste in caso di documentata dimostrazione.

## PARTE II

Determinazione della produzione lorda vendibile agricola e delle entrate dell'attività agriturbistica per realizzare la condizione di principalità di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b) della l.r. 30/2003

### 1. PREMESSA

L'imprenditore agricolo che sceglie la condizione di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b) della legge per realizzare la principalità può determinare la produzione lorda vendibile agricola annua (PLV) con il metodo standard, di seguito illustrato o attraverso una documentata dimostrazione. Le tabelle sotto riportate hanno validità esclusiva per la determinazione della principalità prevista dalla l.r. 30/2003 e pertanto non utilizzabili per altri fini.

L'imprenditore agricolo che sceglie di determinare la PLV con una documentata dimostrazione deve quantificare la PLV agricola che prevede, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e le entrate dell'attività agriturbistica, determinate in base ai prezzi che si prevede di applicare al netto dell'eventuale intermediazione dell'agenzia e al grado di utilizzo delle strutture, provvedendo di anno in anno a verificare la sussistenza della principalità dell'attività agricola con riferimento alle effettive rese e gli effettivi incassi derivanti dall'attività agriturbistica.

### 2. METODO STANDARD PER LA DETERMINAZIONE DELLA PLV AGRICOLA

L'imprenditore agricolo che sceglie di determinare la PLV agricola con il metodo standard applica le tabelle A, B e C, dove è indicata la PLV per le principali colture e allevamenti e dichiara nella relazione di cui all'articolo 7 della legge:

- 1) le caratteristiche produttive dell'azienda;
- 2) che l'azienda è condotta secondo i criteri di ordinaria attività agricola;
- 3) che l'azienda è condotta secondo gli eventuali disciplinari di produzione a cui è assoggettata;
- 4) se procede alla trasformazione e/o alla commercializzazione dei prodotti aziendali e in che misura.

Le province possono apportare, con riferimento al proprio territorio, variazioni in aumento fino al 30 per cento rispetto ai valori di cui alle tabelle A, B e C.

Le province possono prevedere, con riferimento al proprio territorio, colture e allevamenti non previsti dal presente allegato e attribuire agli stessi specifici valori.

Le province sono tenute a dare ampia diffusione alle proprie determinazioni di cui ai punti precedenti attraverso la pubblicazione sul BURT.

I valori della PLV agricola calcolati con il metodo standard devono essere confrontati con le entrate presunte derivanti dall'attività agriturbistica, entrate che si ottengono moltiplicando il prezzo medio

<sup>19</sup> Le aziende sono suddivise per limiti di ricettività e per particolari conduzioni produttive o localizzative.

<sup>20</sup> Le ore lavoro possono essere determinate sia tramite l'applicazione del metodo standard, sia attraverso una documentata dimostrazione.

<sup>21</sup> Per unità si intendono le voci di cui alla tabella "D".

applicato dall'azienda per il numero di posti letto abbattuti del 50 per cento, per il numero dei giorni di apertura della struttura, abbattuti del 50 per cento.

Tabella A - Coltivazione - PLV standard/ettaro/anno

Prodotto <sup>22</sup>	Coltivazione (€/ha/anno)	Trasformazione <sup>23</sup> (€/ha/anno)	Commercializzazione del prodotto trasformato <sup>24</sup> (€/ha/anno)
Cereali	650	+5%	+20%
Frutta	7.500	+10%	+25%
Mais	1.800	+5%	+10%
Oleaginose	350	+5%	+20%
Ortaggi	4.000	+10%	+25%
Prato	300	0	+10%
Olivi	2.800	+15%	+20%
Olivi (olio a denominazione di origine)	2.800	+15%	+30%
Vite (vino a denominazione di origine)	7.500	+20%	+50%
Vite (vino da tavola)	5.000	+20%	+30%

Tabella B - Silvicultura - PLV standard/ettaro/anno

Tipologia	Coltivazione/taglio (€/ha/anno)	Commercializzazione <sup>25</sup> (€/ha/anno)
Coltivazione Arboricoltura da legno	2.200	+20%
Bosco ad alto fusto	1.000 <sup>26</sup>	+10%
Bosco ceduo	500 <sup>27</sup>	+10%
Coltivazione Castagneto da frutto	2.200	+20%

Tabella C1 - Zootecnia - PLV standard/capo/anno

Allevamento	fino a 10 capi (€/capo/anno)	da 10 a 50 capi (€/capo/anno)	oltre 50 capi (€/capo/anno)	Trasformazione prodotto <sup>28</sup> (€/capo/anno)	Commercializzazione prodotto <sup>29</sup> (€/capo/anno)
Bovini da latte	2.000	2.300	2.700	+10%	+20%
Bovini da carne	1.600	1.800	2.000	+5%	+10%
Equini da carne	500	600	600	+5%	+10%
Equini da trekking	600	600	600	0	0
Ovini caprini	150	170	200	+10%	+20%
Suini	200	180	180	+5%	+20%
Bassa corte <sup>30</sup>	0	0	3	+5%	+10%

Tabella C2 - Zootecnia - PLV standard/arnia/anno

Allevamento	Allevamento (€/arnia/anno)	Trasformazione (€/arnia/anno)	Commercializzazione prodotto <sup>31</sup> (€/arnia/anno)
Api	100	+5%	+30%

<sup>22</sup> Se un ettaro è a coltura promiscua si considera la PLV relativa alla coltura prevalente. Nel caso in cui sono praticate coltivazioni ripetute, si deve considerare il valore derivante dalla somma delle coltivazioni praticate.

<sup>23</sup> I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

<sup>24</sup> I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

<sup>25</sup> I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della legna tagliata ovvero del frutto di castagno raccolto.

<sup>26</sup> Si considerano le superfici che sono annualmente sottoposte a taglio e manutenzione.

<sup>27</sup> Si considerano le superfici che sono annualmente sottoposte a taglio e manutenzione.

<sup>28</sup> I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

<sup>29</sup> I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

<sup>30</sup> I valori attribuiti agli allevamenti di bassa corte si applicano solo ad allevamenti con un numero di capi superiore a 50 unità.

<sup>31</sup> I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

## 2.1 DISPOSIZIONI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE A, B e C

Per colture e allevamenti condotti secondo il metodo biologico o con tecniche di produzione integrata i valori indicati nelle tabelle A, B e C sono incrementati rispettivamente del 20 per cento e del 10 per cento.

Nel caso in cui, ad un eventuale controllo, l'attività agricola dell'azienda risulti dopo la presentazione della DIA per attività agrituristica, esercitata in modo non conforme agli eventuali disciplinari di produzione o non condotta secondo i criteri di ordinaria conduzione agricola, i valori indicati nelle tabelle A, B e C sono, con riferimento alle produzioni non adeguatamente esercitate, ridotte da un minimo del 50 per cento a un massimo del 100 per cento.

Il comune può chiedere alla provincia la verifica sul permanere dei requisiti oggetti in base ai quali è stata avviata l'attività agrituristica, con riferimento a quanto previsto articolo 25, comma 3 della legge.

## 3. CONDIZIONI DI AGEVOLAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA PRINCIPALITÀ DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA ALLE AZIENDE DI CUI ALL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DELLA L.R. 30/2003

Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dell'articolo 26, comma 1 della legge, l'imprenditore agricolo per la determinazione della principalità dell'attività agricola può applicare la seguente tabella D:

Tabella D - Agevolazioni di cui all'articolo 26, comma 1 della legge

Tipologia <sup>32</sup>	PLV agricola <sup>33</sup> /posto letto <sup>34</sup> /anno <sup>35</sup>
aziende agricole che esercitano attività agrituristiche fino a 8 posti letto	1.000,00 Euro
aziende agricole che esercitano attività agrituristiche da 9 a 15 posti letto	2.000,00 Euro
aziende agricole che esercitano attività agrituristiche con prevalente superficie boscata	3.000,00 Euro
aziende agricole autorizzate per attività agrituristiche situate in zona montana (l. 991/52)	1.500,00 Euro

La principalità è dimostrata quando, applicando all'azienda i valori previsti dalle tabelle A, B, C, si raggiunge l'importo fissato dalla tabella D.

<sup>32</sup> Le aziende sono suddivise per limiti di ricettività e per particolari conduzioni produttive o localizzative.

<sup>33</sup> La PLV agricola può essere determinata sia tramite l'applicazione del metodo standard, sia mediante una documentata dimostrazione.

<sup>34</sup> Il posto letto è eventualmente comprensivo di 1^ colazione e di ristorazione

<sup>35</sup> L'attività agrituristica è considerata con durata annuale. Nel caso di attività agrituristica con apertura di durata inferiore all'anno solare, si deve ridurre proporzionalmente la PLV agricola necessaria per posto letto.

**ALLEGATO B****PARTE I**

## Criteri generali per la classificazione delle strutture ricettive agrituristiche

1. Le strutture ricettive agrituristiche autorizzate vengono classificate con l'attribuzione di un numero di spighe variabile da 1 a 3, secondo i requisiti posseduti.

1. Requisiti per ottenere una spiga
-------------------------------------

1. Il possesso dei requisiti obbligatori dà diritto all'attribuzione di una spiga. Sono considerati obbligatori per tutti gli agriturismi autorizzati i seguenti requisiti:

- a) attrezzatura di pronto soccorso in azienda;
- b) tabella informativa con i numeri di telefono per le emergenze;
- c) segnaletica dei principali servizi presenti in azienda;
- d) illuminazione degli spazi esterni volta unicamente a garantire la sicurezza dei percorsi;
- e) materiale informativo sulla storia, tradizioni e produzioni del territorio e/o dell'azienda;
- f) conduzione dell'azienda secondo pratiche agronomiche e tecniche rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali nei limiti minimi fissati dalle leggi in vigore;
- g) assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi;
- h) esposizione dell'autorizzazione comunale allo svolgimento dell'attività nel locale di ricevimento ospiti.

2. Sono considerati altresì obbligatori i seguenti requisiti:

- a) Per gli agriturismi che svolgono solo ospitalità in *camere*:
  - 1) arredi adeguati al numero degli ospiti;
  - 2) dotazione di biancheria adeguata al numero degli ospiti;
  - 3) bagno dotato di arredi e di biancheria adeguati al numero degli ospiti. Nel caso di bagno comune in aggiunta va prevista la fornitura di sapone liquido con erogatore e la dotazione di asciugamani per uso individuale;
  - 4) pulizia settimanale degli ambienti e a ogni cambio di ospite;
  - 5) cambio settimanale della biancheria e a ogni cambio di ospite;
  - 6) adozione del simbolo grafico "letto".
- b) Per gli agriturismi che svolgono ospitalità in *appartamenti*:
  - 1) arredi adeguati al numero degli ospiti;
  - 2) dotazione di biancheria adeguata al numero degli ospiti;
  - 3) bagno dotato di arredi e di biancheria adeguati al numero degli ospiti. Nel caso di bagno comune in aggiunta va prevista la fornitura di sapone liquido con erogatore e la dotazione di asciugamani per uso individuale;
  - 4) arredi adeguati al numero degli ospiti in tutte le stanze presenti;
  - 5) cucina a norma con dotazione di arredi, biancheria e stoviglie adeguata al numero degli ospiti;
  - 6) pulizia settimanale degli ambienti e a ogni cambio di ospite;
  - 7) cambio settimanale della biancheria e a ogni cambio di ospite;
  - 8) adozione del simbolo grafico "casetta".

c) Per gli agriturismi che svolgono attività di *ristorazione*:

- 1) sala di somministrazione dei pasti con arredi e attrezzature adeguati al numero degli ospiti;
- 2) cucina a norma e attrezzata come previsto dalla l.r. 30/2003;
- 3) bagno con impianti a norma, dotato di sapone e asciugamani a perdere;
- 4) menù con ricette della cucina toscana;
- 5) Adozione del simbolo grafico “forchetta”.

d) Per gli agriturismi che svolgono attività di accoglienza in *spazi aperti*:

- 1) pulizia quotidiana dei servizi igienici;
- 2) illuminazione piazzole;
- 3) adozione del simbolo grafico “tenda”.

## 2. Attribuzione delle spighe aggiuntive

1. Per l'ottenimento delle spighe aggiuntive, l'azienda deve obbligatoriamente possedere, in aggiunta a quelli previsti per la concessione di una spiga, i seguenti requisiti:

- a) vendita diretta dei prodotti;
- b) uno di quelli compresi tra il numero 12) e il numero 16) di cui al paragrafo 5 “elenco dei requisiti a scelta”.

2. Per le aziende autorizzate all'attività di ristorazione, il requisito di cui alla precedente lettera b) deve essere sostituito dal seguente:

- a) ristorazione con prevalenza di prodotti aziendali e comunque esclusivamente del comprensorio su cui insiste l'azienda e/o ristorazione con menù esclusivi del comprensorio su cui insiste l'azienda.

## 3. Requisiti per l'attribuzione di due spighe

1. Per ottenere due spighe l'azienda deve possedere, in aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 2, almeno altri cinque fra quelli di cui al paragrafo 5 “elenco dei requisiti a scelta”. Detti requisiti sono ridotti a quattro qualora l'azienda possieda uno fra quelli indicati ai punti 17) e 18) ed a tre qualora l'azienda possieda anche il requisito di cui al punto 19).

## 4. Requisiti per l'attribuzione di tre spighe

1. Per ottenere tre spighe l'azienda deve possedere, in aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 2, il requisito di cui al punto 19) e almeno altri nove fra quelli di cui al paragrafo 5 “elenco dei requisiti a scelta”. Detti requisiti sono ridotti a otto qualora l'azienda possieda uno fra quelli indicati ai punti 17) e 18).

5. Elenco dei requisiti a scelta
----------------------------------

- 1) Gestione curata da imprenditore agricolo professionale (Iap);
- 2) attuazione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti;
- 3) adozione anche parziale di impianti adeguati al risparmio delle risorse idriche ed energetiche;
- 4) utilizzo anche parziale di fonti energetiche alternative e/o a basso impatto ambientale;
- 5) recupero di fabbricati aziendali collocati in aree di pregio ambientale e/o recupero di edifici classificati di interesse storico e architettonico;
- 6) presenza di fabbricati di particolare pregio storico;
- 7) presenza di fabbricati restaurati con criteri di bioarchitettura e/o con l'utilizzo di materiali naturali e tradizionali e/o nel rispetto dei criteri architettonici del territorio che ospita l'azienda;
- 8) presenza di fabbricati arredati con elementi tipici della tradizione rurale e/o di particolare pregio storico;
- 9) presenza di testimonianze botaniche, architettoniche, storiche in azienda;
- 10) disponibilità di spazi comuni per momenti di incontro tra imprenditore e ospiti;
- 11) spazio esterno attrezzato con barbecue e/o forno esterno e/o arredi in materiali naturali e rispettosi della tradizione;
- 12) allevamenti di specie autoctone o a denominazione di origine;
- 13) allevamenti biologici e/o Agriqualità;
- 14) altri tipi di allevamento bovino, ovino, suino, caprino, animali di bassa corte e struzzi;
- 15) coltivazioni di prodotti a denominazione di origine;
- 16) presenza orto familiare;
- 17) coltivazioni di prodotti tradizionali;
- 18) coltivazioni biologiche e/o coltivazioni Agriqualità;
- 19) gestione curata da imprenditore dotato di attestato di qualifica di operatore agrituristico conseguito partecipando a corsi professionali specifici. Dalla pubblicazione del presente regolamento, a questo fine, sono validi solo i corsi organizzati da soggetti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia di formazione professionale;
- 20) azienda faunistico-venatoria e/o azienda agriturismo-venatoria;
- 21) attrezzature per attività sportive all'aperto;
- 22) percorso naturalistico didattico attrezzato;
- 23) disponibilità di locale attrezzato per la degustazione;
- 24) disponibilità di locale attrezzato per la vendita dei prodotti;
- 25) trasformazione e lavorazione dei prodotti;
- 26) visite guidate alle attività aziendali;
- 27) passeggiate a cavallo;
- 28) trekking a piedi e/o passeggiate in bicicletta;
- 29) altre attività sportive e ricreative legate alla valorizzazione e alla conoscenza dell'ambiente rurale;
- 30) corsi di cucina;
- 31) corsi di degustazione e assaggio;
- 32) corsi di artigianato legato alle attività rurali;
- 33) attività didattiche per gli ospiti;
- 34) attività didattiche per bambini;
- 35) attività didattico-ambientale;
- 36) orto didattico;
- 37) ristorazione con prevalenza di prodotti aziendali e comunque esclusivamente del comprensorio su cui insiste l'azienda;

- 38) ristorazione con menù esclusivi del comprensorio su cui insiste l'azienda;
- 39) divulgazione delle conoscenze relative alle lavorazioni e/o alla trasformazione dei prodotti aziendali;
- 40) divulgazione delle conoscenze relative alle attrezzature moderne e antiche utilizzate per le produzioni aziendali.

## PARTE II

### Menzioni aggiuntive

#### 1. Elenco menzioni aggiuntive

- 1. Le strutture ricettive agrituristiche classificate, in base ai requisiti posseduti, possono avvalersi dell'utilizzo delle seguenti menzioni aggiuntive, la cui regolamentazione è fissata nel successivo paragrafo 2:
  - a) a cavallo: riservato ad aziende che allevano cavalli e propongono servizi sportivi e itinerari a cavallo volti alla migliore conoscenza e fruizione dell'ambiente rurale. Le aziende devono possedere i requisiti di cui al punto 1 del paragrafo 2;
  - b) con i miei animali: riservato ad aziende che accettano la presenza di animali domestici portati dall'ospite. Le aziende devono possedere i requisiti di cui al punto 2 del paragrafo 2;
  - c) i nostri sapori: riservato alle aziende che offrono la possibilità di partecipare a degustazioni guidate volte alla valorizzazione e alla promozione dei prodotti tipici, tradizionali e di qualità. Tali aziende devono possedere i requisiti di cui al punto 3 del paragrafo 2;
  - d) imparo in fattoria: riservato alle aziende che propongono corsi e lezioni alla scoperta di produzioni, allevamenti, coltivazioni per ragazzi e adulti. Le aziende devono possedere i requisiti di cui al punto 4 del paragrafo 2;
  - e) in famiglia: riservato alle aziende che offrono accoglienza familiare, vita a stretto contatto con l'imprenditore agricolo, la sua attività e la sua famiglia e che possiedono i requisiti di cui al punto 5 del paragrafo 2;
  - f) mangiotipico: riservato alle aziende che offrono ristorazione tradizionale con prodotti aziendali e locali tipici e che possiedono i requisiti di cui al punto 6 del paragrafo 2;
  - g) senza barriere: riservato ad aziende che si specializzano nell'accoglienza di soggetti diversamente abili. Le aziende devono possedere i requisiti di cui al punto 7 del paragrafo 2;
  - h) stare insieme: riservato ad aziende che si specializzano nell'organizzare momenti e/o situazioni di aggregazione tra gli ospiti, al fine di far conoscere loro le tradizioni agricole e rurali, il patrimonio culturale e architettonico del territorio circostante. Le aziende devono possedere i requisiti di cui al punto 8 del paragrafo 2.

#### 2. Criteri per l'attribuzione delle menzioni aggiuntive

- 1. Possono chiedere e ottenere l'attribuzione della menzione aggiuntiva "a cavallo", le aziende che possiedono obbligatoriamente i seguenti requisiti:
  - a) locali e attrezzature per il ricovero, l'alloggio e l'assistenza per cavalli;
  - b) organizzazione di corsi e lezioni;
  - c) percorsi guidati e/o consigliati alla scoperta dell'ambiente e del paesaggio circostante.

2. Possono chiedere e ottenere l'attribuzione della menzione aggiuntiva "con i miei animali", le aziende che possiedono obbligatoriamente i seguenti requisiti:
  - a) disponibilità ad ammettere gli animali domestici negli spazi riservati all'ospite e negli spazi comuni;
  - b) disponibilità di un'area recintata a disposizione dei cani degli ospiti;
  - c) informazione su servizi e strutture necessari per il benessere e la salute degli animali.
3. Possono chiedere e ottenere l'attribuzione della menzione aggiuntiva "i nostri sapori", le aziende che possiedono obbligatoriamente i seguenti requisiti:
  - a) organizzazione di degustazioni guidate di prodotti locali e tradizionali;
  - b) produzione e distribuzione di materiale informativo su prodotti, tecniche di degustazione e abbinamenti;
  - c) rispetto e promozione della stagionalità delle produzioni.
4. Possono chiedere e ottenere l'attribuzione della menzione aggiuntiva "imparo in fattoria", le aziende che possiedono obbligatoriamente i seguenti requisiti:
  - a) percorsi didattici per adulti e ragazzi dedicati all'attività dell'azienda o alla scoperta dell'ambiente circostante;
  - b) materiale didattico di supporto;
  - c) presenza di spazio idonei, interni ed esterni, ed attrezzati per dimostrazioni pratiche o per lezioni teoriche.
5. Possono chiedere e ottenere l'attribuzione della menzione aggiuntiva "infamiglia", le aziende che possiedono obbligatoriamente i seguenti requisiti:
  - a) accoglienza ospiti da parte del titolare o di un familiare del titolare;
  - b) testimonianze della storia della famiglia e dell'azienda;
  - c) possibilità di assistere ad attività quotidiane della famiglia e dell'azienda.
6. Possono chiedere e ottenere l'attribuzione della menzione aggiuntiva "mangiotipico", le aziende che possiedono obbligatoriamente i seguenti requisiti:
  - a) disponibilità di materiale informativo su prodotti locali e ricette tradizionali toscane;
  - b) menù composto da ricette tipiche della tradizione enogastronomica del comprensorio;
  - c) presenza in azienda di elementi di arredo e/o attrezzi della cucina tradizionale toscana.
7. Possono chiedere e ottenere l'attribuzione della menzione aggiuntiva "senzabarriere", le aziende che possiedono obbligatoriamente i seguenti requisiti:
  - a) accoglienza di soggetti diversamente abili;
  - b) reperibilità continua del titolare o di un familiare del titolare o di un addetto;
  - c) abbattimento delle barriere architettoniche all'interno dell'azienda.
8. Possono chiedere e ottenere l'attribuzione della menzione aggiuntiva "stare insieme" le aziende che possiedono obbligatoriamente i seguenti requisiti:
  - a) organizzazione di attività culturali - ricreative - sportive volte a migliorare la conoscenza e la fruizione dell'ambiente rurale;
  - b) disponibilità di informazioni su eventuali emergenze storiche, architettoniche dell'azienda o presenti nelle vicinanze, e/o testimonianze su antiche attività agricole/artigianali dell'azienda o della zona;

c) visite guidate alle emergenze e alle testimonianze di cui al punto b).

### PARTE III

Rappresentazione grafica e caratteristiche del logo "spiga" e della targa identificativa

#### 1. Rappresentazione grafica della cornice esterna

I simboli sotto specificati ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono posti all'interno di una cornice che ha le seguenti caratteristiche:

Forma: ovale

Riferimento colore bordo:

- ovale verde esterno quadricromia 79 ciano 87 giallo 56 nero
- ovale arancio interno quadricromia 27 magenta 100 giallo

#### 2. Logo "spiga"

Positivo



Negativo



Riferimenti colore  
Pantone: 130 C


Quadricromia:  
C: 0.0 M: 27,5  
Y: 100.0 K: 0.0

Posizione: centrale all'interno della cornice ovale

Esempio assemblamento:



### 3. Rappresentazione grafica della targa identificativa



Nota 1: denominazione azienda

Nota 2: eventuale inserimento del logo relativo alle ulteriori indicazioni

Nota 3: eventuale inserimento del logo relativo alle ulteriori indicazioni

Materiale: ottone

Carattere: Bauer Bodoni A/B vari corpi

Colore scritte: nero

Logo Regione Toscana: scudo contorno nero, scritte nere, pegaso nero

Dimensioni: cm 20 x cm 15

Sezioni orizzontali:

Misura sezione a cm 4

Misura sezione b cm 12

Misura sezione c cm 4

Sezioni verticali:

Misura sezione 1 cm 4

Misura sezione 2 cm 3,5

Misura sezione 3 cm 3

Misura sezione 4 cm 2,5

Misura sezione 5 cm 2

## **PARTE I**

### **PRESENTAZIONE DELLA DIA E DELLA RELAZIONE AGRITURISTICA**

*Il presente allegato ha lo scopo di indicare quali sono le modalità e i dati richiesti all'imprenditore agricolo che presenta dichiarazione d' inizio dell'attività agrituristica e non costituisce modulistica da utilizzare per la presentazione della DIA stessa.*

*I dati del presente allegato saranno comunque riorganizzati e integrati ai sensi del capo III della legge regionale 23 luglio 2009, n.40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) ai fini della presentazione in via telematica della DIA.*

#### **MODALITA':**

*L'imprenditore collegandosi allo sportello SUAP, accede al sistema per la compilazione della DIA per l'inizio attività agrituristica.*

#### **Il modello DIA comprende:**

- la parte generale,*
- il quadro aggiuntivo specifico (Y) per le dichiarazioni inerenti la singola attività*
- il quadro aggiuntivo (X) per la relazione agrituristica di cui all'art. 7 della l.r. 30/03*

*Durante la compilazione della DIA alcuni dati dovranno essere inseriti direttamente dall'imprenditore e altri saranno "recuperati" dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla l.r. 23/ 2000.*

*Alla banca dati generata tramite la presentazione della DIA, nonché all'Archivio regionale delle aziende agrituristiche generato ai sensi dell' art. 28 della l.r. 30/03, possono accedere i soggetti pubblici che lo richiedono per motivi istituzionali.*

#### **DATI RICHIESTI SPECIFICI PER L'ATTIVITA' AGRITURISTICA:**

##### **Del quadro aggiuntivo Y fanno parte:**

- Le dichiarazioni specifiche sul possesso da parte dell'imprenditore dei requisiti morali per svolgere agriturismo (art. 8 l.r. 30/03), dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti nonché la presenza dei requisiti igienico sanitari e strutturali indicati nella l.r. 30/2003 e nel regolamento di attuazione.*
- La classificazione (art. 9 l.r. 30/03) della struttura, la cui stampa dovrà essere esposta al pubblico in azienda sia per la comunicazione al cliente che per eventuali controlli da parte della Provincia*
- Periodo di apertura (dato che potrà essere variato senza ripresentazione della DIA) i cui dati saranno utilizzati per gli eventuali controlli.*

##### **Del quadro aggiuntivo X fa parte:**

- La relazione agrituristica (art. 7 l.r. 30/03)*

*I dati relativi alla relazione agrituristica risiedono nel sistema informativo di ARTEA.*

*La modalità di informatizzazione della relazione agrituristica possono essere le seguenti :*

- a) relazione compilata e sottoscritta da parte dell'imprenditore durante la presentazione della DIA per l'avvio delle attività agrituristiche presso lo sportello SUAP;*
- b) relazione compilata nel sistema informativo ARTEA precedentemente alla presentazione della suddetta DIA; in tal caso durante la compilazione della DIA saranno richiamati in automatico i contenuti della relazione agrituristica.*

#### **Avvertenze:**

*-Nel caso in cui l'imprenditore abbia effettuato interventi edilizi su immobili e impianti, i relativi procedimenti devono essere conclusi prima della presentazione della DIA per l'avvio dell'attività agrituristica.*

*-I dati sulla consistenza aziendale e sul piano colturale sono "recuperati" in automatico dal sistema ARTEA al Sistema SUAP.*

*-I dati informatizzati durante la presentazione della DIA incrementano e possono modificare i dati presentati nell'ambito della dichiarazione unica aziendale (DUA) presso ARTEA.*

*-Le modifiche inserite nella DUA (esempio piano colturale, variazioni sulla relazione agrituristica compreso il quadro relativo agli accordi,ecc.) che non determinano una variazione delle attività agrituristiche (limiti o tipologia di attività) già esercitate, non comportano l'obbligo di variare la DIA presentata.*

*-Gli accordi di cui all'articolo 4 del regolamento sono comunicati al comune tramite l'aggiornamento della relazione agrituristica.*



**COMUNICA**

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L.R. 30/2003*

**AVVIO ATTIVITÀ**

**MODIFICA CLASSIFICAZIONE**

**Per MODIFICHE o CESSAZIONI** (tipologia attività e ricettività) sarà utilizzata apposita modulistica

**con inizio dell'attività dalla data:**

di presentazione della presente DIA

dalla data del \_\_\_\_\_

dalla data che sarà successivamente comunicata (art. 11 l.r. 30/03 c. 1 lett c)

**DICHIARA** (quadro Y)

- che la struttura dove viene svolta l'attività di ospitalità è in possesso dei requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dalla L.R. 30/2003, dal relativo regolamento regionale di attuazione, nonché dalla normativa vigente;

**DICHIARA ED AUTOCERTIFICA** (art. 8 l.r. 30/03) (QUADRO Y)

- di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
- di non aver riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, a meno che non abbia ottenuto la riabilitazione, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità ovvero di frode nella preparazione degli alimenti;
- di non essere sottoposto a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modifiche ovvero di non essere stato dichiarato delinquente abituale;
- di non essere sottoposto a misure di prevenzione o abbia procedimenti penali in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione, ai sensi della legislazione antimafia;
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 e successive modifiche e di cui all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n.59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti) e successive modifiche.

**La struttura agrituristica adotta la seguente denominazione:**

.....
-------

**CLASSIFICAZIONE** (art. 9 l.r. 30/03) (QUADRO Y)

*(di questa parte deve essere prodotta una stampa ed esposta in azienda)*

Ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 30/2003 e del regolamento di attuazione n.46/R del 2004 e smi

- al fine della autocertificazione della classificazione ai sensi del regolamento n.46/R della Regione Toscana<sup>3</sup>
- al fine di variazione della classificazione già posseduta

**DICHIARA ED AUTOCERTIFICA**

- di possedere tutti i requisiti obbligatori previsti dall'allegato B del regolamento di attuazione della l.r. 30/03 per l'attribuzione di **una spiga**.

di possedere i seguenti requisiti previsti dall'allegato B del regolamento di attuazione della l.r. 30/03 per l'attribuzione delle **spighe aggiuntive**:

- a) vendita diretta dei prodotti;
- b) almeno uno dei requisiti sotto elencati:
  - o allevamenti di specie autoctone o a denominazione di origine;
  - o allevamenti biologici e/o Agriqualità;
  - o altri tipi di allevamento bovino, ovino, suino, caprino, animali di bassa corte e struzzi;
  - o coltivazioni di prodotti a denominazione di origine;
  - o presenza orto familiare;
- o in alternativa, in quanto azienda che esercita attività di ristorazione:
  - o ristorazione con prevalenza di prodotti aziendali e comunque esclusivamente del comprensorio su cui insiste l'azienda e/o ristorazione con menù esclusivi del comprensorio su cui insiste l'azienda.

#### **ATTRIBUZIONE DI DUE SPIGHE**

di possedere, oltre a quanto sopra specificato, i seguenti requisiti previsti dall'allegato B del regolamento di attuazione della l.r. 30/03 per l'attribuzione di due spighe.

**Almeno 5 tra quelli indicati nel successivo quadro "elenco dei requisiti a scelta" dell'allegato B del regolamento**

Oppure:

**Almeno 4 tra quelli indicati nel successivo quadro "elenco dei requisiti a scelta" dell'allegato B del regolamento in quanto in possesso di uno dei seguenti requisiti**

- o coltivazioni di prodotti tradizionali;
- o coltivazioni biologiche e/o coltivazioni Agriqualità;

Oppure:

**Almeno 3 tra quelli indicati nel successivo quadro "elenco dei requisiti a scelta" dell'allegato B del regolamento in quanto in possesso del seguente requisito**

- o gestione curata da imprenditore dotato di attestato di qualifica di operatore agrituristico conseguito partecipando a corsi professionali specifici. Dalla pubblicazione del presente regolamento, a questo fine, sono validi solo i corsi organizzati da soggetti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia di formazione professionale;

#### **ATTRIBUZIONE DI TRE SPIGHE**

di possedere, oltre a quanto sopra specificato, i seguenti requisiti previsti dall'allegato B del regolamento di attuazione della l.r. 30/03 per l'attribuzione di tre spighe.

- o gestione curata da imprenditore dotato di attestato di qualifica di operatore agrituristico conseguito partecipando a corsi professionali specifici. Dalla pubblicazione del presente regolamento, a questo fine, sono validi solo i corsi organizzati da soggetti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia di formazione professionale.

**Almeno 9 tra quelli indicati nel successivo quadro "elenco dei requisiti a scelta" dell'allegato B del regolamento**

Oppure:

**Almeno 8 tra quelli indicati nel successivo quadro "elenco dei requisiti a scelta" dell'allegato B del regolamento in quanto in possesso di uno dei seguenti requisiti**

- o coltivazioni di prodotti tradizionali;
- o coltivazioni biologiche e/o coltivazioni Agriqualità

<i>Elenco dei requisiti a scelta – parte I dell'allegato B del regolamento</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <i>Gestione curata da imprenditore agricolo professionale (Iap);</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>attuazione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>adozione anche parziale di impianti adeguati al risparmio delle risorse idriche ed energetiche;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>utilizzo anche parziale di fonti energetiche alternative e/o a basso impatto ambientale;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>recupero di fabbricati aziendali collocati in aree di pregio ambientale e/o recupero di edifici classificati di interesse storico e architettonico;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>presenza di fabbricati di particolare pregio storico;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>presenza di fabbricati restaurati con criteri di bioarchitettura e/o con l'utilizzo di materiali naturali e tradizionali e/o nel rispetto dei criteri architettonici del territorio che ospita l'azienda;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>presenza di fabbricati arredati con elementi tipici della tradizione rurale e/o di particolare pregio storico;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>presenza di testimonianze botaniche, architettoniche, storiche in azienda;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>disponibilità di spazi comuni per momenti di incontro tra imprenditore e ospiti;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>spazio esterno attrezzato con barbecue e/o forno esterno e/o arredi in materiali naturali e rispettosi della tradizione;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>allevamenti di specie autoctone o a denominazione di origine;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>allevamenti biologici e/o Agriqualità;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>altri tipi di allevamento bovino, ovino, suino, caprino, animali di bassa corte e struzzi;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>coltivazioni di prodotti a denominazione di origine;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>presenza orto familiare;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>coltivazioni di prodotti tradizionali;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>coltivazioni biologiche e/o coltivazioni Agriqualità;</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <i>gestione curata da imprenditore dotato di attestato di qualifica di operatore agrituristico conseguito partecipando a corsi professionali specifici. Dalla pubblicazione del presente regolamento, a questo fine, sono validi solo i corsi organizzati da soggetti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia di formazione professionale;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>azienda faunistico-venatoria e/o azienda agriturismo-venatoria;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>attrezzature per attività sportive all'aperto;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>percorso naturalistico didattico attrezzato;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>disponibilità di locale attrezzato per la degustazione;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>disponibilità di locale attrezzato per la vendita dei prodotti;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>trasformazione e lavorazione dei prodotti;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>visite guidate alle attività aziendali;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>passeggiate a cavallo;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>trekking a piedi e/o passeggiate in bicicletta;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>altre attività sportive e ricreative legate alla valorizzazione e alla conoscenza dell'ambiente rurale;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>corsi di cucina;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>corsi di degustazione e assaggio;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>corsi di artigianato legato alle attività rurali;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>attività didattiche per gli ospiti;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>attività didattiche per bambini;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>attività didattico-ambientale;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>orto didattico;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>ristorazione con prevalenza di prodotti aziendali e comunque esclusivamente del comprensorio su cui insiste l'azienda;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>ristorazione con menù esclusivi del comprensorio su cui insiste l'azienda;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>divulgazione delle conoscenze relative alle lavorazioni e/o alla trasformazione dei prodotti aziendali;</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>divulgazione delle conoscenze relative alle attrezzature moderne e antiche utilizzate per le produzioni aziendali.</i></li> </ul>

#### **MENZIONI AGGIUNTIVE**

*Ai sensi dell'allegato B – parte II- del regolamento di attuazione della l.r. 30/03, il sottoscritto intende avvalersi della seguente menzione aggiuntiva in quanto in possesso dei corrispondenti requisiti*

<b>Menzioni aggiuntive</b>	<b>Requisiti posseduti</b>



**PRESENTA LA RELAZIONE SULLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE**

- a titolo di presupposto per la completa presentazione della DIA per lo svolgimento delle attività agrituristiche” ai sensi dell’art. 8 della l.r. 30/03
- a titolo di comunicazione e aggiornamento della relazione già presentata

**per le seguenti attività 4:**

...	ricezione in camere fino per n. .... posti letto (art.12, comma 1)
...	ricezione in unità abitative indipendenti per n. .... posti letto (art.12, comma 1)
...	ospitalità in spazi aperti per n. ....(art.13, comma 1)
...	somministrazione di alimenti, pasti e bevande per n. .... posti tavola (art.XXX, comma XX)
...	degustazione ed assaggio dei prodotti aziendali (art.15, comma 2)
...	organizzazione di eventi promozionali per prodotti aziendali tradizionali o di qualità (art.16)
...	attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo (art.14)per n. ....
...	attività di Fattoria didattica (art.XXX, comma XX)
...	attività Sociali e di servizio per le comunità locali (art.XXX, comma XX)

A tal fine dichiara

-ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di essere consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall’art. 76 del sopra citato D.P.R., e che le notizie e i dati di seguito riportati corrispondono a verità e possono essere soggetti a controlli;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

- di essere informato che l’accesso ai dati presenti nell’ Archivio regionale delle aziende agrituristiche possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica, ai sensi dell’art.28 della l.r. 30/03.

(Data..... Firma .....) )

**SEZIONE 1 – AZIENDA AGRICOLA**

**Tutti i dati sotto indicati sono recuperati dal sistema Artea mediante la DUA**

**1. NOTIZIE SULL’AZIENDA E SULL’IMPRESA**

A) Ubicazione e caratteristiche dell’azienda

B) Tipo di impresa

C) Titolo di possesso dei terreni

D) Rapporto impresa - lavoro

conduzione diretta ha .....

conduzione con salariati ha .....

altro ha .....

<sup>4</sup> barrare con una X, la o le attività agrituristiche per cui viene presentata la relazione e indicare i posti ospite

2. SUPERFICIE AZIENDALE ...  
 3. CONSISTENZA DEGLI ALLEVAMENTI...  
 4. PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI...  
 5. STRUTTURE AZIENDALI  
 5.1. FABBRICATI ABITATIVI

N° di riferimento in planimetria e dati catastali					Condi zioni <sup>5</sup>	Precedente mente utilizzato <sup>6</sup>	Interventi effettuati <sup>7</sup>	Previsione e d'uso o uso <sup>8</sup>	Unità Abitative o camere	Posti letto
Toponimo	nct/ nceu.	Fg.	pc	sub				utilizzati a scopo agrituristico		

## 5.2 ANNESSI AGRICOLI

N° di riferimento in planimetria e dati catastali					Condizio ni	Precedente mente utilizzato <sup>9</sup>	interventi effettuati	previsione d'uso o uso	Unità Abitative o camere	Posti letto
Toponimo	nct/ nceu.	Fg.	pc	sub				utilizzati a scopo agrituristico		

## 6 - ATTIVITA' LAVORATIVA

## 6.1. Disponibilità di mano d'opera espressa in ore per l'attività agricola

	Situazione attuale		Situazione prevista per il triennio successivo	
	n° addetti <sup>10</sup> (riferito all'anno)	Ore lavorative annue	n° addetti (riferito all'anno)	Ore lavorative annue
<b>TOTALE attività agricole</b>				

## 6.2. Disponibilità di mano d'opera espresso in ore per l'attività agrituristica

	Situazione attuale		Situazione prevista per il triennio successivo	
	n° addetti (riferito all'anno)	Ore lavorative annue	n° addetti (riferito all'anno)	Ore lavorative annue
<b>TOTALE att. agrituristiche</b>				

<sup>5</sup> scadente, normale, buono<sup>6</sup> si/no<sup>7</sup> invariata, demolizione, demolizione con trasferimento di volumetrie, interventi di sostituzione edilizia, alienazione, ristrutturazione per agriturismo, destinazione a fini agrituristici senza interventi edilizi<sup>8</sup> abitazione propria, agriturismo, inutilizzato, etc.<sup>9</sup> cantina, stalla, fienile, inutilizzato, etc.<sup>10</sup> indicare in unità di addetti o eventualmente la percentuale di impegno degli stessi riferito all'attività annua

**SEZIONE 2 - AGRITURISMO**

**I dati sotto indicati devono essere indicati durante la compilazione della relazione agrituristica inserendoli nel sistema Artea**

**1. DATI RELATIVI ALLE CAMERE**

<b>Camere totali n. _____ di cui:</b>				
<b>Singole con bagno</b> n. _____	<b>Doppie con bagno</b> n. _____	<b>Triple con bagno</b> n. _____	<b>Quadruple con bagno</b> n. _____	<b>Altre camere con posti letto</b> n. ____ con bagno
<b>Singole senza bagno</b> n. _____	<b>Doppie senza bagno</b> n. _____	<b>Triple senza bagno</b> n. _____	<b>Quadruple senza bagno</b> n. _____	<b>Altre camere con posti letto</b> n. ____ senza bagno
<b>Unità Abitative totali n _____ di cui:</b>				
Unità Abitativa n. _____ posti letto n. _____ con servizio di cucina e bagno, denominata.....				
Unità Abitativa n. _____ posti letto n. _____ con servizio di cucina e bagno, denominata.....				
Unità Abitativa n. _____ posti letto n. _____ con servizio di cucina e bagno, denominata.....				
Unità Abitativa n. _____ posti letto n. _____ con servizio di cucina e bagno, denominata.....				

**1.1 Camere con particolari requisiti strutturali (Art. 26 bis Regolamento di attuazione l.r. 30/03)**

<b>Camere totali n. _____ di cui:</b>	
n.....	camere con posti letto:.....
n.....	camere con posti letto:.....

**2. DATI RELATIVI ALL'AGRICAMPEGGIO**

<b>N. PIAZZOLE</b>	<b>N. POSTI OSPITI</b>
<b>N. Servizi wc</b>	<b>N. docce all'aperto</b>
<b>N. Lavandini</b>	<b>N. docce al chiuso con acqua calda</b>
<b>N. Servizi lavabiancheria</b>	

**2.1 DATI RELATIVI ALL'AREA SOSTA CAMPER (ART. 27 bis regolamento di attuazione)**

<b>N. PIAZZOLE</b>	<b>N. POSTI OSPITI</b>
--------------------	------------------------

**3 ATTIVITÀ DIDATTICHE, CULTURALI, RICREATIVE, Ecc. (Art. 14 l.r.30/03)**

SCHEDA ATTIVITÀ <sup>2</sup>

.....  
 Tipologia attività (didattica, ricreativa, culturale, etc.).....  
 Struttura utilizzata (locali adoperati, n. servizi igienici, etc.).....  
 Connessione con le tradizioni locali o con l'attività aziendale SI NO

**3. EVENTI PROMOZIONALI PER PRODOTTI AZIENDALI TRADIZIONALI O DI QUALITÀ (Art. 16 l.r.30/03)**

Indicazione del periodo di svolgimento e sui prodotti certificati presentati

.....

<sup>2</sup> deve essere compilata una scheda per ciascuna attività didattica, ricreativa e culturale che si intende attivare

**4. SOMMINISTRAZIONE PASTI, ALIMENTI E BEVANDE<sup>3</sup>** (Art. 15 l.r. 30/03)

Indicazione dei locali o strutture aziendali in cui si intende svolgere la somministrazione degli alimenti

.....

n. posti tavola .....

**Indicazioni sulla la provenienza dei prodotti impiegati nella somministrazione di alimenti, pasti e bevande (Art. 15 l.r.30/03)**

.....

**5 DEGUSTAZIONE ED ASSAGGIO DEI PRODOTTI AZIENDALI** (Art.15 comma 2 l.r. 30/03)

Attività di somministrazione di prodotti aziendali senza che questi abbiano subito per tale scopo operazioni di particolare manipolazione e cottura.

Prodotti aziendali oggetto dell'attività di degustazione e assaggio.

.....

Locali o strutture aziendali in cui è consentita la degustazione e l'assaggio (è sufficiente indicare quali sono i locali utilizzando la stessa dizione riportata nella planimetria catastale)

.....

**6.Svolgimento attività agrituristiche in forma di collaborazione**

INDICARE LE ALTRE AZIENDE AGRICOLE CON CUI SONO STIPULATI ACCORDI AI SENSI DELL'ART. 5/2 DELLA LR. 30/2003, NONCHE' L'OGGETTO DELL'ACCORDO

.....

.....

.....

7	attività di Fattoria didattica (art.2, comma 2 lettera c l.r. 30/2003)	didattica (art.2, comma 2 lettera c l.r. 30/2003)
8	attività Sociali e di servizio per le comunità locali (art.2, comma 2 lettera c l.r. 30/2003)	(art.2, comma 2 lettera c l.r. 30/2003)

Le attività di cui ai punti precedenti saranno attivabili dall'adozione da parte della Giunta Regionale delle delibere indicate all'articolo 11, commi 2 ter e 2 quater del regolamento di attuazione n. 46/R del 2004.

**SEZIONE 3 – PRINCIPALITA' DELL'ATTIVITA' AGRITURISTICA** I dati sotto indicati in parte devono essere indicati durante la compilazione della relazione agrituristica inserendoli nel sistema Artea, e in parte (a fondo grigio) sono recuperati dal programma

Per l'applicazione delle tabelle standard l'imprenditore dichiara che l'azienda è condotta secondo i criteri di ordinaria conduzione agricola, nonché secondo gli eventuali disciplinari di produzione a cui è assoggettata

**Agevolazioni articolo 26 L.r. 30/03**

Il sottoscritto dichiara di volersi avvalere delle agevolazioni previste dall'articolo 26 comma 1 della l.r. 30/03, che non possono essere cumulate tra loro, e a tal fine fa presente che la propria azienda:

è situata in territori classificati montani ai sensi della legislazione vigente -Rif. L. 991/52 (art.26, comma 1 lett. a)

presenta superficie prevalentemente boscata (art.26, comma 1 lett. b)

o comunque la presente richiesta DIA per attività agrituristiche è limitata a:

numero posti letto complessivi inferiore o uguale a 8 (art.26, comma 1 lett. c)

numero posti letto complessivi da 9 a 15 (art.26, comma 1 lett. c)

**8.2 – Schema criterio e metodo prescelto articolo 6 l.r. 30/03***(Indicare il criterio e il metodo scelto tramite una X e se ricorrono agevolazioni tramite SI/NO)*

CRITERIO	METODO		AGEVOLAZIONI
	Metodo standard	Metodo a specifica dimostrazione	Art. 26 L.R. n. 30/03
<i>TEMPO LAVORO – art. 6 comma 3 lett. a) Il tempo impiegato per lo svolgimento dell'attività agrituristica nel corso dell'anno solare è inferiore al tempo utilizzato nell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile, tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione.</i>			
<i>PLV - art. 6 comma 3 lett. b) il valore della produzione lorda vendibile agricola annua, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, è maggiore rispetto alle entrate dell'attività agrituristica, al netto dell'eventuale intermediazione dell'agenzia.</i>			

Sia per il metodo standard, relativo al criterio delle ore lavoro e della PLV, è necessaria la compilazione del successivo quadro I, o del quadro II secondo quanto scelto e secondo le indicazioni contenute nell'allegato A del regolamento di attuazione della l.r. 30/03.

Per il metodo a specifica dimostrazione, relativo al criterio delle ore lavoro e della PLV, è necessario presentare una relazione tenendo conto delle indicazioni contenute nell'allegato A parte IV del regolamento. Per il metodo a specifica dimostrazione l'imprenditore si impegna a fornire su eventuale richiesta i documenti ai sensi del regolamento di attuazione della l.r. 30/03.

Segue la compilazione **automatica** delle sezioni del quadro I o II come sottoindicato:

- Quadro I
- Quadro II

La parte seguente è predisposta con le note presenti nel regolamento di attuazione della l.r. 30/2003 al fine di facilitare la comprensione. Per quanto riguarda gli aspetti generali e di dettaglio si deve fare comunque riferimento al DPGR del 3 agosto 2004, n. 46/R.

**--QUADRO I--****Determinazione delle ore lavoro**

**per realizzare la condizione di principalità di cui all'articolo 6, c.3, lettera a) della l.r. 30/2003**

Tabella A - Coltivazione - ore standard/ettaro/anno

Ordinamento culturale <sup>36</sup>	ha	Ore coltivazione <sup>37</sup>		maggiorazioni			Totale ore lavoro
		(ore/ha/anno)	(ore/anno)	Trasformazione <sup>38</sup> (ore/ha/anno)	Commercializzazio ne <sup>39</sup> (ore/ha/anno)	Altro (specificare)	
Cereali, oleaginose, favino (esc. mais)	25			+10%	+20%		
Foraggiere ed erbai	70			+10%	+20%		

36 Se un ettaro è a coltura promiscua si considerano le ore impiegate nella coltura prevalente. Per le colture ortive ripetute nello stesso anno sulla stessa superficie le ore sono raddoppiate. Per le colture in serra le ore sono da incrementare del 30%.

37 Nei casi in cui il fondo aziendale risulti avere una pendenza media ponderata superiore all'8 per cento le ore previste per le coltivazioni sono incrementate del 10 per cento. La media ponderata deve essere documentata a cura e spese dell'imprenditore richiedente.

38 I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta

39 I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

Frutteti	450		+20%	+20%		
Mais e riso, barbabietole	70		+10%	+20%		
Ortaggi	600		+20%	+20%		
Prati-pascolo, pascolo	15		0	+10%		
Oliveti	350		+10%	+20%		
Vigneti	500		+20%	+20%		
Florovivaismo	2100		+20%	+20%		
Altro						

I valori del tempo lavoro relativi a seminativi, oliveti e vigneti sopra indicati sono ridotti del 25 per cento nel caso di terreni condotti solamente nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003.

**Tabella B - Silvicultura - ore standard/ettaro/anno**

Silvicultura	ha	Ore coltivazione/taglio		maggiorazioni		Totale ore lavoro
		(ore/ha/anno)	(ore/anno)	Commercializzati one <sup>40</sup> (ore/ha/anno)	Altro (specificare)	
Impianto coltivazione - Arboricoltura da legno		300		0		
Taglio Bosco alto fusto		150 <sup>41</sup>		+20%		
Taglio Bosco ceduo		110 <sup>42</sup>		+20%		
Coltivazione Castagneto da frutto		150		+20%		
Cura e manutenzione delle superfici boscate		10		0		
Altro						

**Tabella C1 - Zootecnia - ore standard/capo/anno**

Allevamento <sup>43</sup>	n. capi	Ore allevamento		maggiorazioni			Totale ore lavoro
		(ore/capo/anno)	(ore/anno)	Trasformazione prodotto <sup>44</sup> (ore/capo/anno)	Commercializzazione e prodotto <sup>45</sup> (ore/capo/anno)	Altro (specificare)	
Bovini ed equini da carne		40		+10%	+20%		
Bovini da latte		60		+20%	+20%		
Equini da trekking e da lavoro		50		0	0		
Ovini caprini		12		+10%	+20%		
Suini		20		+10%	+20%		
Bassa corte <sup>46</sup>		1,50 (min. 50 capi)		+10%	+10%		
Altro							

40 I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della legna tagliata ovvero del frutto di castagno raccolto.

41 Si considerano le superfici che sono annualmente sottoposte a taglio.

42 Si considerano le superfici che sono annualmente sottoposte a taglio

43 Nel caso di capi allevati in stalla (escluso brado o semibrado) i valori sono incrementati del 10 per cento per allevamenti in box e del 20 per cento per la stabulazione fissa

44 I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

45 I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

46 I valori attribuiti agli allevamenti di bassa corte si applicano solo ad allevamenti con un numero di capi superiore a 50 unità.

**Tabella C2 - Zootecnia - Tabella ore standard/arnia/anno**

n. arnie	Ore allevamento		maggiorazioni			Totale ore lavoro
	(ore/arnia/anno)	(ore/anno)	Trasformazione (ore/arnia/anno)	Commercializzazione prodotto <sup>47</sup> (ore/arnia/anno)	Altro (specificare)	
	10 ore fino a 50 arnie 9 ore da 51 a 200 arnie 8 ore oltre 200 arnie		+20%	+20%		

**Tabella D - Tipologia attività - ore standard/posto/anno**

Tipologia attività agrituristica	Unità <sup>48</sup>	Ore <sup>49</sup> standard/posto/anno	Precisazioni <sup>50</sup> (*) Coeff. periodo attività (n. gg/365)	totale ore lavoro
Agriturismo: solo ospitalità in camere e unità abitative		80 / posto letto		
Agriturismo: ospitalità in camere e unità abitative con colazione		95 / posto letto		
Agriturismo: ospitalità in camere e unità abitative con mezza pensione		120 / posto letto		
Agriturismo: ospitalità in camere e unità abitative con pensione completa		135 / posto letto		
Agriturismo: solo ristorazione		25 / posto tavola / pasto		
Agricampeggio		8 / ospite		
Agriturismo: attività didattiche, etc. (art.14 l.r. 30/2003)		4 ore / giorno / attività		
Agriturismo: attività didattiche, etc. (art.14 l.r. 30/2003) con ristorazione		6 ore / giorno / attività		
Agriturismo: eventi promozionali (art.16 l.r. 30/2003)		25 / giorno-evento		
Agriturismo: degustazione		3 ore / giorno / degustazione		

**Comparazione (in automatico)**

TAB 1

Totale Tabelle a,b,c1, c2	Totale ore in agricoltura
A	
B	
C1	
C2	

TAB2

Totale Tabella D	Agevolazioni art. 26 l.r. 30/03 (indicare la percentuale di agevolazione)	Totale ore in agriturismo
	- 20%	
	- 5%	

In rapporto ai limiti di ospitalità per le attività agrituristiche dichiarate è soddisfatto il criterio della principalità dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica  SI  NO

47 I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

48 Posto letto, posti agricampeggio, posti tavola (raddoppiati se la somministrazione prevede pranzo e cena), giorni attività, giorni eventi, giorni degustazione.

49 L'attività agrituristica è considerata con durata annuale. Nel caso di attività agrituristica con apertura di durata inferiore all'anno solare si deve ridurre proporzionalmente le ore lavoro necessarie per la conduzione delle attività agrituristiche

50 Calcolare il valore in proporzione \* se l'attività è annuale indicare 1 (=365/365), se inferiore ad un anno indicare il coefficiente: es. 0,54 =200/365 (200 giorni di attività su 365)

*Note presenti nel regolamento di attuazione DPGR 3 agosto 2004, n. 46/R - Allegato A parte I con riferimento alla tabella D Tipologia attività – ore standard/posto /anno*

*Ristorazione: Si deve far riferimento a ogni singolo posto tavola per ogni singolo pasto. Nel caso di somministrazione di due pasti al giorno (pranzo e cena) le ore lavoro indicate devono essere raddoppiate.*

*Attività didattiche: Per determinare le ore lavoro standard riferite all'attività didattiche, ricreative etc., si prescinde dal numero dei partecipanti e si calcola sui giorni di durata del corso, indipendentemente dalle ore effettivamente svolte.*

*Attività didattiche con ristorazione: Nel caso di corsi durante i quali è prevista la somministrazione pasti si devono sommare, alle ore previste per l'organizzazione del corso, le ore necessarie per la preparazione e somministrazione pasti fissate forfettariamente per ogni giorno del corso.*

*Eventi promozionali: Per determinare le ore lavoro standard riferite agli eventi promozionali, si prescinde dal numero dei partecipanti e si moltiplica per il numero degli eventi.*

*Degustazione: L'attività di degustazione è considerata forfettariamente per ogni giorno di iniziativa di degustazione.*

**--QUADRO II--**

**Determinazione della produzione lorda vendibile agricola e delle entrate dell'attività agrituristica per realizzare la condizione di principalità di cui all'articolo 6, c. 3, lettera b) della l.r. 30/2003**

**Tabella A - Coltivazione - PLV standard/ettaro/anno**

Ordinamento colturale <sup>51</sup>	ha	Plv coltivazione		maggiorazioni			Totale Plv
		(€/ha/anno)	(€/anno)	Trasformazione <sup>52</sup> (€/ha/anno)	Commercializzazione del prodotto trasformato <sup>53</sup> (€/ha/anno)	Altro (specificare)	
Cereali		650		+5%	+20%		
Frutteti		7.500		+10%	+25%		
Mais e riso		1.800		+5%	+10%		
Oleaginose		350		+5%	+20%		
Ortaggi		4.000		+10%	+25%		
Prato		300		0	+10%		
Oliveti		2.800		+15%	+20%		
Oliveti (olio a denominazione di origine)		2.800		+15%	+30%		
Vigneti (vino a denominazione di origine)		7.500		+20%	+50%		
Vite (vino da tavola)		5.000		+20%	+30%		
Altro							

**Tabella B - Silvicoltura - PLV standard/ettaro/anno**

Silvicoltura	ha	Plv coltivazione/taglio		maggiorazioni		Totale Plv
		(€/ha/anno)	(€/anno)	Commercializzazione e <sup>54</sup> (€/ha/anno)	Altro (specificare)	
Coltivazione Arboricoltura da legno		2.200		+20%		

51 Se un ettaro è a coltura promiscua si considera la PLV relativa alla coltura prevalente. Nel caso in cui sono praticate coltivazioni ripetute, si deve considerare il valore derivante dalla somma delle coltivazioni praticate.

52 I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta

53 I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta

54 I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della legna tagliata ovvero del frutto di castagno raccolto

Bosco ad alto fusto		1.000 <sup>55</sup>		+10%		
Bosco ceduo		500 <sup>56</sup>		+10%		
Coltivazione Castagneto da frutto		2.200		+20%		
Altro						

**Tabella C1 - Zootecnia - PLV standard/capo/anno**

Allevamento	n. capi	Plv allevamento		maggiorazioni			Totale Plv
		(€/capo/anno)	(€/anno)	Trasformazioni e prodotto <sup>57</sup> (€/capo/anno)	Commercializzazione prodotto <sup>58</sup> (€/capo/anno)	Altro (specificare)	
Bovini da latte		2.000 fino a 10 capi 2.300 da 11 a 50 capi 2.700 oltre 50 capi		+10%	+20%		
Bovini da carne		1.600 fino a 10 capi 1.800 da 11 a 50 capi 2.000 oltre 50 capi		+ 5%	+10%		
Equini da carne		500 fino a 10 capi 600 oltre 11 capi		+ 5%	+10%		
Equini da trekking		600		0	0		
Ovini caprini		150 fino a 10 capi 170 da 11 a 50 capi 200 oltre 50 capi		+10%	+20%		
Suini		200 fino a 10 capi 180 oltre 11 capi		+ 5%	+20%		
Bassa corte <sup>59</sup>		3 oltre 50 capi		+ 5%	+10%		
Altro							

**Tabella C2 - Zootecnia - PLV standard/arnia/anno**

n. arnie	Plv allevamento		maggiorazioni			Totale Plv
	(€/arnia/anno)	(€/anno)	Trasformazioni e prodotto <sup>60</sup> (€/arnia/anno)	Commercializzazione <sup>60</sup> prodotto (€/arnia/anno)	Altro (specificare)	
100			+5%	+30%		

55 Si considerano le superfici che sono annualmente sottoposte a taglio e manutenzione.

56 Si considerano le superfici che sono annualmente sottoposte a taglio e manutenzione

57 I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta

58 I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

59 I valori attribuiti agli allevamenti di bassa corte si applicano solo ad allevamenti con un numero di capi superiore a 50 unità.

60 I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta



<i>Aziende agricole che esercitano per attività agrituristica con prevalente superficie boscata</i>	3.000,00							
<i>Aziende agricole che esercitano attività agrituristica situate in zona montana(L.991/52)</i>	1.500,00							

\* se è annuale indicare 1 (=365/365), se è inferiore ad un anno indicare il coefficiente: es 0,54=200/365 (200gg attività su 365

In rapporto ai limiti di ospitalità per le attività agrituristiche dichiarate è soddisfatto il criterio della prevalenza dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica  SI  NO

Seguono note

## NOTE

<sup>1</sup> Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 1.

<sup>2</sup> Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 2.

<sup>3</sup> Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 3.

<sup>4</sup> Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 4.

<sup>5</sup> Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 5.

<sup>6</sup> Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 6.

<sup>7</sup> Comma così sostituito con d.p.g.r. 21 dicembre 2005, n. 69/R, art. 1.

<sup>8</sup> Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 7.

<sup>9</sup> Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 8.

<sup>10</sup> Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 8.

<sup>11</sup> Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 8.

<sup>12</sup> Le parole “e, per le aziende agrituristiche venatorie, esclusivamente nei territori dell’azienda destinati alle attività venatorie.” Previste nella formulazione originaria sono state soppresse con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 9.

<sup>13</sup> Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 9.

<sup>14</sup> Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 9.

<sup>15</sup> Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 9.

<sup>16</sup> Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 10.

<sup>17</sup> Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 11.

<sup>18</sup> Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 12.

<sup>19</sup> Comma abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 13.

<sup>20</sup> Comma abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 13.

<sup>21</sup> Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 14.

<sup>22</sup> Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 15.

<sup>23</sup> Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 16.

<sup>24</sup> Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 17.

<sup>25</sup> Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 18.

<sup>26</sup> Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 19.

<sup>27</sup> Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 20.

<sup>28</sup> Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 21.

<sup>29</sup> Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 22.

<sup>30</sup> Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 23.

<sup>31</sup> Parole aggiunte con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 24.

<sup>32</sup> Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 24.

<sup>33</sup> Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 24.

<sup>34</sup> Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 25.

<sup>35</sup> Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 26.

<sup>36</sup> Alinea così sostituito con con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 26.

<sup>37</sup> Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 26.

<sup>38</sup> Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 26.

<sup>39</sup> Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 27.

<sup>40</sup> Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 28.

<sup>41</sup> Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 29.

<sup>42</sup> Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 30.

<sup>43</sup> Titolo inserito con con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 31.

<sup>44</sup> Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 32.

<sup>45</sup> Comma così sostituito con d.p.g.r. 21 dicembre 2005, n. 69/R, art. 2.

<sup>46</sup> Allegato così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 33.

<sup>47</sup> Allegato aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 34.

---

## SEZIONE II

---

### CORTE COSTITUZIONALE

#### - Ricorsi

RICORSO 4 marzo 2010, n. 33

**Ricorso contro la Regione Toscana per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 8 comma 2 della L.R. 23 dicembre 2009, n. 77.**

del **Presidente del Consiglio dei Ministri** in carica p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12

**contro**

**Regione Toscana**, in persona del Presidente in carica p.t. con sede in Firenze, alla Piazza del Duomo n. 10

**per**

la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 8 comma 2, Regione Toscana, in data 23 dicembre 2009 n. 77, pubblicata sul BUR n. 55 del 31.12.2009 recante: Legge Finanziaria 2010.

L'art. 8, comma 2, della Legge Regione Toscana n. 77 in data 23 dicembre 2009 recita testualmente:

*2. Su richiesta del concessionario la durata della proroga può essere estesa fino ad un massimo di venti anni, in ragione dell'entità degli investimenti realizzati e dei relativi ammortamenti e sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale con regolamento, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana e le associazioni di categoria dei concessionari, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge".*

Per la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione normativa citata, ricorre il Presidente del Consiglio dei Ministri, come sopra rappresentato e difeso per i seguenti

### MOTIVI

#### **1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 117 comma 1 della Costituzione anche in relazione agli articoli 43 e 81 del Trattato dell'Unione Europea**

La norma impugnata dispone che, in materia di concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, su richiesta del concessionario, può essere disposta una proroga fino ad un massimo di venti anni, sia pure in ragione dell'entità degli investimenti realizzati e dei relativi ammortamenti, sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta Regionale con regolamento.

Si premette che, la materia de quo, è oggetto di procedura di infrazione ex art. 226 Trattato CE avente n. 4908/2008 e che codesta Corte già stata investita con analogo ricorso - attualmente pendente ed avente N.R. Ricorsi 63/09 - relativamente ad altra simile disposizione normativa emessa dalla Regione Emilia Romagna.

La Commissione Europea, infatti, ha sollevato questione di compatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana in materia di concessioni del Demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, nonché delle conseguenti iniziative legislative assunte dalle Regioni.

In particolare l'art. 37, comma 2, del Codice della Navigazione, nell'ambito delle procedure di affidamen-

to in concessione di beni del Demanio marittimo (con finalità turistico-alberghiere) attribuisce preferenza - cd. diritto d'insistenza - al concessionario uscente.

Il legislatore statale, al fine di superare le censure sollevate dalla Commissione, ha approvato il D.L. 194/09 che, all'art. 1, comma 18, abroga l'art. 37, comma 2, del Codice della Navigazione, e nel contempo dispone una proroga, estensibile, per la specificità del territorio italiano, alle concessioni in atto sino al 2015.

Orbene, mentre il primo comma dell'art. 16 della Legge Regione Toscana n. 77, prevedendo una proroga sino al 2015 si adegua alla normativa statale, diversamente il comma 2 del medesimo articolo, oggetto della presente impugnativa, introduce una deroga consentendo la possibilità del permanere della concessione sino ad un massimo di 20 anni e, in sostanza, attua un rinnovo automatico.

Così disponendo la norma regionale impugnata viola l'art. 117 co. della Costituzione in Quanto non coerente con i vincoli derivanti dall'ordinamento Comunitario in tema di libertà di stabilimento e tutela della concorrenza (rispettivamente gli articoli 43 e 81 del Trattato CE.) di cui esso articolo 117 co. 1 citato offre copertura.

Ed infatti la norma regionale prevede ed introduce un diritto d'insistenza in favore del soggetto già possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima.

Detto automatismo determina disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza e di libertà di stabilimento.

Non sono previste né procedure di gara e neppure forme idonee di pubblicità afferenti la procedura relativa al rinnovo, al fine di tutelare le esigenze concorrenziali di altre imprese presenti sul mercato, in contrapposizione al titolare della concessione scaduta o in scadenza.

Del resto la procedura selettiva è del tutto auspicabile in funzione della più proficua utilizzazione della concessione demaniale e del miglior uso della stessa nell'interesse pubblico.

Pertanto

### SI CONCLUDE

voglia l'Ecc.ma Corte Costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 comma 2 della Legge Regione Toscana del 23 dicembre 2009 n. 77, con ogni conseguente statuizione di legge.

Si producono delibera in data 19.2.2010 di conferimento incarico e Legge Regionale impugnata.

Roma, 25 febbraio 2010

*Avvocato dello Stato*  
Anna Lidia Caputi Iambrenghi

---

## SEZIONE III

---

### PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### - Ordinanze

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2010, n. 8

**OPCM n. 3800/2009: ulteriori rimborsi al Comune di Viareggio per le spese sostenute a seguito dell'incidente ferroviario del 29/06/2009.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992, per il grave incidente ferroviario occorso in data 29 giugno 2009 nel comune di Viareggio;

Visto il DPCM del 18 dicembre 2009 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale per Viareggio sino al 31/12/2010;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009 e n. 3834 del 22 dicembre 2009;

Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della citata ordinanza P.C.M. n. 3800/2009, il Commissario provvede al rimborso delle spese sostenute dal comune di Viareggio per i primi interventi di soccorso nonché per le spese relative alle esequie solenni delle vittime;

Considerato che le risorse finanziarie statali di cui all'art. 7, comma 1 dell'OPCM n. 3800/2009 sono state accreditate sulla contabilità speciale n. 5350 intestata al Commissario delegato;

Vista l'ordinanza commissariale n. 6 del 11/3/2010 con cui è stato aggiornato il quadro finanziario degli interventi relativi alla gestione commissariale;

Verificato che il Comune di Viareggio ha inviato la seguente documentazione giustificativa relativa alle spese sostenute: di cui per:

organizzazione delle esequie solenni delle vittime euro 14.617,77;

spese di soccorso euro 403.291,31;

per un importo complessivo pari a euro 417.909,08; di cui l'ufficio regionale competente ne ha verificato la completezza;

Considerato pertanto che è possibile procedere alla liquidazione della somma pari a euro 417.909,08 a valere sulle somme accreditate sulla contabilità speciale n. 5350 intestata al Commissario delegato;

ORDINA

- di liquidare l'importo di euro 417.909,08 a favore del Comune di Viareggio a valere sulle somme accreditate sulla contabilità speciale n. 5350 intestata al Commissario delegato;

- di comunicare il presente atto al Comune di Viareggio.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 4 lett. h) della L.R. 23/2007 e successive modifiche ed integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2 della medesima L.R. 23/2007. E' pubblicato avviso di tale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

*Il Presidente*  
Claudio Martini

---

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2010, n. 9

**Ordinanza PCM 3850/2010. Approvazione Piano degli Interventi.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225 relativa alla istituzione del servizio nazionale della protezione civile;

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 con cui, ai sensi dell'articolo 5 della legge 225/1992, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010;

Preso atto che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2010, il sottoscritto è stato nominato commissario delegato nell'ambito territoriale di competenza, per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eventi;

Considerato che il Commissario delegato in base all'articolo 1 comma 3 della citata ordinanza 3850, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della medesima in Gazzetta Ufficiale, deve predisporre un piano degli

interventi necessari per il superamento dell'emergenza, previa individuazione dei territori colpiti;

Visto che con ordinanza commissariale n. 5 del 9 marzo 2010 sono state individuate le province ed i comuni colpiti dai citati eventi ed è stato nominato un comitato istituzionale con i rappresentanti delle Amministrazioni provinciali maggiormente colpite e di Anci Toscana ed Uncem, per assicurare il coinvolgimento degli enti locali nella predisposizione e gestione del piano degli interventi;

Considerato che gli uffici regionali, provinciali e comunali hanno provveduto ad effettuare una prima ricognizione relativa alla quantificazione delle spese sostenute dalle varie amministrazioni durante l'emergenza, alla stima dei danni alle infrastrutture pubbliche, ai beni di privati ed alle attività produttive, nonché alla stima del fabbisogno per l'avvio dei primi interventi urgenti necessari alla messa in sicurezza dei territori interessati;

Dato atto che per l'attuazione del piano nel territorio toscano la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la citata ordinanza 3850/2010 ha stanziato, a titolo di anticipazione, la somma di euro 12.000.000,00;

Considerato che per gli interventi urgenti concernenti i territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, l'art. 17 comma 2 bis del D.L. 195/2009 convertito nella legge 26 febbraio 2010 n. 26 assegna un importo complessivo di euro 100.000.000,00 da ripartire tra le tre regioni interessate;

Considerato che, di intesa con le altre regioni interessate, è possibile quantificare per la Toscana una disponibilità pari ad almeno 52 milioni di euro a valere sulle risorse di cui alla legge 26/2010;

Preso atto che la Regione Toscana per le esigenze dei territori colpiti ha reso disponibili sul proprio bilancio le seguenti risorse:

- euro 4.220.000,00 per le spese di soccorso a valere sui fondi della Protezione Civile regionale;

- euro 50.000.000,00 per interventi urgenti a valere sulle risorse già destinate alla mitigazione dei rischi idrogeologici;

- euro 8.000.000,00 per interventi urgenti a valere sulle risorse destinate al Piano di sviluppo rurale misura 226 e Programma forestale regionale 2007-2011;

Visto il piano degli interventi (allegato 1 al presente atto) dell'importo complessivo di euro 427.986.083, a fronte di una stima dei danni complessiva di euro 510.407.326, che è stato predisposto ed articolato secondo quanto previsto all'articolo 1 comma 3 dell'ordinanza 3850/2010 e condiviso in sede di Comitato istituzionale nella riunione del 22 marzo 2010;

Considerato che le risorse attualmente disponibili consentono di far fronte soltanto ad una minima parte del fabbisogno complessivo;

Considerato che in sede di Comitato istituzionale è stata concordata l'allocazione delle risorse finanziarie disponibili (Quadro A del Piano) nonché quella delle risorse attese dal riparto dei fondi di cui alla legge 26/2010 (Quadro A1 del Piano);

Dato atto che con le risorse disponibili (Quadro A) si farà fronte:

- a circa il 73 % del fabbisogno relativo alle voci di spesa di cui all'art. 1 comma 3 lett. a) e c), per un importo di euro 16.220.000;

- a circa il 18 % del fabbisogno relativo alla sola voce per interventi urgenti di cui all'art. 1 comma 3 lett. b), per un importo di euro 58.000.000;

Dato inoltre atto che le risorse che saranno attribuite dalla legge 26/2010 (Quadro A1) potranno far fronte solo al 15 % dei fabbisogni residui del Piano;

Ritenuto di approvare, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 dell'ordinanza PCM 3850/2010, il piano degli interventi di cui all'allegato 1 riservandosi di procedere con successivo atto alla sua rimodulazione a seguito dell'effettiva disponibilità delle risorse di cui alla legge 26/2010;

#### ORDINA

1. di approvare ai sensi dell'articolo 1 comma 3 dell'ordinanza PCM 3850/2010, il piano degli interventi per il superamento dell'emergenza conseguente gli eventi meteorologici che hanno colpito la regione Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010, allegato 1 al presente atto, riservandosi di procedere con successivo atto alla sua rimodulazione a seguito dell'effettiva disponibilità delle risorse di cui alla legge 26/2010;

2. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della protezione civile.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 4 lett. h) della L.R. 23/2007 e successive modifiche ed integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007. E' pubblicato avviso di tale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

*Il Presidente*  
Claudio Martini

SEGUE ALLEGATO

## Allegato 1

**PIANO INTERVENTI ART. 1 COMMA 3 ORDINANZA 3850 P.C.M.**

PROVINCE DI AREZZO, FIRENZE, GROSSETO, LUCCA, MASSA CARRARA,  
PISA, PRATO, PISTOIA, SIENA

QUADRO A				QUADRO A/1
Art. 1, comma 3, lett. a) e c)				
	FABBISOGNO	Fondi Regione Toscana	Fondi OPCM3850	<i>Fondi L.26 26/02/2010</i>
Soccorso, alberghi	771.520	136.900		634.620
Straordinario	701.122			701.122
Autonoma sistemazione (lett. c)	82.700	82.700		
Volontariato	600.315			600.315
Somme urgenze concluse	19.961.404	4.000.000	12.000.000	3.961.404
<b>TOTALE</b>	<b>22.117.061</b>	<b>4.220.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>5.897.461</b>
Art. 1, comma 3, lett. b)				
	FABBISOGNO	Fondi Regione Toscana	Fondi OPCM3850	<i>Fondi L.26 26/02/2010</i>
Somme urgenze avviate prima del 2/03/2010 e concluse al 21/03/2010	6.500.000			6.500.000
Somme urgenze avviate prima del 2/03/2010 da concludere	37.889.588			12.500.000
Interventi urgenti	276.084.796	58.000.000		
<b>TOTALE</b>	<b>320.263.884</b>	<b>58.000.000</b>		<b>19.000.000</b>
Art. 1, comma 3, lett. d)				
	FABBISOGNO	Fondi Regione Toscana	Fondi OPCM3850	<i>Fondi L.26 26/02/2010</i>
Imprese – strutture e macchinari	Tot: <b>116.137.231</b> Importo massimo ammissibile: <b>58.068.616</b> (pari al 50%)			<b>17.420.585</b> pari al 30% dell'importo massimo ammissibile
Imprese – materie prime e prodotti	Tot: <b>34.789.467</b> Importo massimo ammissibile: <b>10.436.840</b> (pari al 30%)			<b>3.131.052</b> pari al 30% dell'importo massimo ammissibile
Sospensione attività (Totale: 12231gg)	Contributo da definire			
<b>TOTALE</b>	<b>68.505.456</b> (escl.sosp.attività)			<b>20.551.637</b>

<b>QUADRO A</b>				<b>QUADRO A/1</b>
Art. 1, comma 3, lett. e)				
	FABBISOGNO	Fondi Regione Toscana	Fondi OPCM3850	<i>Fondi L.26 26/02/2010</i>
Privati – immobili	11.273.152			<b>5.636.576</b> <i>pari al 50% dell'importo massimo ammissibile</i>
Privati – beni mobili e veicoli	1.226.530			<b>613.265</b> <i>pari al 50% dell'importo massimo ammissibile</i>
<b>TOTALE</b>	<b>12.499.682</b>			<b>6.249.841</b>
Art. 8 (ANAS come soggetto attuatore per SS1 Aurelia nel Comune di Vecchiano)				
	FABBISOGNO	Fondi Regione Toscana	Fondi OPCM3850	<i>Fondi L.26 26/02/2010</i>
ANAS – S.S.1 Aurelia	<b>4.600.000</b>			

## **MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2008**

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.lgs 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. E' fatta transitoriamente eccezione alle modalità di cui sopra per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i quali resta utilizzabile, la trasmissione elettronica all'indirizzo redazione@regione.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il calcolo per le tariffe di inserzione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea ecc. di cui è composto il testo da pubblicare. La tariffa unitaria per carattere, spazi ecc. è di **Euro 0,010**, il costo per la pubblicazione di tabelle, elenchi, prospetti diversi sarà computato moltiplicando la tariffa unitaria per 2.000 per ogni pagina di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente la pagina A/4 (**Euro 20**).

Per le inserzioni a pagamento il versamento dovrà essere fatto sul C/C postale n. 14357503 intestato a: Regione Toscana - Bollettino Ufficiale - via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze.

**L'attestazione del pagamento dovrà essere inviata via fax al n. 0554384620 contestualmente al materiale da pubblicare inviato in formato digitale.**

**L'art. 16, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che gli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici la cui pubblicazione è obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'interessato, in tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria.**

L'art. 16, comma 3, della L.R. n. 23/2007, stabilisce viceversa che sono soggetti a pagamento gli atti di cui all'art.5, comma 1, lettere h),i),j),e k), ed in particolare:

- 1) bandi ed avvisi di concorso e relativi provvedimenti di approvazione;
- 2) bandi ed avvisi per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- 3) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relativi ai procedimenti di cui sopra;
- 4) gli avvisi di conferimento di incarichi esterni o di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

Si ricorda che l'art 20, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che per gli anni 2008 e 2009 i comuni e le comunità montane della Toscana beneficiano di una riduzione del cinquanta per cento delle tariffe di inserzione dei loro atti sul B.U.R.T.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre signature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384622